

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1966

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 28 MARZO 1966

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

| INDICE | | PAG. |
|---|------|---|
| | PAG. | |
| ABELLI: Esenzione I. G. E. sui contributi versati ai consorzi di bonifica. (15026) | 6791 | BOTTA: Impiego di « conservanti » nella fabbricazione di bevande analcoliche. (13625) 6802 |
| ALESI: Stazione di svincolo a San Donà di Piave (Venezia) sull'autostrada Trieste-Venezia. (14551) | 6791 | BOVA: Alloggi popolari in Argusto (Catan-zaro). (12803) 6802 |
| ALESI: Farmacia al villaggio San Marco (Venezia). (14979) | 6791 | BRANDI: Procedimenti civili ed amministrativi interessanti il comune di Acerno (Salerno). (9851) 6802 |
| ALESI: Poligono di tiro nella zona di Valle Vecchia (Venezia). (15115) | 6792 | BRONZUTO: Contributi ai laboratori artigiani della provincia di Napoli. (14852) 6810 |
| ALESSANDRINI: Detenzione in Algeria del missionario italiano Padre Falco. (15080) | 6792 | BRUSASCA: Sistemazione strada Casale Monferrato (Alessandria)-Asti. (13865) . . 6810 |
| ALMIRANTE: Repressione del contrabbando. (14917) | 6792 | BUFFONE: Impiego di « conservanti » nella fabbricazione di bevande analcoliche. (14791) 6811 |
| ALPINO: Cessione in proprietà di alloggi dell'amministrazione provinciale di Vercelli. (12632) | 6793 | BUFFONE: Determinazione di comprensorio di sviluppo turistico per l'area Cosenza-Sila. (15402) 6811 |
| AMBROSINI: Cessione al comune di Verona dell'area dell'arsenale militare. (14054) | 6794 | BUZZI: Canone per l'uso di rampe d'accesso ad argini demaniali. (13144) 6811 |
| AMENDOLA PIETRO: Assistenza E. C. A. ai pensionati I. N. P. S. di Montesano sulla Marcellana (Salerno). (14963) | 6794 | CALASSO: Bilancio preventivo 1965 del comune di Gallipoli (Lecce). (13362) . . 6812 |
| AMODIO: Importazione di pesce giapponese. (14096) | 6795 | CASSANDRO: Lotta contro l'afra epizootica. (15008) 6813 |
| BADINI CONFALONIERI: Assistenza A. A. I. alle refezioni scolastiche. (13310) . . | 6796 | CRUCIANI: Manutenzione della Flaminia tra Foligno (Perugia) e Fano (Pesaro). (13699) 6813 |
| BARTOLE: Impiego di « conservanti » nella fabbricazione di bevande analcoliche. (13900) | 6796 | DAGNINO: Vigilanza igienica sul latte per consumo diretto. (12508) 6814 |
| BERLINGUER MARIO: Aumenti a pensionati statali. (14657) | 6797 | DE CAPUA: Raccordo dell'autostrada Bari-Napoli con la circoscrizione di Bari. (13933) 6815 |
| BIAGGI FRANCAANTONIO: Irregolarità amministrative nell'ospedale di Circolo di Melzo (Milano). (8941) | 6798 | DELFINO: Lavori di risanamento ed alloggi I. N. A.-Casa di Ortona (Chieti). (11577) 6816 |
| BIAGGI FRANCAANTONIO: Riserva di forniture ad enti pubblici a favore di industrie meridionali. (14975) | 6798 | DE PASQUALE: Operato dell'E. A. S. in Cesarò (Messina). (13187) 6816 |
| BIGNARDI: Tutela patrimonio zootecnico nazionale. (14763) | 6799 | DE PASQUALE: Regolamento organico per il personale dell'Ente nazionale sordomuti. (14164) 6818 |
| BOLOGNA: Riserva a favore di profughi di alloggi I. A. C. P. di Roma. (8094) . . | 6799 | DURAND DE LA PENNA: Inquinamento atmosferico prodotto dagli stabilimenti Italsider e Oscar Sinigaglia di Cornigliano (Genova). (12521 e 12538) 6818 |
| BOLOGNA: Importazioni di alimentari dalla zona B e dalla Jugoslavia. (15038) . . | 6800 | DURAND DE LA PENNE: Benefici pensionistici per ufficiali collocati in congedo per causa di servizio. (14678) 6820 |
| BONEA: Provvidenze per le vittime civili di guerra. (14809) | 6801 | |

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1966

| | PAG. | | PAG. |
|---|------|---|------|
| FERIOLI: Divieto vendita di superalcolici nei giorni festivi in provincia di Piacenza. (15110) | 6821 | MONASTERIO: Imposta di ricchezza mobile sui redditi di farmacie rurali. (15257) | 6835 |
| FIBBI GIULIETTA: Attività dell'O. N. M. I. (8078) | 6821 | MONTANTI: Rimozione macerie della rocca Farnese in Corchiano (Viterbo). (5405) | 6835 |
| FIUMANO: Esercizio autolinea Reggio Calabria-Croce di Valanidi. (8577 e 10382) | 6822 | MONTANTI: Sistemazione giuridico-economica delle guardie di sanità. (12006) | 6836 |
| FODERARO: Ricostruzione chiese terremotate. (14468) | 6824 | NANNINI: Crisi dell'industria « Confezioni Grefl » in Firenzuola (Firenze). (14404) | 6836 |
| GALDO: Attrezzature ospedaliere della zona Flegrea (Napoli). (12736). | 6824 | ORLANDI: Posto di medico scolastico in Ascoli. (13124) | 6837 |
| GATTO: Diffida del questore a Maniscalco Rosario di Mazara del Vallo (Trapani). (14445) | 6824 | ORLANDI: Limitazione servizio della farmacia rurale di Francavilla d'Este (Ascoli Piceno). (13430) | 6838 |
| GENNAI TONIETTI ERISIA: Rette di degenza e bilanci di previsione degli ospedali. (10952) | 6825 | PEDINI: Asfaltatura strada Capo di Ponte-Pescarzo (Brescia). (14661) | 6839 |
| GIOMO: Rette di degenza e bilanci di previsione degli ospedali. (11147) | 6826 | PELLEGRINO: Opere pubbliche nel quartiere San Giuliano di Trapani. (12469) | 6839 |
| GIUGNI LATTARI JOLE: Approvazione rette di degenza degli ospedali del siracusano. (5188) | 6827 | PELLICANI: Rete idrica di Troia (Foggia). (13606) | 6840 |
| GREGGI: Situazione defcitaria delle aziende municipalizzate di trasporto. (12526) | 6828 | PIGNI: Assunzioni di personale presso il Ministero delle poste. (14549) | 6841 |
| ILLUMINATI: Imposta di successione per beni ereditati da Vincenzo Cacciarini Maturanzi in Pineto (Teramo). (13830) | 6828 | QUARANTA: Apertura al traffico di due lotti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. (13464) | 6841 |
| JACAZZI: Sistema per le gare di appalto dei lavori edili da parte degli enti locali. (6536) | 6830 | QUARANTA: Impiego di « conservanti » nella fabbricazione di bevande analcoliche. (13991) | 6842 |
| LABELLA: Trasferimento del centro abitato di Corchiano (Viterbo). (11673) | 6830 | QUARANTA: Indennità d'esproprio alla ditta Milite Giuseppe di Salerno. (13993) | 6842 |
| LAFORGIA: Raccordo dell'autostrada Bari-Napoli con la circonvallazione di Bari. (13878) | 6831 | REALE GIUSEPPE: Sistemazione strada Bianco-Rocella Jonica (Reggio Calabria). (9687) | 6842 |
| LANDI: Traffico merci alla base navale di La Spezia. (14650) | 6831 | REALE GIUSEPPE: Francobolli commemorativi della nascita di Francesco Cilea. (15302)'. | 6843 |
| LEOPARDI DITTAIUTI: Tassazione dei rimborsi I. G. E. all'esportazione da parte degli uffici distrettuali delle imposte dirette. (15144) | 6832 | ROBERTI: Deliberazioni della giunta municipale in sostituzione del consiglio comunale di San Felice a Cancellò (Caserta). (11780) | 6843 |
| LEVI ARIAN GIORGINA: Assistenza A. A. I. alle refezioni scolastiche (13270) | 6832 | SANTI: Diritto a pensione statale di reversibilità. (8174) | 6844 |
| LEVI ARIAN GIORGINA: Compiti e funzioni dell'Istituto di bonifica umana e ortogenesi della razza. (14250) | 6832 | SCALIA: Rete stradale della zona Dittaino-Valguarnera-Piazza Armerina-Caltagirone (Catania). (12985) | 6844 |
| LUCIFREDI: Sistemazione strade in provincia di Genova. (14542) | 6833 | SCARASCIA MUGNOZZA: Soprassoldo ai conducenti di autovetture in servizio presso le intendenze di finanza. (10143) | 6845 |
| MARRAS: Nomina del medico condotto interino ad Ittireddu (Sassari). (14908) | 6833 | SERVADEI: Condizione di vita nel carcere militare di Forte Boccea (Roma). (15089) | 6845 |
| MATTARELLI: Inquinamento del Ronco nelle province di Forlì e Ravenna. (14162) | 6834 | SINESIO: Inquinamento atmosferico in Porto Empedocle (Agrigento) per smog industriale. (13069) | 6846 |
| MINASI: Irregolarità amministrative negli ospedali riuniti di Reggio Calabria. (14719) | 6834 | SINESIO: Riscatto alloggi « Incis » in Agrigento. (13419) | 6846 |
| MONASTERIO: Sistemazione strade di Lattiano (Brindisi). (13890) | 6834 | SINESIO: Completamento alloggi popolari in Gorgorosso di Mazara del Vallo (Trapani). (13420) | 6847 |

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1966

| | PAG. |
|---|------|
| SPADOLA: Approvvigionamento idrico di Monterosso Almo (Ragusa). (14554) . . . | 6847 |
| TAVERNA: Impiego di « conservanti » nella fabbricazione di bevande analcoliche. (14170) | 6847 |
| TRIPODI: Trattamento economico dei custodi delle carceri di Laureana di Borrello (Reggio Calabria). (14011) . . . | 6848 |
| URSO: Assistenza A. A. I. alle refezioni scolastiche. (13469). | 6848 |
| USVARDI: Preparazione di detersivi sintetici. (14887) | 6848 |
| VEDOVATO: Tariffe della C. E. E. per il tonno grezzo. (14382). | 6849 |
| VILLANI: Assistenza A. A. I. alle refezioni scolastiche. (13664) | 6850 |

ABELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre che la circolare del 15 dicembre 1959, n. 51, emanata dalla direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari in materia di I.G.E. sui contributi dei consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario e di irrigazione non venga interpretata in senso restrittivo, cosa che non trova giustificazione alcuna se non in una male intesa fiscalità.

L'interrogante segnala in particolare che mentre la circolare citata stabilisce che non competono rimborsi per le controversie definite alla data del 15 dicembre 1959, ovviamente con relativo pagamento, alcune intendenze si sono rifiutate di effettuare i rimborsi anche nel caso in cui le controversie siano state definite con il relativo pagamento dopo la data di emanazione della circolare, il che è contrario alla lettera ed allo spirito della norma emanata. (15026)

RISPOSTA. — La circolare in data 15 dicembre 1959, n. 51, del Ministero delle finanze, nel riconoscere l'esenzione dall'I.G.E. dei contributi versati ai consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario e di irrigazione, non costituite a norma del testo unico sulla bonifica integrale approvato con regio decreto 23 febbraio 1963, n. 215, stabiliva che per tutte le controversie sorte in ordine all'assoggettabilità all'I.G.E. di detti contributi, definite alla data del 15 dicembre 1959, non compete ai consorzi interessati alcuna restituzione di somme versate a titolo di I.G.E. e relative penalità.

Si deve ritenere che le questioni eventualmente sorte nella pratica applicazione di tale

criterio generale, per definizioni successive alla data 15 dicembre 1959, abbiano tratto origine da particolari situazioni di fatto e che di conseguenza esse potranno essere risolte caso per caso, attraverso lo specifico vaglio delle situazioni stesse.

Il Ministro: PRETI.

ALESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — con riferimento alla interrogazione n. 14128 (allegato al resoconto della seduta del 16 febbraio 1966) relativa al casello d'accesso di San Donà di Piave (Venezia) dell'autostrada Venezia-Trieste — se ritenga che lo spostamento del casello con gli altri due progettati, renderebbe inutili le spese già sostenute dalla provincia di Venezia e dal comune di San Donà per l'allargamento della strada Noventa-San Donà, ascendenti alla somma di circa 150 milioni, così come renderebbe inutili altri collegamenti già previsti dal piano regolatore di San Donà. (14551)

RISPOSTA. — Il progetto esecutivo del tronco dell'autostrada Trieste-Venezia prevederà la costruzione della stazione di svincolo di San Donà di Piave (in località Noventa di Piave) nella stessa posizione prevista dal progetto di massima.

Vengono meno quindi i motivi di preoccupazione dell'interrogante in ordine alle spese sostenute dalla provincia di Venezia e dal comune di San Donà di Piave per l'allargamento della strada Noventa-San Donà.

Il Ministro: MANCINI.

ALESI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se ritenga necessario assegnare una seconda farmacia agli abitanti del villaggio San Marco, nel comune di Venezia. Poiché il suddetto villaggio conta più di 10 mila abitanti, dal momento che la legge prescrive una farmacia ogni 5 mila persone, si rende urgente la necessità di provvedere all'assegnazione di un'altra farmacia che possa soddisfare compiutamente e celermente le esigenze della numerosa popolazione locale. (14979)

RISPOSTA. — Nessuna richiesta è mai pervenuta per la istituzione di una seconda farmacia a Mestre nel villaggio San Marco.

L'ufficio del medico provinciale di Venezia esaminerà la situazione demografica della zona del villaggio San Marco, con particolare riguardo al suo recente sviluppo, per raccogliere quegli utili elementi, atti a giustificare una seconda sede farmaceutica.

Il Ministro: MARIOTTI.

ALESI. — *Ai Ministri della difesa e del turismo e spettacolo.* — Sul vivo allarme della popolazione e la preoccupazione destata fra gli operatori economici della zona di Valle Vecchia (Venezia), che vedrebbero l'installazione di un poligono di tiro, in detta zona, come evento irrimediabilmente pregiudicativo per lo sviluppo turistico delle spiagge venete fra Bibione e Caorle, il cui piano regolatore prevede una sistemazione ed urbanizzazione a carattere turistico. Sulla opportunità di soprassedere ad insediamenti militari in tutta la riviera veneta, dal Tagliamento a Venezia, della quale un programmato piano di sviluppo prevede — per le bellezze naturali che, uniche nel suo genere, essa racchiude — una certezza di inurbamento del suo ampio retroterra e centro vitale di un modello di ricettività futura. (15115)

RISPOSTA. — Nel corso di numerose ricognizioni effettuate lungo il litorale veneto al fine di trovare un'area adatta per trasferirvi il poligono di Bibione di San Michele al Tagliamento, è stata, tra le altre, presa in considerazione la zona di Valle Vecchia.

La questione, non facile da risolvere anche per la necessità di dare al poligono un fronte a mare, forma per altro tuttora oggetto di esame, per cui allo stato delle cose non esistono motivi di allarme per la popolazione della zona. Può, comunque, assicurarsi che nello adottare una qualsiasi determinazione in proposito, non mancheranno di essere tenute nel maggior conto possibile le esigenze turistiche della riviera veneta.

Il Ministro della difesa: TREMELLONI.

ALESSANDRINI E GALLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se sia al corrente del fatto che nelle carceri di Lambèse (Batna-Algeria) è detenuto per motivi politici il missionario italiano padre Falco.

Gli interroganti chiedono di essere informati in merito alle accuse formulate nei confronti della persona in questione ed agli eventuali interventi che si intendono promuovere per ottenere la liberazione. (15080)

RISPOSTA. — L'ambasciata d'Italia in Algeri, nell'ottobre 1964, riferì che il 21 di detto mese il missionario padre Giovanni De Falco, appartenente all'ordine dei padri bianchi, era stato arrestato in Cabilia, nel corso delle operazioni di polizia ivi compiute dal governo algerino in occasione della ribellione capeggiata da Aft Ahmed, il noto capo cabilo avversario di Ben Bella. Al processo, che seguì nell'apri-

le successivo, padre De Falco (la cui assistenza legale fu assicurata dal suo ordine) fu condannato a 20 anni di reclusione per collusione con i ribelli.

La possibilità di ottenere una commutazione della pena e quindi la liberazione del condannato sono state seguite e continuano ad essere seguite da vicino dalla nostra ambasciata, che ha sempre tenuto al corrente degli sviluppi il Governo italiano.

La particolare delicatezza della questione impone per altro alla nostra ambasciata di muoversi con prudenza per desiderio espresso delle stesse autorità ecclesiastiche, con le quali si è tenuta e continua a tenersi in contatto.

Si desidera comunque assicurare che il Governo italiano è al corrente della questione e ne segue da presso gli sviluppi; si comprenderà certamente come la natura del caso, che non può configurarsi sotto il solo profilo della tutela dei cittadini italiani all'estero, non consenta al momento altre precisazioni.

Il Sottosegretario di Stato: LUPIS.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, anche in rapporto ad altre e precedenti interrogazioni sul contrabbando, che finora non risulta abbiano avuto risposta, quali iniziative il ministro ritenga di dover prendere con tutta urgenza per stroncare il dilagante contrabbando, in particolare, di sigarette.

Si tratta, come tutti sanno, di un illecito penale, che nessuno colpisce e che lede in maniera gravissima gli interessi non solo dello Stato, ma anche, e in fin dei conti, soprattutto della categoria dei tabaccai; cioè di oltre 50 mila lavoratori, le cui spese sono aumentate di pari passo con l'aumento delle imposte e del costo della vita. (14917)

RISPOSTA. — Il fenomeno del contrabbando è attentamente seguito dagli organi responsabili ed in particolare dal comando generale della guardia di finanza che, pur nei limiti imposti dalle proprie possibilità e dalle esigenze di tutela degli altri non meno importanti settori di servizio, ha potenziato al massimo, in uomini, mezzi ed attrezzature, l'azione di contrasto al confine di terra e di mare, presso le principali dogane ed in tutto il territorio nazionale.

Infatti, attualmente, circa il 44 per cento delle prestazioni del corpo nei vari settori operativi, sono dirette a tale azione di vigilanza, che ha registrato un progressivo incremento di risultati, tanto che, nell'arco dell'anno 1965, sono stati sequestrati 2.112 mezzi di trasporto,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1966

di cui 90 natanti e, limitatamente ai generi più significativi, chilogrammi 251.088 di tabacchi e chilogrammi 264.284 di caffè.

Nel quadro dei provvedimenti presi in esame per stroncare o comunque contenere il fenomeno del contrabbando, è stato fra l'altro studiato l'eventuale adeguamento delle attuali sanzioni, come proposto anche in sede di precedenti interrogazioni parlamentari: si è dovuto riconoscere che le pene previste dalla vigente legislazione costituiscono già valida remora alle illecite operazioni.

Le pena edittale è infatti severa e nei casi di recidiva, oltre all'inasprimento delle sanzioni pecuniarie, sono erogate in determinati casi anche pene detentive. Inoltre, per scoraggiare le illecite iniziative, sono previsti l'immediato sequestro di mezzi di trasporto usati per commettere contrabbando e l'esclusione della definizione amministrativa per i recidivi.

Si conclude fornendo assicurazione che da parte degli organi competenti è già stata adeguatamente sensibilizzata l'azione di contrasto al fenomeno del contrabbando, soprattutto in materia di tabacchi lavorati esteri, attesa fra l'altro l'esigenza, richiamata nell'interrogazione in oggetto, di salvaguardare dai negativi riflessi dell'attività delittuosa di che trattasi i legittimi interessi della categoria dei rivenditori di generi di monopolio.

Il Ministro: PRETI.

ALPINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se intenda o meno applicare d'ufficio l'articolo 6 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 333 (testo unico comunale e provinciale) per annullare, causa patente violazione di legge, la delibera 26 aprile 1965 della giunta provinciale di Vercelli (ratificata dal consiglio provinciale il 24 maggio 1965), con la quale, confermando uguale delibera 21 gennaio 1965 già rinviata dalla giunta provinciale amministrativa, si è disposta la cessione in proprietà ai dipendenti che ora li occupano, di tutti gli alloggi compresi nel demanio della provincia, escludendo la riserva del 20 per cento degli alloggi medesimi, disposta tassativamente dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959.

Si fa tra l'altro presente:

1) che in precedenti delibere in materia la giunta provinciale di Vercelli aveva deciso prima (5 ottobre 1960) di escludere la cessione e poi (9 maggio 1963) di effettuarla con la riserva del 20 per cento citata;

2) che la cessione viene praticata con ulteriore sconto del 20 per cento, in aggiunta al

30 per cento previsto dalla legge, sul prezzo di perizia;

3) che gli alloggi in questione possono ritenersi di servizio (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959) in quanto locati « in relazione alla sussistenza del rapporto di impiego », su contratto « risolto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto d'impiego »;

4) che la riserva del 20 per cento sarebbe realizzabile con estrema praticità, corrispondendo a un organico complesso di fabbricato, e che essa è di stretto interesse della provincia, perché la disponibilità di alloggi a locazione favorevole agevola l'acquisizione di validi funzionari, specie nei posti di difficile copertura.

Si chiede poi di sapere se il ministro ritenga seriamente compatibile col preciso disposto dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 la motivazione adottata dalla giunta provinciale amministrativa di Vercelli per approvare, modificando il precedente atteggiamento, la delibera 26 aprile 1965 della giunta provinciale: e cioè che la riserva del 20 per cento possa essere « recuperata » in futuro, su nuove o del tutto ipotetiche costruzioni. (12632)

RISPOSTA. — Nel 1953, l'amministrazione provinciale di Vercelli ebbe a costruire un complesso di alloggi popolari con il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 luglio 1949, n. 403, che prevedeva agevolazioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.

L'ente assegnò gli alloggi in locazioni ai propri dipendenti, previo l'espletamento di un apposito concorso fra gli aspiranti, secondo i criteri previsti da un disciplinare adottato con deliberazione consiliare del 16 settembre 1953, n. 1249, che accordavano la preferenza ai dipendenti sprovvisti di alloggio o provvisti di alloggio insufficiente in relazione al carico familiare.

Successivamente venne emanato il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, il quale ha prescritto la cessione in proprietà, fra gli altri, degli alloggi di tipo popolare ed economico costruiti dalle province con il contributo dello Stato, (vedi articolo 1, n. 5), con esclusione di quelli « la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione *in loco* di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni » (vedi articolo 2, lettera *b*) e di una quota pari al 20 per cento degli alloggi da cedere (vedi articolo 3, primo comma).

Con deliberazione del 5 ottobre 1960, n. 1224, il consiglio provinciale ritenne che gli alloggi a suo tempo costruiti e assegnati ai propri dipendenti rientrassero tra quelli esclusi dalla cessione agli assegnatari, ai sensi dell'articolo 2, lettera b) del citato decreto del Presidente della Repubblica 1959, n. 2, ma, tenuto anche conto dell'avviso contrario espresso dal Ministero dei lavori pubblici, con deliberazione del 9 maggio 1963, n. 643, riesaminò le proprie precedenti determinazioni stabilendo di dare esecuzione alle disposizioni di legge.

Per altro, la giunta provinciale, con deliberazione del 25 gennaio 1965, ratificata dal consiglio il 15 febbraio 1965, ha deciso di cedere anche la quota del 20 per cento degli alloggi a suo tempo riservata ai sensi dell'articolo 3, primo comma, impegnandosi a ricostituire tale quota in occasione di future costruzioni di alloggi.

Allo stato, la procedura prevista per la cessione in proprietà di che trattasi non è stata ancora ultimata.

Tutto ciò premesso si fa presente:

a) che gli alloggi popolari costruiti dalla provincia di Vercelli nel 1953 sono soggetti a cessione in proprietà agli assegnatari, in adempimento al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2; in quanto tali alloggi vennero costruiti con il contributo dello Stato, allo scopo di incrementare le costruzioni edilizie, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Il prezzo delle cessioni è determinato, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, da un'apposita commissione, con sede presso l'ufficio del genio civile, nominata o presieduta dal provveditore regionale alle opere pubbliche e composta dall'intendente di finanza e dall'ingegnere capo del genio civile.

Proprio la suddetta commissione, nella propria competenza, ha apportato la riduzione del 20 per cento sul prezzo di cessione proposto dalla provincia in base alle risultanze della perizia di stima disposta dall'amministrazione stessa.

La disposizione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1959, n. 2, secondo la quale deve essere esclusa dalla cessione in proprietà una quota pari al 20 per cento degli alloggi da cedere, è tassativa e pertanto la provincia di Vercelli non può derogarvi.

Al riguardo sono state impartite a quella prefettura precise istruzioni affinché la suddetta amministrazione si conformi alla cennata norma.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

AMBROSINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi che hanno bloccato lo sviluppo della trattativa circa la cessione all'amministrazione comunale di Verona dell'area dell'arsenale di 71 mila metri quadrati.

In particolare l'interrogante desidera sapere perché tale trattativa sia stata arenata proprio dopo la delibera del 10 marzo 1961 con la quale il consiglio comunale, impegnandosi a destinare l'area a pubblico giardino, stanziava per l'acquisto la somma di 550 milioni di lire. (14054)

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Verona approvò nel 1961 uno schema di atto di permuta relativo all'acquisto del locale arsenale militare, sede della direzione di artiglieria, dietro contropartita, a favore dell'amministrazione militare, di un nuovo compendio da costruirsi a spese del comune stesso.

Senonché solo in data 23 dicembre 1965 l'amministrazione comunale ha sottoposto la planimetria recante l'individuazione dell'area proposta per la nuova costruzione ai competenti organi tecnici militari, da parte dei quali sono ora in corso gli studi necessari per accertare l'idoneità di tale area per l'eventuale costruzione della nuova sede della direzione di artiglieria.

Il Ministro della difesa: TREMELLONI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali viene negata in Montesano sulla Marcellana (Salerno) l'assistenza dell'E.C.A. ai pensionati dell'I.N.P.S., notoriamente poverissimi. (14963)

RISPOSTA. — Premesso che questo Ministero, nel pieno rispetto delle facoltà e delle attribuzioni che la legge istituzionale conferisce agli E.C.A., non ha mai interferito nell'attività assistenziale degli enti stessi, lasciando i rispettivi comitati amministrativi liberi di decidere sui destinatari e sulla misura dell'assistenza, nei limiti delle disponibilità di bilancio, si fa presente, per quanto attiene al caso segnalato, che il comitato amministrativo dell'E.C.A. di Montesano sulla Marcellana con deliberazione in data 20 novembre 1965, ha revisionato l'elenco delle persone ammesse al beneficio dell'assistenza, nell'intento di ri-

durre il numero degli iscritti da 170 a 120 unità, in modo da consentire — compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'ente, costituite soltanto dal contributo dello Stato — una assistenza più rispondente in favore dei poveri che non dispongono di alcun capitale e, quindi, nemmeno della risorsa rappresentata dalla pensione previdenziale.

A tal fine, detto comitato, in sede di revisione dell'elenco ha ritenuto di escludere dal beneficio dell'assistenza i pensionati dell'I.N.P.S. la cui situazione familiare è stata tuttavia ben vagliata, tanto che, in alcuni casi, pur essendo stata disposta la cancellazione del titolare della pensione, il beneficio dell'assistenza è stato concesso ad un suo familiare in precarie condizioni di salute.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

AMODIO. — *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero, della marina mercantile e delle finanze.* — Per conoscere:

a) se siano informati del fatto che continua, con ritmo crescente, l'illecita introduzione in Italia di pescato giapponese, con certificato di origine spagnolo, provocando gravissime conseguenze di mercato;

b) se venga ravvisata l'opportunità — per evitare la continuità dell'illegale traffico speculativo — di assoggettare il pescato (molluschi inclusi), importato dalle Isole Canarie, al regime delle licenze d'importazione secondo quanto previsto dall'articolo 115 del trattato di Roma, che consente agli Stati membri di adottare direttamente le misure necessarie per ovviare agli illeciti episodi lamentati;

c) se sia soprattutto indispensabile accertare se a Las Palmas esistano eventuali pericolose connessioni con i titolari di agenzie marittime rappresentanti di compagnie pescherecce nipponiche;

d) se infine sia riconosciuto opportuno dare avvio ad una politica di restrizione alle importazioni di prodotti ittici, anche per evitare, ad esempio, che prodotti tipici delle acque del Senegal e della Mauritania giungano in Italia — come si verifica attualmente — attraverso il porto di Anversa con certificato d'origine belga, aumentando tali episodi speculativi la più seria angustia e determinando le più severe conseguenze per l'economia del nostro armamento peschereccio oceanico.

(14096)

RISPOSTA. — Il problema che si segnala è da tempo seguito dalle amministrazioni competenti. Sin dal 1963, con circolare del 4 ottobre,

n. 3660, il Ministero delle finanze — sulla base di informazioni pervenute dalla nostra ambasciata in Tokyo — ha impartito alle dogane istruzioni perché venissero adottate adeguate misure di controllo, per impedire il ripetersi di casi di illecita introduzione di pesce giapponese accompagnato da certificati di origine di altra nazionalità, in particolare da certificati rilasciati dalle autorità di Las Palmas (Canarie).

Allo stesso fine inoltre la nostra ambasciata in Madrid venne pregata di interessare le autorità spagnole, per pregarle di svolgere ogni opportuna azione presso gli enti competenti affinché rilasciassero i certificati di origine solo dopo i più severi accertamenti.

Non è dubbio, per altro, che — per la posizione particolare delle isole Canarie che si trovano nei pressi di una zona dove operano flotte pescherecce di tutte le nazionalità — esiste una obiettiva difficoltà di fatto quanto all'accertamento dell'effettiva origine del pesce all'atto del rilascio dei certificati. Infatti, nel periodo intercorrente fra la cattura e la spedizione, il pescato forma sovente oggetto, sia nel porto o nei frigoriferi di Las Palmas, sia persino in alto mare, di operazioni di selezione e di conservazione, oppure viene mescolato con altre partite di pesce di diversa provenienza.

In considerazione di tale stato di cose, attualmente la camera di commercio di Las Palmas, che rilascia i certificati di origine, si limita a riportare nel certificato stesso la dichiarazione dell'esportatore precisando che questi ne assume l'esclusiva responsabilità.

Per parte loro, i nostri uffici consolari nelle isole Canarie provvedono soltanto a legalizzare la firma del funzionario autorizzato dalla camera di commercio di Las Palmas, senza entrare nel merito delle certificazioni effettuate dalla camera di commercio stessa.

Le competenti amministrazioni continuano comunque a ricercare ogni possibile soluzione, che consenta di rendere più rigoroso il controllo dell'origine delle partite di pesce presentate all'importazione. Il Ministero delle finanze ha rinnovato, ancora da ultimo con la circolare del 23 dicembre 1965, n. 8201, le istruzioni in tal senso alle dogane.

D'altra parte, un funzionario della nostra ambasciata a Madrid si è recato espressamente alle isole Canarie, ed ha svolto sul posto un'approfondita inchiesta.

Tale inchiesta ha confermato la difficoltà di accertare l'origine del pescato in transito da Las Palmas, per il verificarsi di frequenti

casi di scambi e trasbordi di prodotti ittici tra le navi delle diverse flotte pescherecce, non solo del resto dalle navi giapponesi verso le altre, ma anche in senso inverso, sovente al fine di adeguare il carico di ciascun battello alle esigenze del proprio mercato nazionale.

In seguito poi a rinnovati passi della stessa ambasciata in Madrid presso le competenti autorità spagnole, la camera di commercio di Las Palmas ha disposto, a partire dal 5 febbraio 1966, che i certificati di origine indicino in avvenire, sempre sotto la responsabilità degli esportatori, anche il nome e la nazionalità di bandiera della nave che ha effettuato la cattura, nonché altri elementi atti a determinare l'origine del carico, quali eventuali trasbordi effettuati. Di tale misura sono già informate le nostre competenti autorità doganali.

Sembra in ogni modo, dai dati disponibili, che il problema abbia presentato negli ultimi tempi minore rilevanza. Le statistiche relative alle importazioni in Italia di pesce di provenienza dalle Canarie mostrano infatti che gli arrivi, dopo aver registrato una punta massima nel 1963, hanno tendenza a diminuire. La quantità di pesce in partenza dalle isole Canarie verso l'Italia è stata nel 1962 di 3.236 tonnellate, nel 1963 di 5.140 tonnellate, nel 1964 di 1.564 tonnellate e nel 1965 di 712 tonnellate.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: LUPIS.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se rispondano a verità le notizie apparse di recente sulla stampa circa l'esclusione delle refezioni scolastiche dal programma di assistenza alimentare dell'amministrazione aiuti internazionali; e, nella eventualità che la notizia sia fondata, quali provvedimenti intenda assumere per evitare la carenza di contributi necessari al buon funzionamento dei refettori scolastici a favore degli alunni delle scuole elementari e medie, in particolare delle zone montane e depresse. (13310)

RISPOSTA. — La decisione cui è pervenuta l'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali di limitare, a partire dal 1° ottobre 1965, il suo programma di intervento alle scuole materne, agli asili ed agli istituti di ricovero per anziani — con esclusione, quindi, dell'assistenza alle scuole d'obbligo ed agli istituti educativi — è stata imposta dalla situazione sempre più critica in cui è venuta a trovarsi l'amministrazione stes-

sa, a motivo prima della riduzione e poi della sospensione degli aiuti in viveri erogati dagli Stati Uniti d'America.

In seguito a trattative conclusesi nel novembre 1965 con esito positivo, l'A.A.I. ha ottenuto dai competenti organi governativi degli U.S.A. la cessione a prezzi agevolati di un certo quantitativo di prodotti alimentari, da utilizzare per l'assistenza alimentare svolta dalla stessa A.A.I.

Il programma delle refezioni scolastiche potrà essere così effettuato sia pure in misura ridotta rispetto al passato; a tal fine è altresì in corso di predisposizione, d'intesa col Ministero del tesoro, un provvedimento diretto ad assicurare la necessaria integrazione del contributo statale all'A.A.I.

Per quanto concerne, comunque, una futura, organica soluzione del problema dell'assistenza scolastica, si fa presente che essa resta condizionata alla attuazione delle nuove provvidenze indicate nelle linee direttive del programma di sviluppo della scuola.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
GASPARI.

BARTOLE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se, mancando tuttora una direttiva comunitaria in materia, ritenga di dover prorogare, in attesa delle preannunciate decisioni M.E.C., l'autorizzazione all'impiego di acido benzoico e suoi derivati nella conservazione delle bibite analcoliche e bevande gassate ivi compresi i succhi di frutta che, in forza della lettera A) del titolo 1° del decreto ministeriale 31 marzo 1965, sugli additivi chimici, verrà a scadere col 31 dicembre 1965.

L'interrogante tiene a sottolineare la necessità di evitare al settore il non indifferente onere derivante dalla messa in atto di impianti di pastorizzazione fintantoché non vengano emanate le previste norme unificate a livello C.E.E. (13900)

RISPOSTA. — L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, prescrive che la conservazione delle bevande analcoliche gassate e non gassate deve essere assicurata mediante trattamento termico, riconosciuto idoneo dall'autorità locale.

Fin dalla predetta data, molte imprese hanno chiesto, a più riprese, a quest'amministrazione che fosse consentito, in via provvisoria, l'impiego di conservativi chimici per aver modo di provvedere, entro un termine adeguato, all'approntamento di attrezzature particolarmente costose.

Allo scopo di non appesantire i bilanci di molte aziende, questo Ministero ha concesso varie proroghe per l'applicazione del citato articolo 9, delle quali l'ultima veniva a scadere il 31 dicembre 1965.

Tuttavia, per venire incontro, ancora una volta, alle numerose richieste da parte delle associazioni interessate, questo Ministero con decreto del 19 febbraio 1966, ha concesso un'ulteriore proroga, consentendo l'impiego dell'acido benzoico e dei suoi derivati nella produzione di bibite analcoliche fino al 31 dicembre 1966.

Il Ministro: MARIOTTI.

BERLINGUER MARIO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere se intendano revocare le disposizioni impartite, relative alla non applicazione dell'aumento del secondo 30 per cento ai pensionati dei corsi speciali militari e alla pratica eliminazione delle 24 mila lire, indennità di caroviveri per i pensionati salariati dello Stato; condotta, questa, che venne vivamente deplorata nel grande convegno nazionale dei pensionati statali che si tenne il 27 e 28 novembre a Bologna indetto dalla Federazione pensionati italiani. (14657)

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754, emanato in attuazione della legge di delega 5 dicembre 1964, n. 1268, stabilisce, all'articolo 1, il raddoppio dell'integrazione temporanea mensile prevista, per la generalità dei pensionati, dall'articolo 1 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, e prevede all'articolo 2, in conformità di quanto disposto dall'articolo 5 della stessa legge di delega, che il nuovo importo dell'integrazione temporanea non può, in nessun caso, superare l'incremento mensile lordo che subirebbe la pensione ove si considerassero, ai fini della sua liquidazione, gli stipendi, le paghe e le retribuzioni che spetteranno a decorrere dal 1° marzo 1966 e gli eventuali assegni o indennità pensionabili dovuti alla medesima data, i cui importi sono stati determinati secondo i criteri dettati dalla suddetta legge di delega. L'articolo 2 dispone, altresì, che per i pensionati che fruiscono dell'assegno temporaneo previsto dall'articolo 6 della legge 30 gennaio 1963, n. 43, va tenuto conto, ai fini predetti, anche di tale assegno in aggiunta alla pensione in godimento.

L'articolo 4 del ripetuto decreto stabilisce, poi, che l'integrazione temporanea si considera agli effetti della determinazione della misura della pensione di cui all'articolo 17

del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 per la concessione dell'assegno di caroviveri previsto nella cifra massima di lire 24 mila annue per i titolari di pensioni dirette fino a lire 400 mila annue lorde e per i titolari di pensioni indirette e di reversibilità fino a lire 300 mila annue lorde. Ai titolari di pensioni d'importo compreso fra lire 400 mila e lire 424 mila nonché fra lire 300 mila e lire 324 mila il caroviveri è previsto in misura differenziale.

In sostanza, il citato decreto n. 754 ha voluto evitare — uniformandosi alla norma contenuta nel 1° comma dell'articolo 5 della legge delegante — che per effetto del raddoppio dell'integrazione temporanea alcune categorie di pensionati venissero a fruire di un trattamento complessivo di importo superiore a quello che sarebbe derivato dalla riliquidazione della pensione sulla base dei predetti nuovi stipendi, paghe e retribuzioni conglobati e degli altri assegni pensionabili spettanti dal 1° marzo 1966.

Il suddetto articolo 2 del decreto n. 754 trova applicazione per talune categorie di pensionati civili (ex magistrati) e militari ed in particolare per i sottufficiali di truppa dell'arma dei carabinieri e delle forze di polizia. L'articolo 4 opera, viceversa, per tutte le categorie di pensionati, compresi i salariati, provviste dell'assegno di caroviveri e per le quali la concessione dell'integrazione temporanea è produttiva di effetti ai fini della corrispondenza dell'assegno stesso.

Da ciò consegue che non tutte le categorie di pensionati vengono a beneficiare dell'integrazione temporanea nella misura prevista dall'articolo 1 del sopra cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 754.

Agli stessi criteri informativi del ripetuto decreto n. 754 si adegua la circolare del 12 luglio 1965, n. 55, con la quale sono state impartite istruzioni alle amministrazioni ed agli uffici per l'applicazione del decreto medesimo.

Per i sottufficiali e militari di truppa, ricorrendo l'applicazione del citato articolo 2 del decreto n. 754, con la cennata circolare n. 55 si è reso necessario disporre la compilazione, da parte delle amministrazioni centrali competenti, di un progetto teorico della pensione che spetterebbe agli interessati in base agli stipendi o paghe ed agli altri assegni pensionabili previsti a decorrere dal 1° marzo 1966, al fine di porre in grado le direzioni provinciali del tesoro di determinare l'esatta misura dell'integrazione temporanea da cor-

rispondere. Con la stessa circolare — la quale non contiene alcuna disposizione nel senso che il raddoppio dell'integrazione temporanea, in parola non si applica al cennato personale militare — è stata autorizzata per altro la concessione a favore del personale stesso, ove possibile, di un acconto mensile, in attesa dell'applicazione integrale nei loro confronti del ripetuto decreto n. 754, allorché le direzioni provinciali del tesoro avranno ricevuto il predetto progetto teorico di pensione.

Si soggiunge che per alcune delle suddette categorie di personale militare (appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti delle forze di polizia cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1964) per le quali dalle esperienze acquisite nella compilazione dei suddetti progetti teorici è risultato che non opera la disposizione limitativa contenuta nell'articolo 2, con circolare del 3 dicembre 1965, n. 102, è stata disposta la concessione, con effetto dal 1° luglio 1965, dell'integrazione temporanea nella misura del 60 per cento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: AGRIMI.

BIAGGI FRANCAANTONIO E BASLINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se intenda intervenire per sanare la situazione venutasi a creare nell'ospedale di Circolo di Melzo (Milano) a seguito delle irregolarità formali e sostanziali di atti compiuti in questi ultimi anni dall'amministrazione dell'ospedale stesso. In particolare chiedono se siano compatibili con la corretta gestione ospedaliera i seguenti atti:

- 1) mancanza da anni del segretario di ruolo;
- 2) irregolare gestione dei fondi provenienti da compensi mutualistici;
- 3) esautoramento del direttore di ruolo e carenza del servizio relativo;
- 4) stato di permanente litigiosità fra amministrazione ed alcuni sanitari, fra i quali i due primari di ruolo.

Gli interroganti chiedono se il ministro ritenga, nell'interesse della pubblica assistenza, provvedere ad una ispezione ministeriale che sia sottratta alle suggestioni e alle influenze politiche locali con garanzia, cioè, di assoluta obiettività. (8941)

RISPOSTA. — L'amministrazione ospedaliera del nosocomio di Circolo di Melzo, è stata invitata ad istituire in pianta organica il posto di segretario ed intervenuta l'approvazione del provvedimento istitutivo, ad ema-

nare il bando di concorso per la copertura del posto.

Da ispezione disposta dal ministro, non è emersa alcuna irregolarità nella gestione dei fondi provenienti dai compensi mutualistici.

Invero, l'amministrazione corrisponde ad ogni sanitario un acconto mensile unitamente allo stipendio aggirantesi sull'80 per cento circa dell'importo presunto spettante sulla base degli accertamenti degli anni precedenti.

Non esiste presso il citato ospedale un direttore sanitario di ruolo, bensì un incaricato.

L'amministrazione ospedaliera, a seguito d'impugnativa esperita in via giurisdizionale ovvero l'istituzione del posto di direttore sanitario, non ha ritenuto di provvedere alla copertura del posto stesso mediante la procedura del pubblico concorso fino alla decisione del gravame.

Comunque, da accertamenti espletati, non sono emersi elementi atti a dimostrare il lamentato esautoramento del direttore sanitario incaricato e ad evidenziare carenze nell'applicazione del servizio.

Le controversie insorte tra i sanitari dell'amministrazione ospedaliera sono pendenti davanti agli organi di giustizia amministrativa, che, di certo, non mancheranno di adottare, nell'ambito della loro esclusiva competenza, i provvedimenti del caso.

Si soggiunge, infine, che, allo scopo di eliminare alcuni inconvenienti riscontrati in sede d'ispezione ministeriale, sono state impartite delle direttive all'amministrazione ospedaliera per il rispetto da parte del primario chirurgo e degli altri sanitari dell'obbligo di risiedere *in loco* e per l'adozione di provvedimenti atti ad adeguare l'attrezzatura ospedaliera e i locali alle esigenze sanitarie della popolazione con particolare riguardo all'istituzione del servizio d'isolamento per malati infettivi.

Il Ministro: MARIOTTI.

BIAGGI FRANCAANTONIO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se intenda impartire istruzioni sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, riguardante la riserva alle industrie meridionali del 30 per cento delle forniture a enti pubblici, nel senso che tale percentuale si deve riferire ai singoli componenti merceologici delle forniture complete, e non a settori assorbenti sul totale delle forniture una aliquota in numerario pari al 30 per cento.

Succede infatti che, in base ai criteri seguiti dagli enti pubblici nella aggiudicazione

delle forniture, si attribuisca spesso l'intero ammontare dei componenti di forniture complesse a industrie meridionali, lasciando senza lavoro le industrie già affermate dell'Italia del nord e del centro negli stessi settori. Questa prassi induce a un irrazionale sviluppo dell'attività industriale in quei settori di forniture corrispondenti a sviluppi normali settoriali già coperti dagli impianti nazionali esistenti.

Un caso caratteristico, che può essere citato a titolo di esempio, è quello di conduttori nudi di rame e di alluminio che sono componenti degli impianti di trasporto e di distribuzione di energia elettrica e di trazione e che ne costituiscono una aliquota pari o di poco superiore al 30 per cento dell'ammontare complessivo degli impianti da fare e quindi da approvvigionare. Ne consegue che, ad esempio, i numerosi trafiletti della provincia di Brescia che occupano migliaia di operai vedono gradualmente ridursi il lavoro, con la conseguenza non lontana di dover provvedere a licenziamenti per insufficienza di commesse.

La situazione che si sta creando in questo particolare settore è così preoccupante che sembra all'interrogante indilazionabile il chiarimento interpretativo alla legge citata 26 giugno 1965, n. 717. (14975)

RISPOSTA. — Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, si sono svolte numerose riunioni tra rappresentanti di questo Comitato e del Ministero dell'industria e commercio.

Le intese raggiunte hanno portato alla formulazione dello schema di regolamento di esecuzione di cui all'ultimo comma del richiamato articolo 16. Tale schema, attualmente in fase di perfezionamento, nel disciplinare concretamente le modalità di applicazione della agevolazione, provvederà ad eliminare o, quanto meno, a ridurre notevolmente l'inconveniente segnalato dall'interrogante.

Il Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno: PASTORE.

BIGNARDI. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se, in considerazione del minaccioso diffondersi dell'epidemia aftosa in molti paesi europei ed extraeuropei, ed al fine di tutelare gli allevamenti nazionali, intendano proibire l'importazione di bestiame dai paesi dove l'infezione è attualmente diffusa. (14763)

RISPOSTA. — Questa amministrazione, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico na-

zionale nei confronti della grave epizoozia di afta che va diffondendosi in molti paesi europei ed extraeuropei, ha già adottato i dovuti provvedimenti. Infatti con ordinanze ministeriali del 30 aprile, 30 novembre e 26 dicembre 1965 sono stati posti i divieti di importazione dei ruminanti, dei suini vivi e delle relative carni rispettivamente dalla Repubblica federale tedesca, dalla Svizzera e dall'Olanda.

Inoltre, con disposizioni emanate direttamente ai dipendenti uffici veterinari provinciali e di confine in data 27 dicembre e 30 novembre 1965, sono state revocate le autorizzazioni per l'importazione di ruminanti e suini provenienti dalla Colombia e dalla Repubblica democratica tedesca, rilasciate ai sensi dell'articolo 49 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Infine con ordinanza ministeriale 1° dicembre 1965 sono state emanate opportune disposizioni affinché tutti i ruminanti provenienti da paesi europei e destinati in Italia vengano vaccinati all'origine con vaccino anti-aftoso trivalente.

È stato provveduto altresì a disporre all'interno del nostro paese l'obbligatorietà della vaccinazione anti-aftosa, in 29 province, con un onere di oltre 1 miliardo a carico dell'erario.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

BOLOGNA, BARBI, BELCI E CAVALLARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'I.A.C.P. della provincia di Roma non rispetta gli obblighi derivanti dall'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 187, e successive proroghe, in forma dei quali dovrebbe riservare ai profughi il 15 per cento degli alloggi in assegnazione.

Gli interroganti desiderano rilevare che, sulla base delle citate disposizioni legislative, al 31 dicembre del 1963 ben 501 alloggi I.A.C.P. avrebbe dovuto assegnare ai profughi, mentre sinora dei 501 alloggi non ha assegnato ai profughi neppure uno, nonostante — a quanto risulta agli interroganti — non gli siano mancati i richiami al dovere di osservare la legge.

Gli interroganti chiedono al ministro se ritenga necessario e doveroso un suo diretto intervento presso l'I.A.C.P. di Roma al fine di sanare la lamentata situazione. (8094)

RISPOSTA. — La mancata assegnazione degli alloggi che l'I.A.C.P. di Roma da tempo avrebbe dovuto mettere a disposizione dei profughi è stata addebitata dall'istituto alla

necessità di far fronte ad alcuni impegni improrogabili, alla occupazione abusiva di 314 alloggi ed al fallimento dell'impresa appaltatrice dei lavori per la costruzione di altri 114 appartamenti.

La prefettura di Roma, allo scopo di avviare a normalizzazione tale situazione, fin dallo scorso anno, tenuto conto che presso il comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche erano in corso di approvazione progetti per la costruzione di alloggi popolari per un importo complessivo di un miliardo e cinquecento milioni, rivolgeva nuovo invito all'I.A.C.P. affinché includesse nel piano costruttivo le aliquote arretrate degli alloggi da mettere a disposizione dei profughi.

Il Ministero dei lavori pubblici ha chiarito da parte sua, che, in virtù della nuova disciplina delle assegnazioni degli alloggi popolari ed economici, stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, spetta ora alla commissione provinciale, istituita ai sensi dell'articolo 10 di detto decreto legislativo, di provvedere in ordine al problema del graduale recupero degli alloggi destinati alla categoria dei profughi.

Su invito dello stesso Ministero, l'I.A.C.P. di Roma ha dato assicurazione che non mancherà di segnalare tale problema alla suddetta commissione provinciale per i provvedimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

BOLOGNA. — *Ai Ministri delle finanze e degli affari esteri.* — Per sapere se, a conoscenza delle norme restrittive, introdotte recentemente dagli uffici doganali dipendenti alle importazioni di prodotti alimentari dalla Jugoslavia e dalla zona B, amministrata dalla Jugoslavia, da parte di cittadini italiani muniti di passaporto le quali avvenivano nella misura consentita dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, il ministro delle finanze intenda intervenire con urgenza per far prontamente revocare detto provvedimento che appare arbitrario e che ha destato vivissimo malumore nella cittadinanza triestina.

L'interrogante inoltre, di fronte alle voci di una modificazione dell'articolo 38 dell'accordo di Udine per il traffico e il transito di frontiera tra Italia e Jugoslavia e tra Italia e zona B del 20 agosto 1955 da concordarsi bilateralmente in sede internazionale, o di una sua unilaterale interpretazione restrittiva, chiede di conoscere quali siano le reali intenzioni sia del ministro delle finanze

sia del ministro degli affari esteri per la parte della loro specifica competenza, ai quali desidera tuttavia far conoscere preventivamente la decisa contrarietà della cittadinanza triestina che attende, semmai, un provvedimento per l'acquisto del carburante a prezzo agevolato e non già il ritorno a restrizioni condannate come illegittime ed ingiustificate dalla magistratura ordinaria. (15038)

RISPOSTA. — A termini dell'accordo che disciplina il traffico di frontiera italo-jugoslavo nelle zone adiacenti alla linea di confine e di demarcazione, i residenti in dette zone, che sono muniti di speciali documenti di transito previsti dall'accordo stesso, hanno diritto ad importare in esenzione dal territorio del paese confinante, determinati quantitativi di generi alimentari tra cui:

1) un chilogrammo di carne fresca e un chilogrammo di formaggio, quindicinalmente, per i produttori agricoli e per gli operai e gli impiegati;

2) 0,500 chilogrammi di carne fresca e 0,250 chilogrammi di formaggio o di burro per gli altri frontalieri, cui è dato di attraversare il confine, soltanto 4 volte al mese.

Il traffico finora si è svolto normalmente, nei limiti quantitativi stabiliti dall'accordo, sulla base dei documenti anzidetti, che davano la possibilità di svolgere i necessari controlli.

Ora però, a seguito della recente abolizione dei visti consolari da e per la Jugoslavia, i frontalieri residenti nel territorio italiano, allo scopo di avere maggiore libertà di transito, in luogo del lasciapassare, preferiscono avvalersi del normale passaporto e intendono beneficiare di maggiori facilitazioni, invocando a tal fine l'articolo 14, p. 10 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi di importazione, approvata con il decreto presidenziale 26 giugno 1965, n. 723.

Detto articolo, in particolare, prevede la esenzione dai diritti doganali « per la carne fresca in quantità non eccedente i 4 chilogrammi e per il formaggio, burro e latte in quantità non eccedente i 2 chilogrammi sempre che tali generi siano destinati ad essere consumati nei comuni di frontiera ».

Per contro gli organi doganali locali, previo assenso del Ministero delle finanze, hanno ritenuto di potere consentire ai frontalieri titolari di passaporto la importazione in esenzione nelle quantità massime stabilite dall'accordo.

Pertanto nessuna particolare misura restrittiva è stata adottata al trattamento concesso in passato.

Non riesce possibile d'altra parte accedere alla richiesta dei frontalieri di avvalersi illimitatamente dei benefici previsti dalle citate disposizioni preliminari alla tariffa, in quanto trattasi di norma di carattere generale che, per altro, non determina, ai fini della sua applicazione, la frequenza degli acquisti nell'altra zona di frontiera e non considera espressamente i frontalieri come beneficiari della franchigia.

Va infatti chiarito che il traffico di frontiera trova una sua particolare disciplina nei diversi accordi bilaterali stipulati con i vari paesi confinanti e, nel caso in esame, dall'accordo di Udine. In sostanza non sembra che la norma dei preliminari alla tariffa possa prevalere sulle disposizioni specifiche contenute negli accordi, di esclusiva applicazione nel traffico di frontiera, che assicurano un trattamento di reciprocità.

Per quanto attiene, poi, alla richiesta intesa a conoscere se rispondano al vero le voci di una modifica dell'articolo 38 dell'accordo di Udine circa le agevolazioni sui carburanti contenuti nei serbatoi delle autovetture in entrata nello Stato, si fa presente che questa amministrazione ha ritenuto di poter concedere la esenzione per tali carburanti solo nei confronti delle persone residenti nel territorio jugoslavo. Ciò per evitare il constatato abuso attuato dai frontalieri nazionali, che eseguono sistematicamente i propri rifornimenti in territorio jugoslavo, approfittando del notevole divario di tassazione.

L'estensione dell'agevolazione dell'articolo 38 ai connazionali costituirebbe per altro un pregiudizievole precedente anche per gli altri valichi di frontiera, con intuibili conseguenze di ordine fiscale e con ripercussioni già lamentate per il commercio delle zone italiane di frontiera.

Si soggiunge che non risulta che la commissione mista permanente italo-jugoslava per l'applicazione dell'accordo di Udine abbia proposto modifiche all'articolo 38 dell'accordo stesso.

In base all'articolo 57 dell'accordo anzidetto, soltanto la commissione mista permanente ha il potere di risolvere le questioni che possano sorgere sull'interpretazione e applicazione dell'accordo stesso. Il disposto di tale articolo implicitamente esclude la possibilità di interpretazioni unilaterali cui si fa cenno nell'interrogazione in oggetto.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

BONEA. — Ai Ministri del tesoro, delle finanze e della difesa. — Per conoscere quali

provvedimenti intendano adottare per venire incontro alle esigenze della categoria delle vittime civili, soprattutto in considerazione della inadeguatezza delle pensioni corrisposte e se ritengano opportuno che il testo unico — attualmente all'esame della commissione governativa — venga esaminato ed approvato nel testo redatto dalla associazione vittime civili di guerra. (14809)

RISPOSTA. — Il problema delle pensioni di guerra è ben presente all'attenzione del Governo che, nonostante l'attuale difficile situazione, ha predisposto apposito provvedimento, concretatosi nella legge 23 novembre 1964, n. 1266, riguardante la concessione di miglioramenti in favore dei pensionati maggiormente meritevoli di considerazione ovvero che necessitano di una migliore assistenza. L'indicato provvedimento ha comportato a carico dell'erario ulteriori oneri di circa 15 miliardi all'anno.

Nel complesso, tenuto conto che la spesa delle pensioni di guerra si aggirerà, nel corrente esercizio, intorno al rilevante importo di 265 miliardi, è agevole constatare come il bilancio statale — per altro impegnato nella politica anticongiunturale — già sostiene oneri ingenti in favore della benemerita categoria degli invalidi di guerra e dei familiari dei caduti.

Inoltre, allo scopo di avviare a soluzione le molteplici questioni che interessano gli invalidi di guerra e i loro congiunti è stata istituita un'apposita commissione, composta di rappresentanti dell'amministrazione e delle associazioni di categoria, incaricata di procedere ad un preliminare approfondito studio della materia per addivenire, nel quadro della programmazione, ad un riassetto organico della legislazione pensionistica. In tale sede vengono, tra l'altro, prese in esame le iniziative riguardanti le vittime civili di guerra.

Nonostante le difficoltà che il lavoro di riordino presenta, la commissione ha già affrontato parte delle questioni demandate al suo esame e sta procedendo, con alacre impegno, nella propria attività.

Allorché la stessa commissione avrà condotto a termine i lavori di competenza, potrà essere studiato il complesso problema nel suo delicato aspetto economico per quei provvedimenti che, ovviamente entro i limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio, sarà possibile adottare, per pervenire al graduale soddisfacimento delle esigenze più urgenti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: BRACCESI.

BOTTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre tempestivamente la proroga dell'autorizzazione (scadente il 31 dicembre 1965) all'impiego dei conservanti attualmente ammessi nella fabbricazione di bibite a base di succhi di agrumi e tuttora permessi in tutti gli Stati membri della C.E.E. (13625)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 13900, del deputato Bartole, pubblicata a pag. 6796).

BOVA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza che Argusto (Catanzaro), centro agricolo calabrese, è uno dei pochi comuni che non ha ancora usufruito dei benefici della edilizia sovvenzionata, e se ritenga di dover intervenire disponendo la costruzione di alloggi popolari che valgano a migliorare le condizioni assolutamente inumane in cui vive la generalità della popolazione.

Gli appelli ripetutamente rivolti dall'amministrazione comunale sono sempre rimasti senza esito positivo, e per la grave situazione di alloggi molti cittadini sono costretti ad emigrare. (12803)

RISPOSTA. — La limitata disponibilità di fondi non ha sinora consentito di adottare favorevole provvedimento per la costruzione di alloggi popolari nel comune di Argusto.

Si assicura, comunque che le necessità abitative di detto comune saranno tenute presenti in sede di predisposizione di programmi costruttivi per ulteriori interventi a favore dell'edilizia economica e popolare.

Il Ministro: MANCINI.

BRANDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i procedimenti amministrativi e civili, con l'indicazione dei nominativi delle parti, della data di inizio e dell'attuale stato dell'oggetto, dei nominativi dei procuratori e difensori, con l'indicazione degli onorari corrisposti, anche in caso di perdita o transazione alle controparti, nonché dei procedimenti definiti, con sentenze o con transazione, indicandone il risultato, nei quali è stato ed è parte il comune di Acerno dal 1960 al 1965. (9851)

RISPOSTA. — In esito alla richiesta formulata dall'interrogante, si unisce un prospetto contenente i dati relativi ai procedimenti civili e amministrativi iniziati nel quinquennio 1960-65, nei quali è stato o è parte il comune di Acerno.

Come è stato anche accertato nel corso di apposita ispezione disposta dalla prefettura di Salerno, i procedimenti in questione hanno tratto origine da squilibri connessi alla situazione di bilancio, in dipendenza dei quali l'amministrazione si è trovata più volte nell'impossibilità di assolvere puntualmente ai propri impegni finanziari.

Per superare tale pregiudizievole situazione, mediante l'indispensabile incentivazione delle fonti di entrata, essendosi rivelate sempre più insufficienti quelle derivanti dal patrimonio boschivo e dal gettito della sovrimposta sui terreni e fabbricati, l'amministrazione comunale, in conformità ai suggerimenti dati dalla prefettura, era venuta nella determinazione di istituire l'imposta di famiglia e quella sulle industrie, commercio, arti e professioni. A tal fine, infatti, era stato convocato il consiglio comunale nei giorni 12 e 22 luglio 1965; ma la prima seduta venne sospesa per le proteste manifestate dal pubblico presente nell'aula consiliare e la seconda fu rinviata in seguito ad un tentativo di invasione della sede municipale compiuto da circa trecento persone.

La civica amministrazione, tenuto conto del malcontento perdurante nell'ambiente locale, ha ritenuto di soprassedere all'attuazione dell'iniziativa, che pur si rende indispensabile ai fini della normalizzazione della pubblica azienda.

La situazione è, pertanto, costantemente seguita dalla prefettura di Salerno, ai fini di ogni ulteriore possibile intervento.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

PROSPETTO ANALITICO DEI PROCEDIMENTI CIVILI ED AMMINISTRATIVI INIZIATI CONTRO O DAL COMUNE DI ACERNO DAL 1960 AL 1965.

N. 1.

a) Parti: dottor Sansone Teresa, farmacista (attore) contro il comune (debitore) e Di Feo Vincenzo (terzo pignorato aggiudicatario di tagli boschivi).

b) Inizio: decreto ingiuntivo 4 giugno 1959 di lire 3.870.094 e spese, per aver fornito medicinali, e successivo atto di pignoramento entrate patrimoniali al terzo Di Feo, in data 2 febbraio 1960, cui si oppose il comune con delibera di giunta n. 8 del 2 febbraio 1960.

c) Oggetto: pagamento medicinali somministrati ai poveri nell'anno 1958 per lire 3.870.094.

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato Giuseppe Lanocita.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1966

e) Onorari difensori del comune: corrisposti in conto lire 51.665. Finora non risulta pervenuta richiesta di saldo. Alla controparte non sono stati corrisposti onorari, essendone stato tenuto conto nel successivo di cui è detto appresso, al n. 16.

f) Procedimento definito con accordo ma successivamente seguito da altro pignoramento con altri creditori (vedasi al n. 16 d'ordine).

N. 2.

a) Parti: Di Sarno Gerardo (attore) contro comune di Acerno (debitore) e Di Feo Vincenzo (terzo pignorato aggiudicatario di tagli boschivi).

b) Inizio procedimento: 30 novembre 1957 con citazione per lire 2.063.577. Pignoramento del 15 aprile 1960 ed opposizione del comune con delibera G. 29 aprile 1960, n. 49; procedimento definito.

c) Oggetto: pignoramento entrate patrimoniali (tagli boschivi) per credito verso il comune per bitumazione strade interne in esecuzione della consigliere 9 luglio 1957, n. 72.

d) Procuratore e difensore del comune: avvocato Giuseppe Lanocita.

e) Onorari difensore del comune: in conto lire 51.665. Nessuna richiesta di saldo è finora pervenuta. Onorari e spese alla controparte: lire 652.045.

f) Procedimento definito con verbale assegnazione pretore Montecorvino Rovella 1° agosto 1960.

g) Risultato: soccombenza del comune.

N. 3.

a) Parti: Riccardi Silvio (attore) contro comune di Acerno (debitore) e Di Feo Vincenzo (terzo aggiudicatario di tagli boschivi).

b) Inizio: atto citazione 24 aprile 1959 per lire 250.000 ed atto di pignoramento per lire 250.000 ed interessi e con spese di lire 43.000. In data 29 settembre 1960 opposto dal comune con delibera consiliare 29 aprile 1960, n. 50.

c) Oggetto: pignoramento entrate patrimoniali (tagli boschivi) per credito verso il comune per impianto elettrico in esecuzione consiliare 17 giugno 1958, n. 64.

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato Giuseppe Lanocita.

e) Onorari ai difensori del comune: in conto lire 51.665. Nessuna richiesta di saldo è finora pervenuta.

f) Procedimento definito con accordo ma successivamente ripreso il pignoramento cumulativo con altri (vedi successivo n. 16).

g) Risultato: accordo fra le parti.

N. 4.

a) Parti: cassa rurale ed artigiana di Fratte (attore) contro comune (debitore).

b) Inizio: decreto ingiuntivo 15 gennaio 1960 di lire 987.720 per sorta capitale;

c) Oggetto: citazione per credito verso il comune dipendente da cessione di credito della ditta Fidia che effettuò la demuscazione in esecuzione delibera del 30 giugno 1959, n. 55. Opposizione del comune di cui alla delibera di giunta 25 gennaio 1960, n. 2.

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato Giuseppe Lanocita. Onorari ai difensori del comune: acconto lire 30 mila. Nessuna richiesta di saldo è finora pervenuta. Onorari e spese alla controparte: nulla.

f) Procedimento definito con accordo fra le parti ma il pignoramento fu ripreso successivamente (vedi successivo n. 16).

N. 5.

a) Parti: Bovi Angelo Andrea appaltatore (attore) contro comune (debitore);

b) Inizio: atto di citazione 5 gennaio 1960 per lire 332.340, interessi e spese. Il comune si oppose con delibera di giunta 25 gennaio 1960, n. 5 per tentare un bonario componimento. Seguì atto di pignoramento a Di Feo Vincenzo (aggiudicatario tagli boschivi) in data 7 maggio 1960 per lire 520.239.

c) Oggetto: pagamento lavori sistemazione pubblici giardini in esecuzione delibera commissariale 16 luglio 1955.

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato Giuseppe Lanocita per il solo atto di citazione 5 gennaio 1960, poiché nessuna opposizione fu fatta al pignoramento.

e) Onorari ai difensori del comune: acconto lire 30 mila, giusta deliberazione di giunta 4 marzo 1960, n. 20. Onorario e spese alla controparte: lire 187.899.

f) Procedimento definito con transazione.

N. 6.

a) Parti: comune (attore) contro Giannattasio Giuseppe (convenuto debitore).

b) Inizio: l'attuale giudizio è stato iniziato con delibera di giunta 29 aprile 1960, n. 51 ma trae origine da una causa iniziata con costituzione di parte civile del comune giusta deliberazione consiliare 13 febbraio 1952.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1966

c) Oggetto: recupero danni e spese a seguito di sentenza passata in giudicato con la quale il Giannattasio (aggiudicatario di taglio boschivo) ed altri, furono riconosciuti colpevoli di furto nei danni del comune per taglio abusivo di numerose piante che erano invece riservate dal taglio.

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato Giuseppe Lanocita e successivamente anche l'avvocato Guido Martuscelli.

e) Onorari e spese alla controparte: acconti corrisposti lire 60 mila più lire 500 mila. Onorari e spese alla controparte: finora nulla.

f) Giudizio non ancora definito.

N. 7.

a) Parti: ditta A.C.A.I. di Milano (attore) contro comune (convenuto debitore).

b) Inizio: procedimento civile iniziato con decreto ingiuntivo 28 maggio 1960 per lire 250 mila e spese, cui si oppose il comune con delibera di giunta 10 giugno 1960, n. 69 e 17 giugno 1960, n. 74.

c) Oggetto: fornitura disinfettanti effettuata al comune con commissione in data 10 febbraio 1959 per lire 250.000.

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato Giuseppe Lanocita di Salerno e avvocato Mario Riccio di Milano (perché la causa era trattata presso il foro di Milano).

e) Onorari ai difensori del comune: acconti corrisposti all'avvocato Lanocita: lire 30 mila; acconti deliberati per l'avvocato Riccio: lire 30 mila. Nessuna richiesta di saldo risulta finora pervenuta. Onorari e spese alla controparte: nulla.

f) Lite transatta per lire 160 mila.

N. 8.

a) Parti: comune (attore) contro pre-sunti occupatori di terreni demaniali.

b) Inizio: 2 settembre 1960 con delibera di giunta n. 109.

c) Oggetto: riapertura operazioni demaniali da parte del commissariato usi civici di Napoli per accertamento usurpatori ed occupatori di terreni demaniali e conseguenti eventuali legittimazioni.

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato Giuseppe Lanocita.

e) Onorari ai difensori del comune: lire 500.000. Onorari e spese alla controparte: nulla.

f) I procedimenti sono stati definiti con ordinanze di legittimazione o di reintegra.

g) Risultato: definito favorevolmente per il comune.

N. 9.

a) Parti: Salvatore Pasquale e Montefusco Domenico (attori) contro comune (debitore) e Di Feo Vincenzo (terzo pignorato aggiudicatario tagli boschivi).

b) Inizio: per i Salvatore, decreti ingiuntivi nn. 249, 250, 251, 252 e 253 del 18 marzo 1960 per complessive lire 8.841.484 e spese seguite da pignoramento al Di Feo di entrate patrimoniali per tagli boschivi del 23 maggio 1960 di lire 9.727.655 e per il Montefusco da atto di pignoramento 7 maggio 1960 di lire 252.050 per sorta capitale e spese.

c) Oggetto: credito del Salvatore di lire 8.841.484 per lavori sistemazione strade interne ed altro di cui le delibere di giunta 15 dicembre 1959, n. 147; 30 maggio 1958, n. 59; 14 novembre 1958, n. 153; 10 marzo 1958, n. 28; consiglio 13 dicembre 1957, n. 128. Credito del Montefusco per fornitura materassi, lire 151.000.

d) Procuratori e difensori del comune: nessuno.

e) Onorari e spese alle controparti: lire 800.211 per il Salvatore ancora da pagare, ma già liquidati con delibera di Giunta 25 agosto 1961, n. 65 e lire 101.600 pagati alla ditta Montefusco.

f) Risultato: definita senza giudizio.

N. 10.

a) Parti: ditta Bosco Contatori (attore) contro comune (debitore) e Sansone Silvio (terzo pignorato aggiudicatario boschivo).

b) Inizio: decreto ingiuntivo 1° luglio 1958 di lire 386.250 seguito da pignoramento entrate patrimoniali per tagli boschivi al Sansone cui si oppose il comune con delibera di giunta 15 maggio 1961, n. 35.

c) Oggetto: Pignoramento entrate patrimoniali per credito della ditta Bosco derivante da fornitura di contatori del 1958 per lire 386.250 e spese complessivamente lire 672.610.

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato Michele Scozia e dottor Francesco Veglia;

e) Onorari ai difensori del comune: lire 50 mila con delibere di giunta 9 settembre 1961, n. 79 e 31 marzo 1963, n. 55. Onorari e spese alla controparte: nulla, perché soccombente.

f) Procedimenti definiti con sentenza favorevole al comune.

N. 11.

a) Parti: Panico Michele e Germani (attori) contro comune (debitore) e Sansone

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1966

Silvio (terzo pignorato aggiudicatario di tagli boschivi).

b) Inizio: citazione 28 settembre 1959 per lire 633.296 seguita da sentenza e poi dall'atto di pignoramento di entrate patrimoniali per tagli boschivi al Sansone, in data 18 marzo 1961, cui si oppose il comune con delibera di giunta 13 aprile 1961, n. 22.

c) Oggetto: pignoramento entrate patrimoniali per credito dei Germani Panico derivante da vendita al comune di suolo occorso per la costruzione della strada « Fosso di Cinzio », interessi, spese ed onorari dei precedenti atti (in complesso lire 1.013.450).

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato Michele Scozia e dottor Francesco Veglia.

e) Onorari ai difensori del comune: acconto lire 30 mila con delibera di giunta 9 settembre 1961, n. 79. Finora non è stata presentata richiesta di saldo. Onorari e spese alla controparte: per l'intero giudizio e per differenza di quanto il pignorato ha versato (lire 1.150.000): lire 516.704.

f) Procedimento definito con sentenza e successivo verbale assegnazione pretore Salerno del 29 gennaio 1962.

g) Risultato: sfavorevole al comune.

N. 12.

a) Parti: comune (parte civile) contro Bovi Gerardo (imputato).

b) Inizio: delibera di giunta 9 settembre 1961, n. 72.

c) Oggetto: costituzione parte civile in procedimento a carico di Bovi Gerardo, fontaniere comunale, imputato di furto di tubi dall'acquedotto comunale.

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato Michele Scozia e dottor Francesco Veglia.

e) Onorari ai difensori del comune: acconti lire 30.000. Finora non presentata richiesta di saldo. Onorari e spese alla controparte: nessuna.

f) Procedimenti definiti con assoluzione dell'imputato.

N. 13.

a) Parti: Freda Mariantonia (attore) contro comune (convenuto).

b) Inizio: atto di citazione 12 marzo 1962 cui si oppose il comune con delibera di giunta 24 marzo 1962, n. 45.

c) Oggetto: controversia di lavoro con la quale l'attore, assunta quale custode dei gabinetti pubblici il 1° agosto 1958 e licenziata

il 17 aprile 1961, chiede una più giusta retribuzione da fissarsi dal magistrato.

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato Dell'Isola Francesco e dottor Francesco Veglia.

e) Onorari ai difensori del comune: acconti corrisposti lire 30 mila.

f) procedimento pendente.

N. 14.

a) Parti: Di Lascio Paolo (attore) contro comune (debitore) e Silvio Sansone (terzo pignorato aggiudicatario tagli boschivi).

b) Inizio: atto di citazione 9 ottobre 1957 di lire 1.468.368 e sentenza 18 gennaio 1958, cui seguì pignoramento al Sansone in data 14 settembre 1961 di lire 968.368 e spese (avendo ricevuto in conto lire 500 mila).

c) Oggetto: pignoramento entrate patrimoniali per credito del Di Lascio derivante da saldo fornitura cemento cantieri n. 08604/L e n. 022918/L per aggiudicazione del 28 giugno 1955 in lire 968.368 e spese.

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato Michele Scozia e dottor Francesco Veglia.

e) Onorari ai difensori del comune: acconti corrisposti: lire 30 mila con deliberazione di giunta 24 marzo 1962, n. 46. Non risulta presentata richiesta di saldo. Onorari e spese alla controparte: nulla perché ognuna delle parti si è accollate le proprie spese.

f) Procedimento definito con transazione.

N. 15.

a) Parti: Di Lascio Paolo (attore) contro comune (debitore).

b) Inizio: Atto di precetto 20 febbraio 1958 seguito da atto di pignoramento di mobili ed attrezzature degli uffici comunali cui il comune si oppose con incarico al legale successivamente sanato con delibera di giunta 13 aprile 1964, n. 63.

c) Oggetto: pignoramento per credito del Di Lascio da saldo fornitura cemento cantieri n. 08604/L e n. 022918/L per aggiudicazione del 28 giugno 1955 in lire 1.468.368 e spese di cui all'altro procedimento intentato separatamente di cui al precedente n. 14 d'ordine.

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato Alberto Colangelo;

e) Onorari ai difensori del comune: acconto deliberato ma non ancora corrisposto lire 30 mila. Onorari e spese alla controparte: finora nulla.

f) Procedimento pendente.

N. 16.

a) Parti: ingegnere Pietro Salerno; avvocato Camillo De Felice; dottoressa Teresa Sansone; ditta Astra contatori; Cassa rurale ed artigiana; Pia Casa di ricovero; Riccardi Silvio (attori) contro comune (debitore) e Rubino Generoso (terzo pignorato aggiudicatario tagli boschivi).

b) Inizio: precedente al 1960. Pignoramenti alla ditta Rubino (aggiudicataria di tagli boschivi) per complessive lire 18.400.000. Si oppose il comune con delibera di giunta 7 marzo 1962, n. 34.

c) Oggetto: pignoramento entrate patrimoniali per crediti vari: ingegnere Pietro Salerno per onorari progetti e direzione lavori vari e spese; avvocato Camillo De Felice per onorari difensore del comune in varie liti; dottoressa Teresa Sansone per fornitura medicinali poveri nel 1958 (vedi precedente n. 1 d'ordine). Ditta Astra per fornitura contatori nel 1955; Pia Casa ricovero per rette indigente Telese Alfonso; Cassa rurale e artigiana per cessione credito demuscazione 1959 (vedi precedente n. 4 d'ordine); Riccardi Silvio per impianto elettrico 1958 (vedi demuscazione n. 3 d'ordine) per complessive lire 18.400.000;

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato onorevole Raffaele Russo Spena;

e) Onorari ai difensori del comune: acconti corrispondenti lire 30.000 con delibera di giunta 24 marzo 1962, n. 46. Onorari e spese alle controparti: lire 2.044.515, giusta delibera di giunta 10 agosto 1964, n. 84.

f) Procedimento definito con sentenza tribunale e successivo verbale di assegnazione del pretore di Montecorvino Rovella 5 ottobre 1962 della sola somma di lire 8 milioni.

g) Risultato: sfavorevole al comune.

N. 17.

a) Parti: Cerrone Alfonsina e germani (attori) contro comune (debitore);

b) data d'inizio ed attuale stato: citazione 26 ottobre 1962 per lire 1.200.000 (un milione duecentomila) frutti di castagne e spese. Si oppose il comune con deliberazione di giunta 10 febbraio 1963, n. 24.

c) Oggetto: pagamento suolo occupato dal comune per la costruzione della strada Fosso di Cinzio senza preventiva espropriazione o regolare acquisto.

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato Andrea De Donato.

e) Onorari ai difensori del comune: acconti corrisposti lire 20 mila. Onorari e spese alla controparte: finora nulla.

f) Procedimento pendente.

N. 18.

a) Parti: Torsiello Graziantonio (attore) contro comune (debitore).

b) Inizio: citazione 22 gennaio 1963 per lire 770 mila e spese. Si oppose il comune con delibera di giunta 10 febbraio 1963.

c) Oggetto: pagamento danni provocati ad un fondo di proprietà del Torsiello nel 1961 e 1962 dalla rottura della fognatura comunale;

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato Andrea De Donato.

e) Onorari ai difensori del comune: acconti corrisposti lire 20 mila. Onorari e spese alla controparte: finora nulla.

f) Procedimento pendente.

N. 19.

a) Parti: avvocatura distrettuale dello Stato (attore) contro comune di Acerno (debitore);

b) Inizio: 25 luglio 1963 con richiesta di procedura coattiva all'avvocatura distrettuale dello Stato da parte dell'ufficio provinciale del lavoro di Salerno;

c) Oggetto: recupero supero fondi gestione cantieri di laoro n. 08604/L e n. 011522/L.

d) Procuratori e difensori del comune: nessuno.

e) Onorari e spese alla controparte: spese ingiunzione lire 5.320 liquidate con delibera di giunta 31 marzo 1963, n. 59.

f) Procedimento definito amministrazione con rateazione dei versamenti.

N. 20.

a) Parti: geometra Scanavino Antonio (attore) contro comune (debitore);

b) Inizio: decreto ingiuntivo 26 giugno 1963 per lire 5.268.875 cui si oppose il comune con deliberazione di giunta 23 luglio 1963, n. 80.

c) Oggetto: pagamento onorari professionali per ricognizione confini ed occupazioni arbitrarie di terreni demaniali giusta incarico con delibera di giunta 4 marzo 1960, n. 21.

d) Procuratori e difensori del comune: onorevole avvocato Alfonso Tesauro.

e) Onorari ai difensori del comune: lire 355.460 di cui finora corrisposte, in acconto, lire 50 mila (compresi gli onorari per il giudizio derivato di cui al n. 35).

f) Transatta con deliberazione consiliare del 7 giugno 1965 n. 64 per lire 3.200.000 comprensive delle spese della controparte per il giudizio di cui al n. 35.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1966

N. 21.

a) Parti: Di Feo Vincenzo (attore) contro comune e tesoriere comunale (convenuti).

b) Inizio: atto di opposizione 6 maggio 1963 all'ingiunzione emessa dal tesoriere comunale l'8 aprile 1963 ai sensi della legge 11 aprile 1910, n. 639 per pagamento di complessive lire 46.019.570. Chiamata in causa del comune con atto 13 luglio 1963. Intervento del comune deliberato dalla giunta con atto 23 luglio 1963, n. 81.

c) Oggetto: opposizione ed ingiunzione per pagamento di lire 46.019.570 per saldi di tagli boschivi « Polveracchio » 1^a sezione, 1° e 2° lotto (contratto 28 gennaio 1960, rep. n. 5) e « Isca Cerasuolo (contratto 8 ottobre 1960, rep. n. 13).

d) Procuratori e difensori del comune: onorevole avvocato Alfonso Tesauero.

e) Onorari ai difensori del comune: acconti corrisposti lire 50 mila. Onorari e spese alle controparti: ancora nulla.

f) Procedimento pendente.

N. 22.

a) Parti: Rubino Generoso (attore) contro comune di Acerno (debitore).

b) data inizio ed attuale stato: citazione 20 settembre 1963 per pagamento di lire 1 milione 484.600 cui si oppose il comune con atto 30 giugno 1963, n. 110.

c) Oggetto: pagamento lire 1.484.600 per canoni appalto rimozione spazzatura per il periodo dal 22 agosto 1958 al 20 agosto 1962. Il comune si oppose perché il Rubino era creditore solo per lire 1.046.395 (poi accertato in misura ancora inferiore).

d) Procuratori e difensori del comune: onorevole avvocato Alfonso Tesauero.

e) Onorari ai difensori del comune: acconti corrisposti lire 30 mila. Onorari e spese alla controparte: nulla perché ogni parte si è assunta le proprie spese.

f) Procedimento definito con transazione.

N. 23.

a) Parti: D'Elia Guido (attore) contro comune (debitore).

b) Inizio: atto originario di citazione 1° novembre 1959 rinnovato il 25 maggio 1963 per lire 1.300.000.

c) Oggetto: occupazione di suolo per costruzione strada « Madonna delle Grazie-Gaudo », senza far seguito con contratto e pagamento. Pare vi sia stato, però, accordo verbale con gli amministratori del tempo. Comunque vi fu delibera consiglio 1° ottobre

1953, n. 82 per il pagamento di lire 570 mila non approvata perché il genio civile propose il prezzo di lire 170 mila.

d) Procuratori e difensori del comune: onorevole avvocato Alfonso Tesauero.

e) Onorari ai difensori del comune: acconti deliberati ma non ancora corrisposti: lire 30 mila. Onorari e spese alla controparte: finora nulla.

f) Procedimento pendente.

N. 24.

a) Parti: ufficio registro Montecorvino Rovella e per esso avvocatura distrettuale dello Stato (attore) contro comune (debitore).

b) Data inizio ed attuale stato: decreto ingiuntivo 19 dicembre 1962 di lire 5.790.050.

c) Oggetto: pagamento tassa suppletiva di manomorta 1953 e retro.

d) Procuratori e difensori del comune: nessuno.

e) Onorari e spese alla controparte: lire 45.610 di cui alla deliberazione giunta 30 settembre 1963, n. 118.

f) Transatta con rateazione dei pagamenti.

N. 25.

a) Parti: Malangone Alessandro (attore) comune di Acerno (debitore).

b) Inizio: decreto ingiuntivo 15 gennaio 1964 di lire 406.475 cui fece seguito il pignoramento di tronchetti in data 19 febbraio 1964. Al pignoramento si oppose il comune con delibera di giunta 22 febbraio 1964, n. 37.

c) Oggetto: pagamento costruzione di un muro di cinta costruito intorno all'asilo infantile nel 1958, giusta delibera di giunta 7 novembre 1958, n. 143.

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato Andrea De Donato.

e) Onorari ai difensori del comune: acconti per lire 50 mila. Non pervenuta finora richiesta di saldo. Onorari e spese alla controparte: nulla.

f) Procedimento definitivo con transazione.

N. 26.

a) Parti: Capolli Oreste (attore) contro comune di Acerno (debitore).

b) Inizio: citazione 10 gennaio 1964.

c) Oggetto: rescissione contratto 22 gennaio 1960 col quale il Capolli vende al comune di Acerno mq. 830 di suolo per costruzione edificio scolastico per lire 415.000, perché il comune non effettuò nei termini il pagamento del prezzo.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1966

d) Procuratori e difensori del comune: nessuno.

e) Onorari e spese della controversia: liquidate, ma non ancora corrisposte lire 174 mila 850 giusta delibera di giunta 22 febbraio 1964, n. 40;

f) Procedimento definito con transazione bonaria, giusta delibera consiliare 17 febbraio 1964, n. 24.

N. 27.

a) Parti: soc. Fiammac fratelli Meneghelo (attore) contro comune (debitore) e Di Feo Vincenzo terzo pignorato aggiudicatario tagli boschivi).

b) Inizio: decreto ingiuntivo 16 settembre 1960 per lire 6.443.055 cui fece seguito atto di pignoramento al Di Feo del 28 febbraio 1964 per lire 7.987.850. A quest'atto si oppose il comune con delibera di giunta 9 agosto 1964, n. 46.

c) Oggetto: pignoramento entrate patrimoniali per credito dell'attore derivante da fornitura arredamento scolastico effettuata nel 1959 giusta contratto 24 aprile 1959;

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato Andrea De Donato;

e) Onorari ai difensori del comune: acconti corrisposti lire 50 mila.

f) Transatta con deliberazione consiliare n. 56 del 15 maggio 1965 per lire 5 milioni.

N. 28.

a) Parti: ingegnere Pellegrino Giovanni (attore) contro comune (debitore).

b) Inizio: citazione 25 febbraio 1964. Opposizione del comune con delibera di giunta 9 marzo 1964, n. 47.

c) Oggetto: richiesta determinazione indennizzo per occupazione nel 1963 di suolo di proprietà dell'attore per costruzione strada « Gaudio » senza preventiva espropriazione.

d) Onorari ai difensori del comune: acconti corrisposti lire 30.000. Onorari e spese alla controparte: ancora nulla.

e) Procuratori e difensori del comune: avvocato Andrea De Donato.

f) Procedimento pendente.

N. 29.

a) Parti: comune (ricorrente) contro esattore comunale e Ministero delle finanze (controparte).

b) Inizio: Parere legale richiesto al professore avvocato Vincenzo Sica in esecuzione delibera di giunta 27 aprile 1964, n. 75.

c) Oggetto: parere legale sul decreto Ministero delle finanze 27 marzo 1964, n. 403239

inerente la conferma dell'esattoria comunale per il decennio 1964-1973 con conferma degli aggi anche sulle entrate patrimoniali. Vedasi seguito coi procedimenti amministrativi di cui al successivo n. 30.

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato professore Vincenzo Sica.

e) Onorari ai difensori del comune: onorario definito corrisposto lire 120.240, giusta delibera di giunta 6 giugno 1964, n. 86. Onorari e spese alla controparte: nulla.

f) Procedimento definito con sentenza favorevole al comune.

N. 30.

a) Parti: comune (ricorrente) contro Ministero delle finanze ed esattore comunale (controparti).

b) Inizio: ricorso al Consiglio di Stato promosso con delibera giunta n.94 dell'8 giugno 1964.

c) Oggetto: ricorso al Consiglio di Stato contro il decreto del Ministero delle finanze 27 marzo 1964, n. 403239 inerente la conferma dell'esattoria comunale per il decennio 1964-1973 con conferma degli aggi anche sulle entrate patrimoniali che il comune ritiene non dovuti.

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato professore Vincenzo Sica. Onorari e spese alla controparte: nulla.

f) Procedimento pendente.

N. 31.

a) Parti: comune (ricorrente) contro G.P.A. di Salerno e tesoreria comunale (controparti).

b) Inizio: ricorso gerarchico al Ministero dell'interno e delle finanze promosso con delibera consiglio 8 giugno 1964, n. 95.

c) Oggetto: ricorso gerarchico improprio contro la decisione della G.P.A. di Salerno 20 aprile 1964, n. 39138, con la quale fu approvata la consiliare 27 agosto 1963, n. 53 inerente i capitoli speciali per il servizio di tesoreria per il decennio 1964-1973, apportandovi sostanziali modifiche ritenute pregiudizievoli per il comune.

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato professor Vincenzo Sica.

e) Onorari ai difensori del comune: acconti corrisposti lire 169.340.

f) Procedimento pendente.

N. 32.

a) Parti: Ferrero Maria, De Gregorio Oraziantonio e altri operai, Cerrone Alfonsina e Vece Saverio (attori) contro comune (debi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1966

tore) e Di Feo Vincenzo (terzo pignorato aggiudicatario tagli boschivi).

b) Inizio: per Ferrero decreto ingiuntivo 16 maggio 1962 per pagamento lire 259.260 e spese. Per gli operai De Gregorio e altri con decreti ingiuntivi 7 febbraio 1962. Cerrone Alfonsina con citazione 8 novembre 1962. Vece Saverio con citazione 8 novembre 1962. Opposizione del comune con delibera di giunta 8 giugno 1964, n. 96.

c) Oggetto: pignoramento entrate patrimoniali al Di Feo da parte della Ferrero per suo credito di lire 344.054 derivante da preparazione della refezione scolastica nel 1959/1960. Da parte degli operai De Gregorio ed altri per assegni familiari dovute per giornate lavorative lavori completamente acquistato in economia. Cerrone Alfonsina per credito fornitura generi alimentari per refezione all'asilo nel 1954 per lire 30.390. Vece Saverio per danni provocati da rottura della fognatura nel 1959 per lire 210.000.

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato Andrea De Donato.

e) Onorari ai difensori del comune: acconti lire 50.000. Non è pervenuta finora richiesta di saldo. Onorari e spese alla controparte: alla Ferrero direttamente per spese (desunte per differenza fra il pagato di lire 288.000 ed il credito originario di lire 259.260) lire 28.740; all'avvocato delle parti (Oteri Giuseppe: lire 270.450 di cui alla delibera di giunta 30 dicembre 1964 (ancora da pagare).

f) Procedimento definitivo, per transazione.

N. 33.

a) Parti: avvocato Filippone Vincenzo (attore) contro comune (debitore) e Di Feo Vincenzo (terzo pignorato aggiudicatario di tagli boschivi).

b) Inizio: decreto ingiuntivo 24 maggio 1960 cui fece seguito pignoramento e atto di riassunzione notificato il 22 maggio 1964. Seguì pignoramento al Di Feo in data 18 marzo 1964 per lire 500 mila. Il comune si oppose con delibera di giunta 8 giugno 1964, n. 97.

c) Oggetto: pignoramento entrate patrimoniali per onorari dovuti all'attore in virtù di sentenza in suo favore per difesa del comune di Calabritto contro Acerno in causa per pagamento piante tagliate per sconfinamento.

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato Andrea De Donato.

e) Onorari ai difensori del comune: acconti corrispondenti lire 50.000. Onorari e spese alla controparte: ancora nulla.

f) Procedimento pendente.

N. 34.

a) Parti: Sansone Carmela (attrice) contro comune di Acerno (debitore).

b) Inizio: decreto ingiuntivo e precetto notificato 14 gennaio 1964 per lire 417.500 e spese.

c) Oggetto: pagamento metri quadrati 835 di suolo acquistato dal comune per costruzione dell'edificio scolastico, giusta contratto 22 gennaio 1960.

d) Procuratori e difensori del comune: nessuno.

e) Onorari e spese alla controparte: interessi di lire 153.310 corrisposti direttamente alla Sansone e lire 78.275 per onorari liquidati (ma non corrisposti ancora) al suo difensore avvocato Salerno Giuseppe.

f) Procedimento definitivo per transazione.

N. 35.

a) Parti: geometra Scanavino Antonio (attore) contro comune (debitore) e Di Feo Vincenzo (terzo pignorato aggiudicatario di tagli boschivi).

b) Inizio: deriva dal decreto ingiuntivo 26 giugno 1963 di lire 5.268.875. Atto di pignoramento al Di Feo in data 16 settembre 1964 cui si è opposto il comune con delibera di giunta 19 settembre 1964, n. 169.

c) Oggetto: pignoramento entrate patrimoniali per pagamento acconto di lire 1 milione 688.938 sull'importo degli onorari professionali richiesti per avere effettuati riconoscimenti confini ed occupazioni arbitrarie di terreni demaniali di cui al procedimento principale riportato al precedente n. 20 d'ordine. L'acconto deriva da sentenza non definitiva n. 1232/64 del 22 agosto 1964 tribunale di Salerno.

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato De Donato Andrea.

e) Onorari ai difensori del comune: lire 152.810 non ancora pagati.

f) Transatta con deliberazione consiliare del 7 giugno 1965, n. 64, per lire 3.200.000 comprensive di spese di parte per il giudizio di cognizione di cui al precedente n. 20.

N. 36.

a) Parti Di Feo Vincenzo (attore) aggiudicatario del taglio boschivo « Polveracchio III sezione » per lire 139.400.000 contro esat-

tore-tesoriere comunale (convenuto). Successivamente anche contro il comune, per chiamata in causa di questi da parte dell'esattore.

b) Inizio: procedimento civile contro il comune 24 febbraio 1965 per chiamata in causa da parte del predetto esattore-tesoriere, precedente contro il Di Feo per riscossione entrate patrimoniali ai sensi del testo unico 14 aprile 1910, n. 539, con richiesta di estromissione dal giudizio di opposizione di esso esattore.

c) Oggetto: opposizione del Di Feo alla ingiunzione di pagamento della 5ª rata del bosco suddetto, dell'importo di lire 23.233.335, scaduta e non pagata il 30 luglio 1964. Nell'atto di opposizione il Di Feo parla genericamente di un ipotetico inadempimento contrattuale del comune per non aver completato la strada Acerno-Gaudo (attraversante il bosco Polveracchio) entro il 4 agosto 1963. (L'aggiudicazione del bosco avvenne l'11 novembre 1963, quando ancora detta strada era in costruzione).

d) Procuratori e difensori del comune: onorevole professore avvocato Alfonso Tesauro.

e) Onorari ai difensori del comune: acconto di lire 50 mila deliberato, ma non ancora corrisposto. Onorari e spesa alla controparte: ancora nulla.

N. 37.

a) Parti: comune (attore) contro Rubino Vincenzo (convenuto).

b) Inizio: delibera di giunta 30 giugno 1965, n. 68.

c) Oggetto: opposizione a pignoramento entrate patrimoniali per l'importo di lire 187.275 che il Rubino deve riscuotere dal comune per aver fornito negli anni 1959 e 1960 generi alimentari per le refezioni scolastiche, valori bollati ed altro. Alcune fatture risultano deliberate, altre invece non sono state ancora liquidate per mancanza di stanziamento in bilancio.

Il comune ha basato la sua opposizione sul principio costante della Corte di cassazione della impignorabilità delle entrate patrimoniali (Sezione U. 7 aprile 1932, n. 1200 e 20 marzo 1952, n. 755).

d) Procuratori e difensori del comune: avvocato Andrea De Donato da Salerno.

e) Onorari ai difensori del comune: acconto deliberato, ma non ancora corrisposto: lire 30 mila. Onorari e spese alla controparte: finora nulla.

BRONZUTO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che non è stato ancora utilizzato il fondo di lire 25 milioni, posto a disposizione del Ministero, per provvidenze a favore di laboratori artigiani in provincia di Napoli, nonostante siano stati largamente superati anche i termini stabiliti dalla stessa delibera del 12 febbraio 1965, n. 143, della giunta camerale della camera di commercio industria e agricoltura di Napoli, ad oltre un anno, cioè, dal provvedimento ministeriale di assegnazione del fondo.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il ministro per l'immediata liquidazione delle 84 pratiche già deliberate in relazione al detto fondo, per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchine ed attrezzature, per la riparazione e l'installazione degli impianti, per allacciamenti elettrici, per le imprese artigiane di cui alla citata delibera della giunta camerale della camera di commercio industria e agricoltura di Napoli.

(14852)

RISPOSTA. — Con delibera del 23 settembre 1964, la camera di commercio di Napoli determinò i settori artigiani che potevano beneficiare dei contributi messi a disposizione da questa amministrazione, sul fondo del capitolo 5131 concernente l'ammodernamento delle produzioni artigiane, e con manifesto del 28 settembre 1964 ne rese edotte le categorie interessate, fissando il termine di tre mesi per la presentazione delle domande.

A causa della scarsità delle istanze inoltrate, i termini sono stati riaperti con altro manifesto del 15 febbraio 1965.

Espletato l'esame delle domande, la predetta camera di commercio ha chiesto, con delibera del 21 dicembre 1965, il benessere di questo Ministero sull'anticipo agli artigiani dei contributi in questione.

Tale benessere è stato già concesso.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BRUSASCA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se il Governo sia a conoscenza delle pressanti istanze dei sindaci del basso Monferrato, convenuti a Casale Monferrato (Alessandria), il 29 ottobre 1965, per la sistemazione e l'adeguamento della strada ora definita « dell'ospedale » per la sua grave pericolosità, che congiunge Casale a Moncalvo e ad Asti.

Questa strada è l'unica che convoglia il traffico del Piemonte orientale e della Lom-

bardia verso il basso Monferrato, l'astigiano e la provincia di Cuneo; l'intensità di questo traffico, in continuo aumento, esige, per superiori ragioni di sicurezza, i provvedimenti che i sindaci dei comuni interessati hanno responsabilmente indicato. (13865)

RISPOSTA. — La strada statale n. 457 di Moncalvo: Asti-Casale, di chilometri 39 circa, è stata presa in consegna di recente dal compartimento della viabilità per il Piemonte.

Al momento dell'assunzione la strada in parola si presentava in pessime condizioni per la maggior parte della sua estesa ed il compartimento suddetto è intervenuto, con i fondi a disposizione per l'ordinaria manutenzione, per garantire la continuità e la sicurezza del traffico.

Quanto prima si provvederà, sia pure nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio dell'« Anas », alle opere necessarie per una organica sistemazione della strada stessa.

Il Ministro: MANCINI.

BUFFONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se, tenuto conto di quanto rappresentato con l'ordine del giorno votato dagli industriali della provincia di Cosenza, trasmesso con foglio datato 3 novembre 1965, n. 8404/II/9, dell'associazione industriali di Cosenza, siano state emanate disposizioni concernenti la proroga o meno dell'impiego del benzoato di sodio e suoi sali, per la conservazione delle bevande di succhi d'agrumi. (14791)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 13900, del deputato Bartole, pubblicata a pag. 6796).

BUFFONE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se, tenuto conto dei motivi rappresentati dalla giunta comunale di Cosenza, con deliberazione dell'8 febbraio 1966, n. 668, ritenga di dover disporre perché l'area Cosenza-Sila venga definita « comprensorio turistico », ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717. (15402)

RISPOSTA. — Come è noto, l'articolo 6 della legge 26 giugno 1965, n. 717, demanda ai piani pluriennali di coordinamento — di cui all'articolo 1 della legge medesima — la determinazione dei comprensori di sviluppo turistico.

D'altra parte, l'articolo 30 della citata legge affida ad una apposita commissione in-

terministeriale la formulazione delle proposte per la deliberazione di detti comprensori.

La commissione di che trattasi, nominata con decreto del 23 novembre 1965, sta portando rapidamente a termine i propri lavori.

Si assicura che la commissione valuterà attentamente le proposte relative alla zona Cosenza-Sila, avuto riguardo alle direttive impartite da questo comitato nella riunione del 15 ottobre 1965.

Il Ministro: PASTORE.

BUZZI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere se ritengano giustificata l'imposizione di un canone demaniale per l'uso delle rampe di accesso agli argini demaniali da parte dei proprietari di terreni che dagli stessi argini sono attraversati, in considerazione del fatto che la costruzione di tali argini, se motivata da ovvie ragioni di pubblica utilità, costituisce pur sempre una limitazione, talvolta anche grave, dell'agibilità dei terreni da parte dei legittimi proprietari e che l'indennizzo pagato per la costruzione di tali manufatti non può dirsi compensativo del danno derivante dalla limitazione permanente dell'uso di proprietà.

Pare all'interrogante che il fondamento di legittimità dell'imposizione in questione non possa trovarsi — alla luce di una corretta interpretazione della norma oltre che di una valutazione del fatto che sia ispirata ad equità — neppure invocando l'articolo 97, lettera e) del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dell'articolo 1 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1683.

Risulta infine significativo che tale canone sia stato imposto — nel caso della provincia di Parma a cui l'interrogante si riferisce — soltanto ora, pur non essendo intervenuti fatti nuovi rispetto alle situazioni passate che si debbono ritenere ben note all'amministrazione statale. (13144)

RISPOSTA. — L'ufficio del genio civile di Parma, a seguito di una indagine recentemente effettuata, ha rilevato che nel territorio di sua competenza esistono circa 1500 rilevati di salita e discesa dagli argini demaniali, per i quali dai privati interessati non venne mai richiesta la concessione ai sensi del disposto di cui alla lettera e) dell'articolo 97 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Al fine di regolarizzare tale anomala situazione l'ufficio del genio civile predetto, previo concerto con la locale intendenza di finanza,

ha diffidato i privati proprietari dei rilevati in parola a regolarizzare, mediante richiesta di formale concessione, l'utilizzazione delle rampe stesse, provvedendo a versare allo scopo le seguenti somme: lire 13 mila per canoni arretrati dal 1° febbraio 1959 al 31 gennaio 1964; lire 10.400 per spese copiatura atti, sopralluoghi e canone per il periodo dal 1° febbraio 1964 al 31 gennaio 1965; lire 4.990 per deposito cauzionale; lire 5 mila per tassa di concessione governativa; lire 3.910 per spese di registrazione atto di concessione.

Senonché, mentre alcune ditte hanno provveduto alla richiesta regolarizzazione, altre — e le più numerose — si sono opposte alla richiesta dell'ufficio del genio civile di Parma, presentando ricorsi a questo Ministero ed all'intendenza di finanza.

Tali ricorsi saranno istruiti ed esaminati sia dagli organi tecnici sia da quelli finanziari.

Per altro, l'intendenza di finanza di Parma, che ha seguito l'andamento della istruttoria delle varie pratiche da parte dell'ufficio del genio civile, al fine di far recuperare all'erario quanto dovuto a predetto titolo, di fronte alla situazione venutasi a creare, poneva quesito sulla questione al Ministero delle finanze che, con risoluzione del 17 febbraio 1965, n. 62034, confermava la piena validità della procedura instaurata per le seguenti considerazioni:

1) che il canone stabilito nella misura di lire 5 mila in virtù dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, è dovuto in quanto trattasi di canone *ad recognitionem domini* e come tale sottratto ad ogni valutazione basata su criteri di utilità e convenienza economica;

2) che pur ammettendosi che diverse rampe possano essere state costruite contemporaneamente all'erezione degli argini, resta incontrovertibile il fatto che il terreno su cui è stato costruito l'argine è passato al demanio pubblico e che conseguentemente ogni manufatto che insista nello stesso deve pagare un canone ricognitorio.

Inoltre non si può sottacere che, presumibilmente, nella valutazione dell'indennità di espropriazione dei terreni per la costruzione dei corpi arginali, come di solito avviene, sia stato tenuto conto anche degli oneri conseguenti che sarebbero venuti a gravare sul privato espropriato, ivi compreso quello relativo alla costruzione della rampa e quello del pagamento del canone erariale per la relativa concessione.

D'altra parte non pare giusto, né in base alle norme di diritto positivo né, tanto meno, sotto il profilo della equità, che al canone di concessione debbano essere assoggettati, così come avviene normalmente, i manufatti di nuova costruzione e non anche i manufatti — quali quelli di che trattasi — la cui costruzione risale ad epoca remota.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

CALASSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della nomina di un commissario prefettizio, presso il comune di Gallipoli (Lecce), per la compilazione del bilancio preventivo per il 1965.

Per sapere se ritenga giustificato e pienamente conforme alla legge il provvedimento, dato che il predetto, prima di sostituirvisi, non ha tentato la convocazione d'ufficio, come avrebbe potuto, del consiglio comunale, dopo l'inutile tentativo attraverso l'invito fatto al sindaco.

Per sapere infine se creda di dover intervenire, sospendendo il decreto del prefetto ed invitando lo stesso ad esperire direttamente l'ultimo tentativo, perché il bilancio, prima che nelle mani di un commissario, sia portato dinanzi alla maggiore e legittima competenza del consiglio comunale. (13362)

RISPOSTA. — I dissidi da tempo insorti in seno all'amministrazione comunale di Gallipoli hanno finora impedito che il consiglio potesse validamente riunirsi e procedere a taluni essenziali adempimenti, tra i quali quello relativo al bilancio 1965.

Il prefetto di Lecce, essendo risultati vani i numerosi solleciti all'uopo rivolti all'amministrazione e tenuto conto che i predetti dissidi erano sfociati, nel luglio 1965, nelle dimissioni di alcuni assessori, per altro non comunicate al consiglio, nominava, con decreto del 9 ottobre 1965, un commissario speciale per la deliberazione del predetto bilancio.

In seguito alle assicurazioni ricevute dal sindaco circa un'immediata convocazione del consiglio comunale, il prefetto soprassedeva, però, all'esecuzione del citato decreto, per consentire al consiglio di provvedere autonomamente agli adempimenti lasciati sospesi.

Poiché, nonostante tali assicurazioni, non è seguita la deliberazione del bilancio 1965, il consiglio comunale di Gallipoli, con decreto prefettizio del 13 gennaio 1966, è stato sospeso ai sensi dell'articolo 105 del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2839.

Nelle more dello scioglimento, per cui viene richiamato il parere del Consiglio di Stato, l'amministrazione del comune è stata affidata ad un commissario prefettizio.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

CASSANDRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, in considerazione del fatto che in molte parti d'Europa orientale sono stati accertati focolai di infezione da *virus* aftoso, che hanno distrutto numerosi capi di ruminanti e suini — tenuta presente la rapida diffusione di detta epizootia — ritenga opportuno prendere urgenti, tempestivi provvedimenti per rendere obbligatoria, su tutto il territorio nazionale, la vaccinazione anti-aftosa, da praticare gratuitamente a tutti gli animali esposti al rischio. (15008)

RISPOSTA. — La lotta contro l'afta epizootica in Italia già da molti anni è imperniata, oltre che sull'applicazione delle normali misure di polizia veterinaria, anche sulla vaccinazione accerchiante degli animali recettivi attorno ai focolai infettivi.

Dal 1964 il Ministero della sanità si è orientato, con un concetto di realizzazione progressiva per conciliare le esigenze tecniche con quelle finanziarie, verso la vaccinazione totale del patrimonio bovino.

Tale azione profilattica ha avuto inizio il 1° ottobre del predetto anno a seguito della ordinanza ministeriale 5 agosto 1964 e, per le limitate disponibilità di bilancio, è stata circoscritta ad una area della pianura padana, comprendente il territorio di 14 province, nelle quali negli ultimi cinque anni il numero dei focolai aftosi ha rappresentato il 37,55 per cento del totale di quelli verificatisi in Italia.

Durante questo primo ciclo di vaccinazione sono stati sottoposti al trattamento immunizzante 2.607.884 animali; il contributo dello Stato ha coperto il 50 per cento del costo del vaccino.

Nel 1965 l'operazione è stata ripetuta su un raggio più vasto, secondo le disposizioni dell'ordinanza ministeriale 21 luglio 1965, interessando il territorio di 29 province dell'Italia settentrionale ed un complesso di circa 4.365.000 animali.

Per tale campagna di immunizzazione il contributo dello Stato ha coperto l'intero costo del vaccino, utilizzando parte dei fondi stanziati per il risanamento del patrimonio zootecnico con legge 13 maggio 1965, n. 431,

relativa agli interventi per la ripresa dell'economia nazionale.

Pertanto, questo Ministero è dell'avviso di rendere obbligatoria la vaccinazione aftosa in tutto il territorio nazionale, sebbene l'attuazione di tale programma profilattico è ostacolata, almeno per il momento, dall'assoluta mancanza dei necessari mezzi finanziari.

In proposito questa amministrazione ha anche richiamato l'attenzione degli organi responsabili sulla inderogabile necessità di reperire i fondi occorrenti, per poter procedere alla auspicata sradicazione della malattia in argomento secondo il concetto sopra enunciato.

Al fine poi di evitare l'introduzione dell'afta epizootica in Italia dai paesi europei colpiti dalla grave epizootia, questo Ministero, oltre alla realizzazione del suddetto piano di vaccinazione sistematica, esteso anche alle zone di confine con la Svizzera e la Jugoslavia, ha adottato i seguenti provvedimenti:

a) divieto di importazione dei ruminanti e dei suini, nonché delle relative carni, dalla repubblica federale tedesca, dall'Olanda, dalla Svizzera e dal Belgio;

b) divieto di transito dei ruminanti e suini attraverso la Svizzera;

c) revoca delle autorizzazioni per l'importazione di ruminanti e suini e relative carni dalla repubblica democratica tedesca e per l'importazione di bovini da macello dalla Colombia.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

CRUCIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali l'« Anas » ha lasciato da tempo la Flaminia da Foligno (Perugia) a Fano (Pesaro) nel più completo abbandono e per sapere quali interventi intenda adottare per rendere l'antica strada consolare adeguata alle cresciute necessità. (13699)

RISPOSTA. — Com'è noto all'interrogante non sono mancati interventi dell'« Anas » sulla strada statale n. 3 Flaminia fino a Foligno, anche se essi si sono svolti e si svolgono con gradualità ed in tratti saltuari.

Per quanto riguarda il tratto Foligno-Fano effettivamente la possibilità di interventi concreti è stata rimandata in relazione alle disponibilità finanziarie.

Comunque lungo l'arteria di che trattasi, da Osteria del Gatto verso Fano, sono in corso lavori di rettifica ed allargamento del tratto attraversante l'abitato di Pontedazzo (in co-

mune di Cantiano) per un importo di lire 72 milioni.

Si sta pure provvedendo all'eliminazione di viziosità pericolose nel tratto attraversante l'abitato di Fossombrone con una spesa di lire 55 milioni, ed entro l'abitato di Pontericcioli sono in atto lavori di rettifica ed allargamento del piano viabile per l'importo di lire 130 milioni.

Il comitato tecnico compartimentale ha recentemente approvato il progetto dei lavori di rettifica plano-altimetrica tra i chilometri 240+675 e 241+157, in corrispondenza del passaggio a livello nei pressi di Acqualagna, dell'importo di lire 30.600.000, nonché la perizia di lavori delle distese generali periodiche per la manutenzione delle pavimentazioni.

Si assicura che sarà esaminata la possibilità d'inserire nei programmi altri lavori.

Il Ministro: MANCINI.

DAGNINO. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza dei gravi inconvenienti che si verificano nel settore della vendita del latte alimentare nelle zone di esclusiva delle centrali del latte a causa del contenuto del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1504; e se, in conseguenza di ciò, intendano proporre l'abrogazione del decreto stesso. Tale decreto, infatti, includendo il latte scremato tra i latti speciali sottratti alla esclusiva di vendita delle centrali, ha creato una situazione assurda in relazione ai fini igienico-sanitari per i quali le centrali furono create: il latte intero deve passare obbligatoriamente attraverso le centrali; lo stesso latte, parzialmente scremato, non ha più questo obbligo. Non si riesce infatti a capire per quali ragioni la particolare tutela igienico-sanitaria realizzata dalle centrali debba valere se il latte ha il 3 per cento o il 3,3 per cento di grasso, mentre non valga più se il latte ha l'1,8 per cento o l'1,1 per cento di grasso. La stessa incongruenza si verifica nel caso dei latti sterilizzati; non si può infatti non rilevare che anche i trattamenti di sterilizzazione o uperizzazione, cui il latte viene sottoposto per l'odierna tendenza dell'industria alimentare a venire incontro ai più vari gusti del consumatore, non sono che variazioni non sostanziali del trattamento, ancor oggi fondamentale e prevalente, della pastorizzazione: con l'unica differenza di una più lunga conservazione, che però è ben diversa e lontana dal trasformare il latte in una conserva di latte come a torto viene asserito

da alcuna parte. Perciò, se si ritiene, come l'interrogante ritiene, che le centrali del latte abbiano ancora oggi una loro valida funzione nel campo igienico-sanitario, esse non possono non doverla esercitare per tutti i tipi di latte. Attribuire alle centrali tale funzione solo per il latte intero, oltre che un non senso, vorrebbe altresì significare metterle nella impossibilità, a lungo andare, di continuare a sussistere, e quindi ad assolvere a tale funzione. A tale proposito l'interrogante cita il caso della centrale del latte di Genova, che, a causa di questa situazione, chiuderà prevedibilmente il corrente esercizio con un *deficit* di circa 400 milioni, *deficit* che dovrà essere appianato dal comune. La centrale di Genova, che è attrezzata per produrre tutti i tipi di latte, ritira il latte di cui abbisogna da tutta la provincia anche ai fini di una ragionevole protezione della produzione locale realizzata in difficili condizioni ambientali, per cui, oltre tutto, l'estensione del fenomeno dell'introduzione di latti speciali da altre province getterebbe in crisi migliaia di piccoli produttori coltivatori diretti dell'appennino genovese.

(12508)

RISPOSTA. — I rappresentanti delle categorie interessate hanno richiamato l'attenzione di quest'amministrazione sanitaria sullo stato di disagio in cui sono venuti a trovarsi le centrali del latte a seguito della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1504.

Infatti tale decreto, che modifica l'articolo 45 del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, ha classificato il latte scremato e quello parzialmente scremato in latti speciali e, come tali, non soggetti alle restrizioni previste dall'articolo 28 dello stesso regolamento.

Allo scopo di sanare la difficile situazione e per meglio conciliare le disposizioni del citato articolo 45 col disposto articolo 13 della legge 16 giugno 1938, n. 851, il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e dell'industria e commercio, ha iniziato un'azione concreta, intesa ad aggiornare la legislazione sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, che investe naturalmente anche il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1504.

Perciò, non appena il provvedimento, tuttora all'esame degli uffici competenti, sarà pronto, si provvederà a sottoporlo al parere del consiglio superiore di sanità perché sia quindi inviato per l'approvazione del Consiglio dei ministri.

Il nuovo decreto del Presidente della Repubblica eliminerà gli inconvenienti lamentati non appena entrerà in vigore.

Il Ministro MARIOTTI.

DE CAPUA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia possibile valutare e accogliere i ripetuti voti del consiglio comunale di Modugno (Bari) in merito al progetto di raccordo dell'autostrada Bari-Napoli con la strada di circonvallazione di Bari.

L'interrogante — premesso che il riesame del progetto di raccordo non costituisce remora al sollecitato progredire dei lavori di costruzione dell'autostrada — desidera conoscere se risulti comprovato che il progetto in fase di avanzato studio comprometterà ogni prospettiva di espansione spontanea del comune di Modugno. (13933)

RISPOSTA. — Il progetto esecutivo di collegamento dell'autostrada Napoli-Bari con la circonvallazione di Bari costruita dall'« Anas », è stato redatto dalla società autostrade. Tale collegamento è indispensabile per meglio canalizzare verso l'autostrada il traffico proveniente dalla città di Bari e dalle numerose strade secondarie che convergono sulla circonvallazione e costituisce il naturale prolungamento dell'autostrada stessa.

Lo studio del progetto è stato presentato dalla società autostrade il 20 luglio 1965.

Durante il periodo dei rilievi di campagna, il progettista della società autostrade ha sottoposto il tracciato della nuova strada alle autorità comunali di Modugno, che non hanno sollevato obiezioni. Solo in data 12 luglio, e cioè quando il progetto era ormai ultimato, il comune di Modugno ha chiesto alla società autostrade che il tracciato fosse notevolmente spostato verso la città di Bari, in quanto riteneva che il progetto tracciato fosse di ostacolo all'espansione edilizia dell'abitato.

Successivamente, con lettera in data 6 agosto, diretta per conoscenza alla direzione generale dell'« Anas », il comune di Modugno ha ribadito il concetto suesposto ed in secondo tempo ha indicato un nuovo tracciato di suo gradimento, che però non era assolutamente accettabile come tracciato autostradale per la sua tortuosità.

Il progetto della società concessionaria è stato esaminato dal consiglio di amministrazione dell'« Anas » nella seduta del 27 luglio 1965 ed è stato ritenuto meritevole di approvazione.

Il comune di Modugno ha però insistito nella suindicata richiesta e a seguito di tale insistenza, il giorno 3 novembre 1965 è stata tenuta presso il compartimento dell'« Anas » di Bari una riunione, alla quale è intervenuto il sindaco di Modugno, assistito da due assessori e da un tecnico comunale.

Nella riunione è stato raggiunto un accordo, in base al quale il comma rinunciava alle sue opposizioni in cambio di alcune modifiche al progetto presentato, e cioè:

1) aumento a metri 10 della luce del sottovia per la strada comunale Germarola;

2) sdoppiamento del sottovia di luce metri 8 alla progressiva 1+420 in un sottovia di luce metri 10 per la strada comunale Maffiola ed altre opere di attraversamento per la condotta dell'acquedotto pugliese;

3) strada di collegamento tra le comunali Cormaiola e Maffiola per facilitare le comunicazioni locali;

4) nuovo ramo di svincolo alla progressiva chilometro 0+530 per permettere ai mezzi provenienti da Modugno di immettersi sulla statale n. 96.

Tali modifiche avrebbero importato una maggiore spesa di circa lire 35 milioni.

Malgrado il detto accordo, il giorno 11 novembre si sono presentati presso la sede della direzione della società autostrade l'interrogante, il sindaco di Modugno, due assessori e l'ingegnere del comune, i quali hanno sconfessato totalmente l'accordo raggiunto il 3 novembre, sostenendo che non era stato approvato dalla giunta comunale.

Premesso quanto sopra si deve far presente che il progetto del collegamento è stato approvato con decreto ministeriale del 25 settembre 1965, n. 2301, per l'importo complessivo di lire 1.326.244.661 sono stati appaltati il 29 settembre 1965 all'impresa S.A.C.I.S.; le pratiche espropriative sono state tutte ultimate senza incontrare alcuna difficoltà e la consegna è avvenuta da circa un mese.

L'impresa sta ultimando l'impianto del cantiere e dovrà iniziare i lavori al più presto.

Quanto alle richieste del comune di Modugno si deve osservare che, come già detto, il nuovo tracciato proposto non è accettabile come tracciato autostradale; d'altra parte per Modugno non esiste alcun piano regolatore e non risulta neppure che sia stato approvato alcun piano di zona.

Si deve anche aggiungere che sul progetto in questione sono stati debitamente assicurati tutti i raccordi e gli svincoli con la viabilità ordinaria; in particolare è stato pre-

visto uno svincolo sulla strada provinciale Bari-Crumo che libererà l'intenso traffico che si svolge tra Modugno e Bari dalla servitù costituita dai due passaggi a livello della ferrovia calabro-lucana e della linea Bari-Taranto, corrispondendo ad una esigenza molto sentita dallo stesso comune di Modugno.

In considerazione di quanto sopra esposto non è possibile allo stato dei fatti, per esigenze tecniche e di spesa, di poter apportare sostanziali modifiche al progetto già approvato.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

DELFINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga di intervenire affinché vengano immediatamente eseguiti i lavori di risanamento delle abitazioni, site in Ortona (Chieti) in via della Libertà e costruite dall'I.N.A.-Casa con cantiere n. 11570.

L'interrogante fa presente che da tempo tali abitazioni sono assolutamente insalubri e sono state dichiarate pericolanti dalle autorità locali. (11577)

RISPOSTA. — Per l'eliminazione degli inconvenienti verificatisi negli alloggi I.N.A.-Casa (cantiere 11570), site in Ortona (Chieti), sono stati appaltati lavori per l'importo di lire 25.105.330 che avranno inizio entro breve tempo.

Il Ministro: MANCINI.

DE PASQUALE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'esoso comportamento dell'Ente acquedotti siciliani nei confronti della popolazione del comune di Cesarò (Messina).

L'ente, appena ottenuta la gestione dell'acquedotto, ha richiesto — senza avere effettuato alcuna spesa per miglioramenti — un onere di 4.995 lire, invece delle 1.300 lire in precedenza pagate, e ciò mentre l'acqua viene erogata per mezz'ora a giorni alterni.

L'interrogante, in particolare, chiede quali provvedimenti il ministro intenda adottare per dare soddisfazione alle richieste della popolazione di Cesarò, unanimemente formulate nei seguenti punti:

1) sospensione del pagamento della nuova bolletta messa in riscossione dall'E.A.S.;

2) carico all'E.A.S. degli allacciamenti, dato che gli utenti hanno già provveduto alla spesa di loro competenza;

3) carico all'E.A.S. dei contatori;

4) captazione delle nuove sorgenti, in modo che l'acqua venga erogata in quantità sufficiente;

5) installazione di 12 fontanelle pubbliche;

6) modifica del contratto di concessione, per garantire un reale controllo del consiglio comunale sull'operato dell'E.A.S. (13187)

RISPOSTA. — La gestione degli impianti acquedottistici di Cesarò (Messina) è stata assunta dallo Stato ed affidata all'E.A.S. in virtù del decreto del Capo dello Stato emesso in data 12 luglio 1963.

Il predetto decreto approva altresì le modalità per la gestione secondo la convenzione in data 25 gennaio 1962, stipulata tra il comune e l'E.A.S.

In detta convenzione il canone di utenza viene fissato in lire 4 mila; con circolare del 23 settembre 1965, n. 1103, del comitato interministeriale dei prezzi l'E.A.S. venne autorizzato ad aumentare i canoni di utenza praticati nei comuni serviti secondo limiti determinati dallo stesso comitato. Per effetto di tali aumenti il canone per gli utenti di Cesarò risulta determinato in lire 5.110 annue, per una assegnazione minima contrattuale di metri cubi 18 a trimestre (pari, cioè, a 200 litri al giorno per utente).

La consegna degli impianti idrici di Cesarò all'ente ebbe luogo il 13 agosto 1964 e nel 1965 venne iniziata la riscossione dei canoni nella misura di lire 1.000 per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1965 (pari ai 3/12 del canone di convenzione) e di lire 3.835 per il periodo 1° aprile-31 dicembre 1965 (9/12 del canone rivalutato in virtù del provvedimento C.I.P.).

Le notifiche di pagamento emesse dall'E.A.S. sono pervenute agli interessati mentre agli stessi veniva richiesto dal comune il pagamento del canone per il 1964 e mentre, purtroppo, si verificava l'erogazione ridotta a causa della magra stagionale delle sorgenti.

In adesione alle richieste avanzate dall'amministrazione comunale ed a seguito delle proteste degli utenti e delle varie organizzazioni sindacali venne, dal consiglio di amministrazione dell'E.A.S., autorizzata la sospensione delle riscossioni dei canoni, principalmente in considerazione dello stato di fatto accertato dopo la consegna degli impianti idrici che può così sintetizzarsi: fino a qualche anno fa il comune in parola (ed il vicino San Teodoro) erano serviti dall'acquedotto Ambolà, alimentato dalle sorgenti Ambolà e Vanga del Monaco, per una portata

complessiva, in massa, di litri al secondo 1,50. L'impianto, di vecchia costruzione, è costituito da una condotta adduttrice dello sviluppo complessivo di circa 15 chilometri, che attraversa zone franose ed interessa l'alveo dei vari torrenti in continua erosione, e pertanto l'intera condotta è sottoposta a continui dissesti, specialmente nei mesi invernali e primaverili.

Per la risoluzione del problema idrico dei due centri la Cassa per il mezzogiorno, in base a progetto esecutivo redatto dal libero professionista ingegner Giuseppe Merlino, ha finanziato la costruzione di un nuovo acquedotto che, utilizzando due gruppi di sorgenti denominate Vallone Torto e Monte Soro, avrebbe dovuto addurre una portata, in magra, di 9 litri al secondo e cioè sufficiente ai fabbisogni; con detto acquedotto era previsto l'abbandono del vecchio impianto.

I lavori in questione vennero, dalla Cassa, dati in concessione al comune di Messina, che provvide alla direzione dei lavori stessi a mezzo dei funzionari dell'ufficio tecnico dell'acquedotto di Messina.

L'E.A.S. quindi, all'atto del concordamento della convenzione per la gestione degli impianti, era a conoscenza che i due centri sarebbero stati serviti dal nuovo acquedotto.

Con la effettuata consegna si è però accertato che la portata del nuovo acquedotto si riduce, in magra, ad appena 1,50 litri al secondo, e l'impianto, non ancora collaudato, è gestito provvisoriamente dall'ente che, data la deficiente portata, ha dovuto ripristinare l'esercizio del vecchio acquedotto Ambolà per poter addurre ai due abitati anche l'acqua erogata dalle altre sorgenti. Quindi con la costruzione del ripetuto acquedotto non è stata risolta la situazione preesistente.

In tali condizioni si è disposto che sia effettuata, d'accordo con la Cassa per il mezzogiorno, una severa inchiesta per l'accertamento delle responsabilità.

Nell'inverno 1964-65 il vecchio acquedotto si è nuovamente interrotto e quindi nella scorsa estate è stato necessario ripetere gli interventi manutentori per far fronte alle necessità delle popolazioni.

In complesso, nei periodi di massima magra, pur disponendo delle portate dei due impianti, non può garantirsi una equa distribuzione agli utenti in quanto la portata complessiva risulta di appena 2,50+3,00 litri al secondo.

Non potendosi garantire il minimo impegnativo contrattuale si è sospesa la riscossione dei canoni in attesa dei provvedimenti da

adottarsi per risolvere il problema idrico, mentre che per le onerose spese di gestione sarà richiesto il finanziamento alla Cassa per il mezzogiorno, almeno per la parte che non può far carico agli utenti.

Per l'integrazione della portata l'ente ha subito interessato la Cassa per il mezzogiorno ed il problema è in esame da parte dei competenti organi tecnici del servizio acquedotti.

Infatti sono stati effettuati numerosi sopralluoghi per il reperimento di altre sorgenti, mentre è emersa l'antieconomicità di ricostruire il vecchio acquedotto per la irratoria portata che può fornire nel periodo estivo.

È allo studio il reperimento di altre sorgenti da immettere nel nuovo acquedotto.

Per quanto concerne la richiesta di porre a totale carico dell'E.A.S. le spese di allacciamento e quelle di installazione dei contatori, s'informa che è stato richiesto agli utenti il pagamento dei materiali (con esclusione del contatore), di parte della mano d'opera impiegata, e con una aliquota per spese generali nella misura approvata dai competenti organi di controllo.

A seguito di richiesta dei rappresentanti comunali è in corso di esame la possibilità di forfettizzare, per la installazione dei contatori, l'importo a carico degli utenti in misura unica ed uguale per tutti, limitando al minimo l'importo stesso.

Gli oneri relativi non possono far carico all'ente in quanto trattasi di materiali e di prestazioni approntati nell'esclusivo interesse degli utenti; ovviamente nessun carico viene fatto ai privati nel caso che si rinvercano allacciamenti già eseguiti e perfettamente efficienti.

La richiesta installazione di altre 12 fontanelle pubbliche non può non essere presa in considerazione, in quanto si renderebbe ancora più precaria la distribuzione, dato l'insufficiente quantitativo d'acqua disponibile nel periodo estivo.

Per quanto riguarda, infine, eventuali modifiche alla convenzione per consentire un controllo del consiglio comunale sull'operato dell'E.A.S. si fa presente che la richiesta non può essere presa in considerazione, in quanto l'E.A.S., operando nei limiti della propria legge istitutiva, è sottoposta al controllo dei ministeri di vigilanza (lavori pubblici e tesoro); per altro tutte le richieste avanzate dalle amministrazioni comunali nell'interesse delle popolazioni servite vengono sempre prese in attento esame ed eventualmente accettate, sempre che alle stesse possa farsi fronte con le

disponibilità di bilancio e sempre che le stesse non risultino in contrasto con le norme in vigore.

Si informa, infine, che nel comune di Cesarò sono in corso i lavori per la costruzione della rete idrica interna, in base ad un progetto dell'importo di lire 25 milioni, per cui è stato concesso il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. Detti lavori, iniziati il 19 giugno 1965, dovranno essere ultimati entro il 14 aprile 1966.

Il comune predetto ha, inoltre, presentato domanda di contributo ai sensi della citata legge n. 589, per l'esecuzione di un secondo lotto di tali lavori, il cui progetto di massima prevede una spesa di lire 20 milioni.

Detta istanza sarà tenuta presente compatibilmente con le disponibilità di fondi ed in relazione alle altre numerose analoghe richieste.

Il Ministro: MANCINI.

DE PASQUALE. — *Al Ministro dell'Interno.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora approvato il regolamento organico del personale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, tanto atteso da tutta la categoria dei dipendenti del predetto ente che prestano la loro attività da anni. (14164)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale sordomuti, con atto deliberativo del 23 febbraio 1963, n. 161, fissava il nuovo regolamento organico per il personale dipendente.

Tale deliberazione veniva trasmessa, per l'approvazione, a questo Ministero ed a quello del tesoro ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826 e dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, ratificato con la legge 20 ottobre 1951, n. 1949.

Dopo un primo esame ed in relazione anche al parere espresso al riguardo dal Ministero del tesoro in data 20 luglio 1963, vennero formulate all'ente alcune osservazioni e furono richieste notizie circa l'onere finanziario conseguente all'adozione del regolamento stesso.

Nel trasmettere la documentazione richiesta, l'Ente nazionale sordomuti, proponeva, per altro, modifiche ed integrazioni al precedente testo; per cui è stato necessario promuovere ulteriori intese con i competenti uffici del Ministero del tesoro.

Le conclusive osservazioni sono state comunicate all'ente che ha predisposto un definitivo schema di regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione il 19 febbraio 1966 ed ora all'esame dei Ministeri interessati, per l'emanazione del prescritto decreto interministeriale di approvazione.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

DURAND DE LA PENNE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere, con la massima urgenza, quali provvedimenti il Governo intenda adottare per risolvere la grave situazione venutasi a creare nella delegazione di Cornigliano (Genova) dove circa 40 mila cittadini sopportano ormai da anni una situazione insostenibile, derivante dall'inquinamento atmosferico prodotto dai fumi dello stabilimento dell'Italsider.

L'interrogante ripropone all'attenzione dei ministri i suggerimenti che il comitato cittadino, costituitosi a Cornigliano, ha già proposto al prefetto di Genova, ai competenti organi dell'amministrazione comunale e ai dirigenti dell'Italsider; e cioè:

1) impedire che venga ulteriormente incrementata la produzione nello stabilimento di Cornigliano, se non si sia prima proceduto ad una sostanziale riduzione dell'inquinamento atmosferico attraverso accorgimenti tecnici, costosi, ma senz'altro possibili;

2) limitare il funzionamento degli impianti nelle poche giornate di vento di mare;

3) non costruire, nelle attuali condizioni, altri impianti nello stabilimento di Cornigliano, qualora non si abbia l'assoluta sicurezza di non aggravare ulteriormente la drammatica situazione.

Inoltre, per l'immediato sollievo alla popolazione, l'interrogante chiede se si intendano dare disposizioni per le seguenti misure:

a) per le due torri della cockeria venga usato un sistema di lavaggio effettuato da lame d'acqua ad alta pressione per ottenere un maggior abbattimento delle particelle di carbone contenute nella colonna vapore; vengano adottati: carrelli per il condizionamento dei fumi di sviluppo nascenti dall'infornamento e venga adottata una macchina di caricamento al fine di abbreviare i tempi di infornata del cock;

b) per l'agglomerato provvedere a chiudere i nastri trasportatori sotto condotte o quanto meno bagnare continuamente il minerale trasportato dai nastri;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1966

c) alti forni: apportare le modifiche necessarie a curare particolarmente la manutenzione delle valvole e dei pesimetri;

d) gas e fumi: sollecitare i lavori d'impianto per lo scioglimento dei gas in acqua, trattandosi di gas particolarmente nocivi;

e) forni « Martin »: innalzare i camini dei depuratori fino a metri 45 e aumentare gli elettrofiltri in rapporto alla produzione corrente;

f) scorie: spostare a mare il deposito, la frantumazione e lo scarico delle stesse;

g) disporre perché la direzione dello stabilimento provveda a procurarsi notevoli riserve idriche (anche di acqua marina) per poter bagnare i minerali in particolari fasi di lavorazione.

Facendo appello alla sensibilità dei ministri, l'interrogante invita altresì i responsabili del Ministero della sanità a voler personalmente constatare la grave situazione segnalata.

L'interrogante fa presente che in altre città (Pittsburg), ove la produzione annua supera di gran lunga quella dell'Italsider il problema dell'inquinamento è stato risolto positivamente. (12521)

DURAND DE LA PENNE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se ritengano necessario intervenire affinché siano adottati di urgenza i seguenti provvedimenti per risolvere la gravissima situazione determinata dall'inquinamento atmosferico derivante dall'esercizio dello stabilimento industriale Oscar Sinigaglia di Cornigliano:

1) in attesa che vengano sperimentati e messi in atto nuovi accorgimenti tecnici, far richiesta alla direzione Italsider una relazione dettagliata su quanti impianti di depurazione siano in atto od in potenza, seguendo lo schema già precedentemente concordato tra il comitato cittadino e la locale direzione dell'Italsider di Cornigliano, integrata dai più efficienti ritrovati della tecnica mondiale moderna;

2) tecnici qualificati assunti esclusivamente a questo scopo studino localmente le possibili soluzioni del problema delle fonti di inquinamento, con un piano che preveda la globale programmazione dei provvedimenti anti-polvere ed anti-fumo secondo tempi di esecuzione, il più rapidamente possibile;

3) i centri direttivi dell'Italsider diano precedenza assoluta ai suddetti lavori di im-

pianti di depurazione e siano richiamati alla osservanza del testo unico delle leggi sanitarie (articoli 216, 217, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265);

4) la direzione dell'Italsider sia obbligata a collaborare con le autorità comunali ed il comitato cittadino, informandoli di volta in volta della messa in opera dei lavori di depurazione programmati.

L'interrogante, nel far presente che l'Italsider destina agli impianti di depurazione solo lo 0,50 per cento degli investimenti, mentre all'estero l'importo destinato a tali impianti è del 3 o 4 per cento, chiede se sia necessario, per motivi inderogabili di carattere igienico-sanitari, intervenire affinché l'Italsider, che ha un fatturato annuo di centinaia di miliardi, ne stanzi qualcuno per salvaguardare la popolazione di Cornigliano, la quale, mentre ha il merito di ospitare un'industria che produce un quarto dell'acciaio nazionale, sopporta i gravissimi disagi derivanti dalla svalutazione degli immobili, decadimento delle attività commerciali, artigianali e professionali della zona, dai danni igienici, di entità assai rilevante ed imprevedibile, della difficoltà notevole di vita, specie per le casalinghe. (12538)

RISPOSTA. — Da indagini esperite nel giugno dello scorso anno nello stabilimento Oscar-Sinigaglia dell'Italsider, risultano attuati provvedimenti sufficientemente rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, riguardanti la separazione dei lavori nocivi, la difesa dell'aria dagli inquinamenti di prodotti nocivi e la difesa contro le polveri.

L'azienda ha effettivamente adottato numerosi provvedimenti per impedire, o, quanto meno, ridurre la produzione e la diffusione di gas, vapori, polveri e fumi nel corso delle lavorazioni, avuto riguardo alla intrinseca loro pericolosità ed ha seguito, anche di recente, approfonditi studi per il potenziamento e perfezionamento dei dispositivi in relazione al progressivo aumento della capacità degli impianti.

Per quanto concerne l'igiene e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, risulta già in funzione un « sistema di lavaggio » (impianto di ugelli ad acqua frazionata) per l'abbattimento delle particelle sospese nel vapore che si sviluppa nelle torri di spegnimento del coke, mentre sono tuttora in corso, da parte aziendale, rilievi e studi per un ulteriore potenziamento dell'impianto.

Dalla fine del mese di agosto 1965 sono in funzione, in via sperimentale, altri due carrelli eiettori per la combustione dei gas che si sviluppano durante la fase di infornamento del coke in aggiunta a quello già in attività dal 1962.

Dal mese di settembre una seconda caricatrice tipo « Otto » è stata aggiunta a quella già in funzione, per la riduzione del tempo di caricamento del coke e conseguentemente anche dei gas prodotti in tale fase lavorativa.

Sono stati, infine, inviati ad Essen (Germania) tecnici aziendali per esaminare un impianto sperimentale per lo spegnimento del coke incandescente direttamente sul carro di raccolta, allo scopo di controllare se tale sistema possa eventualmente eliminare la fumata nera nella fase di sfornamento e la nube bianca nella fase di spegnimento del coke nelle torri.

La segregazione dei nastri trasportatori dell'impianto di agglomerazione risulta già posta allo studio. L'impianto stesso è stato per altro già dotato di un sistema supplementare di preumidificazione. Inoltre, tecnici aziendali sono stati inviati in Germania per esaminare il rendimento di un impianto simile a quello funzionante nel reparto agglomerazione dello stabilimento per ritrarre, dal confronto dei due impianti, possibili suggerimenti utili al fine di ridurre ulteriormente lo sviluppo di polveri.

La fuoruscita dei gas dagli altiforni, che in passato si verificava per insufficienza funzionale delle candele di sfogo (valvole), risulta da tempo eliminata a seguito dell'adozione di più rispondenti « cappelli di chiusura » delle stesse candele di sfogo ed attraverso la sistematica manutenzione degli stessi e la sostituzione programmata delle parti usurate.

Per quanto concerne lo sviluppo dei gas e fumi, se si tratta dei fumi e gas che si sviluppano nella fase lavorativa di granulazione della loppa d'altoforno, la durata di tale lavorazione risulta ridotta in via provvisoria da 24 a 12 ore giornaliere, mentre durante il giorno le scorie d'altoforno non vengono sottoposte a granulazione, ma raccolte in « paiolo » all'atto della colata e quindi scaricate in mare. Risulta, inoltre, allo studio la possibilità di applicare un processo di granulazione a secco della loppa, secondo un recente brevetto americano, che sembra possa ovviare agli inconvenienti lamentati.

L'innalzamento da 35 a 45 metri dei camini dell'impianto di depurazione dei forni « Martin » produrrebbe certamente un allar-

gamento dell'eventuale zona di inquinamento per ricaduta delle polveri, ma non un'apprezzabile riduzione dell'inquinamento. Tra l'altro, parte delle polveri che attualmente ricadono all'interno dello stabilimento ricadrebbero, invece, sulle zone limitrofe. Potrebbe, quindi, più propriamente essere ritenuto un provvedimento idoneo a migliorare la situazione degli ambienti di lavoro.

Comunque, il potenziamento degli elettrofiltri è già stato effettuato da un anno con l'aggiunta di un quarto precipitatore elettrostatico che ha migliorato il rendimento dell'impianto di depurazione, portandolo dal 97 per cento al 98 per cento.

Si prevede che il trasferimento dell'impianto per la frantumazione ed il recupero delle scorie, già in avanzata fase di progettazione, possa essere completato entro il mese di agosto 1966.

Lo stabilimento dispone di notevoli riserve idriche ed è altresì attrezzato per il pompaggio di acqua marina.

È noto che uno dei vicedirettori generali dello stabilimento è stato incaricato dello studio del problema della prevenzione dell'inquinamento atmosferico degli stanziamenti della società.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga rispondente a criteri di equità un'iniziativa intesa a modificare l'articolo 2, terzo comma, della legge 25 maggio 1962, n. 417, nel senso di assoggettare alla ritenuta del 2 per cento in conto entrata tesoro (anziché del 6 per cento, come attualmente previsto) non solo gli ufficiali che cessino, o abbiano cessato dal servizio permanente per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di guerra, ma anche gli ufficiali che, in analoghe condizioni, cessino o abbiano cessato dal servizio permanente per causa di servizio ordinario, cessino o abbiano cessato dall'ausiliaria. (14678)

RISPOSTA. — Come è noto la legge 25 maggio 1962, n. 417, recante benefici pensionistici agli ufficiali dell'ausiliaria e a quelli direttamente collocati nella riserva o in congedo assoluto per età o per infermità, trae origine da due proposte d'iniziativa parlamentare, le quali formarono oggetto di attento esame e di approfonditi dibattiti sia alla Camera sia al Senato. Tra gli emendamenti apportati in sede di discussione vi fu quello della ritenuta in conto tesoro (ridotta dal 6 al 2 per cento)

da applicare sulle pensioni degli invalidi di guerra per il periodo durante il quale maturano gli aumenti biennali dello stipendio pensionabile.

Data la particolarità della situazione considerata dal legislatore ai fini della riduzione della ritenuta, non sembra ricorrano motivi per un intervento estensivo nel senso auspicato.

Il Ministro: TREMELLONI.

FERIOLI. — *Al Ministro dell'interno.* —

Per sapere — in relazione a recenti disposizioni impartite dal questore di Piacenza in ossequio all'articolo 97 del testo unico di pubblica sicurezza, che fa divieto di vendere superalcolici nei giorni di domenica — se ritenga opportuno modificare tale disposizione che, risalendo al secolo scorso, era in pratica caduta in disuso in tante zone di Italia. (15110)

RISPOSTA. — Allo scopo di prevenire trasgressioni alle norme di polizia amministrativa da parte dei titolari di pubblici esercizi, in dipendenza dell'attività di controllo svolta dall'apposita squadra della questura e dell'arma dei carabinieri, l'unione provinciale dei commercianti ha ritenuto di diramare ai propri iscritti una apposita circolare, raccomandando l'osservanza delle principali disposizioni della legge e del regolamento di pubblica sicurezza.

Per quanto in particolare concerne la disposizione relativa al divieto di vendita di bevande superalcoliche nei giorni festivi — sancita dall'articolo 97 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza — in occasione dei lavori preparatori svolti per la riforma del testo unico medesimo, si è convenuto sull'opportunità di far luogo alla abrogazione di detta disposizione in considerazione del venir meno dei motivi di ordine sociale che ne suggerirono al legislatore la formulazione. Ovviamente tale abrogazione potrà divenire operante allorché si addiverà all'approvazione in sede legislativa della menzionata riforma.

Tenuto conto di tale orientamento, non si è mancato, per altro, di consentire tolleranze nel settore, per cui la norma è ormai quasi generalmente in desuetudine.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

FIBBI GIULIETTA, RE GIUSEPPINA, ALBONI, ZANTI TONDI CARMEN, CINCIARI RODANO MARIA LISA E GESSI NIVES. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e pre-*

videnza sociale. — Su alcuni recenti fatti riguardanti l'attività dell'O.N.M.I. e che, a loro parere, rivestono una certa gravità. Si tratta:

1) delle disposizioni emanate dalla presidenza dell'O.N.M.I. per il pagamento, da parte dei genitori, delle quote di accesso dei loro figli agli asili (alcune province hanno già messo in pratica tali disposizioni);

2) dei provvedimenti presi da organizzazioni provinciali dell'O.N.M.I. per effettuare una riduzione di personale.

Queste misure vengono giustificate da difficoltà di bilancio, mentre il contributo dello Stato all'O.N.M.I. all'ultima partita di bilancio è stato aumentato di 6 miliardi.

Non giovano poi a chiarire la situazione, e al prestigio dell'O.N.M.I., i fatti, denunciati dalla stampa, di irregolarità amministrative.

Gli interroganti chiedono ai ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità se ravvisino:

a) l'opportunità di fare sospendere i provvedimenti in questione e di convocare al più presto un incontro con i rappresentanti sindacali, padronali e dell'ente per appurare le liceità delle suddette misure che ad avviso degli interroganti contrastano con le finalità dell'O.N.M.I.;

b) l'opportunità di rendere pubblica l'entità dei versamenti che le aziende industriali convenzionate all'O.N.M.I. effettuano e di passare, alle amministrazioni comunali e provinciali, la gestione degli asili nido che l'O.N.M.I. non è più in grado di assicurare. (8078)

RISPOSTA. — Come è noto, i genitori, i quali non ne abbiano la possibilità, non sono tenuti a pagare alcuna retta per la frequenza dei loro bambini negli asili-nido, retta in genere molto bassa (anche solo 50 lire giornaliere) che viene sempre commisurata alle disponibilità economiche degli interessati.

Nulla è invece dovuto, da parte di quei genitori i quali siano occupati in aziende, ditte o industrie che, rientrando nel disposto della legge n. 860, relativa alla tutela della lavoratrice madre, hanno stipulato con l'O.N.M.I. apposite convenzioni per la assistenza ai minori, figli delle lavoratrici, e che, in base a dette convenzioni, versano all'ente adeguati contributi.

Si fa presente altresì che l'O.N.M.I. ha assicurato che da parte delle dipendenti federazioni provinciali non è stato adottato alcun provvedimento per effettuare una riduzione del personale.

In merito poi alle irregolarità amministrative denunciate dalla stampa, è stata costituita un'apposita commissione interministeriale con l'incarico di procedere ad un approfondito esame della gestione amministrativa e finanziaria dell'O.N.M.I.

Inoltre la elevazione a favore dell'O.N.M.I. del contributo statale da 12 a 18 miliardi non consente di sanare la grave situazione finanziaria in cui è venuta a trovarsi l'opera in questi ultimi anni, situazione deficitaria venutasi a creare anche in seguito alle accresciute esigenze e attività assistenziali e al conseguente aumento delle spese obbligatorie che l'opera stessa ha dovuto sostenere.

Anzi nel corrente esercizio finanziario è stato previsto un ulteriore aumento del contributo di un miliardo, provvedimento questo che non risolve la crisi finanziaria nella quale l'O.N.M.I. da anni si dibatte.

L'O.N.M.I. sta anche disponendo un'indagine a carattere nazionale in merito all'entità dei versamenti che le aziende industriali convenzionate all'O.N.M.I. effettuano, indagine che quanto prima sarà resa di pubblico dominio.

Infine per quanto riguarda l'opportunità di « passare, alle amministrazioni comunali e provinciali, la gestione degli asili-nido che l'O.N.M.I. non è più in grado di assicurare », si è dell'avviso che fino a quando con una nuova legge non si ritenga di disporre altrimenti (attualmente è all'esame della XIV Commissione sanità pubblica della Camera, in sede referente un disegno di legge sulla riforma dell'Opera), sarebbe più opportuno, come più volte è stato chiesto al Ministero del tesoro, di fornire i necessari mezzi economici per un'adeguato funzionamento degli asili-nido, rientrando la loro gestione tra i compiti istituzionali dell'O.N.M.I., che vi provvede con personale specializzato e qualificato.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

FIUMANÒ. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare affinché l'amministrazione comunale di Reggio Calabria e gli organi competenti del Ministero dei trasporti adottino tutte le procedure utili a far utilmente rivendicare, contro le pretese dell'attuale ditta Caridi concessionaria, l'esercizio della linea urbana automobilistica Reggio Calabria-Croce di Valanidi a favore dell'azienda municipalizzata A.M.A. di Reggio Calabria.

L'interrogante fa presente che gli atti della concessione della linea urbana suddetta, emessi dal commissario prefettizio *pro tempore* dottor Giacomo Berretta, in data 5 ottobre 1960 e 29 ottobre 1960, dopo aver convocata la prescritta « conferenza dei servizi », sono stati invalidati da decisione del consiglio di Stato del 18 aprile 1961, n. 1061, su ricorso della ditta Caridi, con una serie di motivazioni che l'assessore ai trasporti dell'amministrazione comunale di Reggio Calabria ha ritenuto non fondati, come risulta dalla lettera del 18 marzo 1962, n. 10158/183, in risposta alla nota del 9 marzo 1962, numero 9793, pervenuta all'assessorato dei trasporti da parte della segreteria generale del comune.

L'amministrazione comunale — di fronte all'ingiustizia della decisione del Consiglio di Stato e sotto la pressione della totalità della cittadinanza, che a più riprese ha pubblicamente protestato la sua volontà di ottenere il servizio automobilistico municipalizzato e contro la ditta privata — in prosieguo di tempo, adottò altra delibera di concessione all'A.M.A. di linea con percorso urbano Reggio Calabria-Oliveto, ma anche contro quest'ultimo provvedimento la ditta Caridi è intervenuta ottenendo l'esecuzione della decisione del consiglio di Stato, con l'estromissione della azienda municipalizzata A.M.A.

In atto, dopo l'ultima decisione della giunta municipale, che, nel mese in corso, ha adottato altra delibera di concessione della linea all'A.M.A., la situazione è del tutto precaria ed è facile prevedere che, se non ci sarà un intervento risolutivo dei due Ministeri, le ragioni del comune e le istanze della popolazione ad usufruire del pubblico trasporto delle persone (anche perché più efficiente ed economico) saranno disattese a favore della ditta privata.

L'interrogante è dell'opinione che l'amministrazione comunale e il suo ufficio legale non abbiano tutelato a dovere i diritti del comune, se è vero che lo stesso assessore ai trasporti scriveva nella sopraccitata lettera « ... È chiaro, quindi, leggendo la motivazione della decisione adottata dal consiglio di Stato, che i difensori del comune e dell'A.M.A. non si sono curati di esibire e fare allegare agli atti processuali, la documentazione che questa amministrazione si era preoccupata a far loro tenere tempestivamente »; e pertanto, nel mentre sarebbe stato logico iniziare azione per revocazione » della decisione del consiglio di Stato, in quanto ne ricorrono i termini, si sarebbe dovuto, fra l'altro, seria-

mente rappresentare al Ministero dei trasporti la circostanza, da tutti i naturali constatata, che alla ditta Caridi, a suo tempo, è stata concessa una linea extra urbana Reggio Calabria-Serro di Valanidi (che passa per Croce di Valanidi), nel mentre, in verità, la linea viene esercitata solamente sul territorio comunale per l'impossibilità di accedere al comune di Motta San Giovanni data la mancanza di una strada.

Pertanto — essendosi ingenerata nell'opinione pubblica la convinzione che gli interessi della pubblica amministrazione non abbiano trovato l'adeguata tutela a causa di interferenze di interessi privati — l'interrogante ritiene che il problema è venuto assumendo aspetti di responsabilità che toccano anche i due Ministeri e si rende urgente intervenire in maniera coordinata, allo scopo, fra l'altro, di evitare gli enormi danni che al comune deriveranno per indennizzi vari ed altre pretese della ditta privata. (8577)

FIUMANÒ — Al Ministro dell'interno. — Per sapere quali misure intenda adottare per evitare che l'exasperazione degli animi dei cittadini di Croce di Valanidi (Reggio Calabria), dovuta alla mancata risposta alla rivendicazione della istituzione della linea automobilistica municipalizzata, giunga ad altre esplosioni, come quella verificatasi martedì 2 marzo 1965, con turbamento inevitabile per l'ordine pubblico.

L'interrogante — che aveva, con altra interrogazione, inevasa, dell'ottobre 1964, richiamato sull'argomento l'attenzione ministeriale — è dell'opinione che i provvedimenti e le misure di polizia in atto, messe pesantemente in funzione, non possano servire a risolvere il problema secondo le legittime rivendicazioni della popolazione, giustificate in via pratica, ma anche in via di principio, poiché sollecitano un migliore e più economico servizio per i collegamenti con il centro del comune, con l'estromissione della ditta privata, e la sua sostituzione con l'azienda municipalizzata A.M.A. (10382)

RISPOSTA. — Con deliberazione del 5 ottobre 1960, il commissario al comune di Reggio Calabria determinava di concedere alla Azienda municipale autobus (A.M.A.) l'esercizio in via provvisoria, per il periodo 9 settembre-31 dicembre, dell'autolinea piazza duomo-Croce Valanidi, esercitata in concessione dalla ditta Stefano Caridi; con successiva deliberazione del 24 stesso mese, stabi-

liva il programma delle corse giornaliere da effettuarsi da parte dell'A.M.A.

Entrambi i provvedimenti furono impugnati dalla ditta Caridi dinanzi al consiglio di Stato che, con decisione della sezione V 29 novembre 1961, n. 1021, ne pronunciò l'annullamento. L'amministrazione elettiva, nel frattempo ricostituita, non ritenne di adeguarsi al giudicato, sicché la ditta Caridi fu costretta a sperimentare un nuovo rimedio giurisdizionale, conclusosi favorevolmente nei suoi riguardi (consiglio di Stato, sezione IV, 28 dicembre 1963, n. 1052).

Quanto al dubbio che il consiglio di Stato abbia deciso in senso sfavorevole al comune, in quanto l'amministrazione comunale di Reggio Calabria non avrebbe sufficientemente sostenuto le proprie ragioni nella vertenza con la ditta Caridi, basti considerare che il comune e l'Azienda municipale autobus avevano affidato la propria difesa ad un giurista di chiara fama, per cui non sembra che possa essere rivolto alcun addebito agli amministratori del comune e dell'azienda per esito negativo del giudizio.

D'altra parte, dalla decisione 29 novembre 1961, n. 1021 emerge che il consiglio di Stato ritenne illegittimi per insufficienza di motivazione e per contraddittorietà i provvedimenti contestati; sicché l'opinione, del tutto personale, espressa dall'assessore comunale ai trasporti, circa lo svolgimento della controversia non può certo costituire un argomento valido per inferire che la linea difensiva dell'amministrazione sia stata carente.

Per quanto concerne, poi, la possibilità di impugnare per revocazione la decisione dell'alto consesso, il collegio di difesa del comune di Reggio Calabria, all'uopo interpellato dal sindaco, dichiarò di non riscontrare, nella specie, alcuno dei motivi tassativamente indicati dall'articolo 81 del regolamento di procedura innanzi al consiglio di Stato.

Comunque, la controversa questione è stata, infine, pacificamente risolta, attraverso un accordo proposto alla ditta Caridi dall'attuale amministrazione comunale, nei termini di cui alla deliberazione della giunta municipale del 14 ottobre 1965, n. 3730, approvata dall'organo tutorio il 30 novembre successivo, relativa alla cessione da parte della predetta ditta al comune delle autolinee Reggio Calabria-Croce Valanidi-Oliviero-Serro Valanidi e Reggio Calabria-Gallina-Armo.

L'apposito contratto di cessione, successivamente stipulato è stato reso esecutivo dalla

prefettura con provvedimento del 24 dicembre 1965.

Quanto alle misure di polizia adottate in occasione degli incidenti provocati dagli abitanti delle contrade Croce Valanidi e Oliveto il 2 marzo 1965, i quali, per manifestare la loro ostilità alla ditta concessionaria dell'auto-servizio, attuavano un blocco stradale, si fa rilevare che — anche in considerazione delle gravi intemperanze compiute dai dimostranti — l'intervento delle forze dell'ordine e le successive misure precauzionali devono ritenersi assolutamente proporzionati e giustificati.

In rapporto a detti incidenti presso l'ufficio istruzione della procura della Repubblica di Reggio Calabria pende denuncia a carico di 56 persone ritenute responsabili di blocco stradale, interruzione di pubblico servizio, istigazione a delinquere, danneggiamento aggravato, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, violenza privata, radunata sediziosa, grida e manifestazioni sediziose.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

FODERARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga di dover assegnare alla pontificia commissione d'arte sacra dei fondi speciali per la ricostruzione delle chiese terremotate. Infatti, la ricostruzione di tali chiese è affidata, con norma di legge del 1962, alla predetta commissione, la quale percepisce attualmente soltanto due miliardi annui assegnati per la costruzione di chiese nuove in zone di nuova abitazione; i fondi attualmente attribuiti non sono quindi utilizzabili, né d'altra parte sarebbero sufficienti, per la ricostruzione delle chiese terremotate.

In particolare, l'interrogante desidera conoscere se saranno stanziati fondi per la ricostruzione delle tre chiese del comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte (terremotate), ove il culto è attualmente praticato in baracche fatiscenti e pericolanti, che per altro non hanno minimamente la capacità sufficiente per i 7 mila e più abitanti di quel centro. (14468)

RISPOSTA. — I lavori di ricostruzione delle tre chiese nel comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte saranno tenuti presenti in sede di formulazione del programma relativo a tali opere, compatibilmente con le disponibilità dei fondi.

Il Ministro: MANCINI.

GALDO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per assicurare agli stabilimenti sanitari esistenti nella zona Flegrea (Napoli) una maggiore e necessaria completezza tecnica, in considerazione del fatto che di recente la assenza di una incubatrice nelle case di cura e negli ospedali del comune di Pozzuoli e dei comuni contermini ha causato la morte del neonato Giovanni Matarese per la impossibilità di fornirgli adeguate e tempestive cure. (12736)

RISPOSTA. — Nel comune di Pozzuoli vi è in funzione un ospedale di terza categoria denominata Santa Maria delle Grazie amministrato dall'E.C.A. ed una casa di cura Villa Bianca che provvedono alla assistenza ospedaliera di quel comune e delle zone viciniori.

Da parte del medico provinciale di Napoli, in occasione del decesso del neonato Giovanni Matanese, è stata disposta tempestivamente un'ispezione da cui è risultato che per una migliore organizzazione assistenziale si è reso necessario adibire nel reparto ostetrico una camera a nido dei neonati, per evitare che essi convivano in ambienti promiscui e certamente non idonei dal punto di vista igienico-sanitario.

Si è provveduto, quindi, ad invitare l'ospedale Santa Maria delle Grazie ad istituire con urgenza una sala nido, dotata almeno di qualche culla termostatica.

Inoltre sarà concesso quanto prima un apposito contributo per l'acquisto di incubatrici, non appena l'ente interessato avrà prodotto a questo Ministero l'occorrente documentazione.

Il Ministro: MARIOTTI.

GATTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere in base a quali elementi e a quali considerazioni egli abbia ritenuto — nella risposta all'interrogazione n. 13162 (allegato alla seduta del 22 novembre 1965) — di affermare che il signor Rosario Maniscalco sarebbe « noto per precedenti di furti continuati e detenzione abusiva di materiale esplosivo », pedissequamente ripetendo le parole del questore di Trapani, malgrado nell'interrogazione stessa si chiedessero chiarimenti a questo proposito, rilevando che il predetto signor Maniscalco risulta invece incensurato: circostanza che il ministro, nella sua risposta, poi non contesta. È ben noto anche all'interrogante che la diffida può essere disposta anche indipendentemente da precedenti penali; ma il farne in essa menzione, qualora non sussi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1966

stano, costituisce manifesto vizio di motivazione, e addirittura reato di diffamazione. Su questo punto l'interrogante è costretto a rinnovare la propria interrogazione, confidando che il ministro non voglia ulteriormente eludere la risposta cui è tenuto. (14445)

RISPOSTA. — Il signor Rosario Maniscalco, da Mazara del Vallo, dopo essere stato denunciato, nel 1955, per furto continuato, imputazione dalla quale venne in seguito prosciolto attraverso vari appelli, fu denunciato, in stato di arresto, il 7 aprile 1965 per detenzione abusiva di materiale esplosivo e per furto aggravato di una motocicletta. Il 20 dello stesso mese gli fu concessa la libertà provvisoria: il relativo procedimento penale è tuttora pendente.

È da aggiungere che a carico del predetto, solito ad accompagnarsi con pregiudicati del luogo e dedito all'ozio, emersero anche seri indizi su alcuni furti perpetrati nella zona di Mazara del Vallo, pur se non si poté far luogo a denuncia per mancanza di prove inconfutabili.

Tali negativi elementi di valutazione della condotta del Maniscalco sono stati più che sufficienti a determinare il provvedimento di diffida adottato il 26 giugno 1965 dal questore di Trapani.

È da tenere presente, altresì, che la pericolosità sociale del soggetto è dimostrata inequivocabilmente anche dalle dichiarazioni dallo stesso fatte alla polizia, al momento in cui fu rinvenuto nella sua abitazione un ordigno esplosivo, quando ebbe a palesare che era suo intendimento usare l'ordigno stesso « in casi estremi ».

Pertanto, nessun vizio sussiste nel citato provvedimento di prevenzione, e tanto meno gli ipotizzati estremi di diffamazione, reato questo che non può evidentemente concretarsi in un atto amministrativo non pubblico, quale è la diffida rivolta — ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1965, n. 1423 — direttamente alla persona interessata.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

GENNAI TONIETTI ERISIA, ARMANI, RADI, TANTALO, COLLESELLI E FORNALLE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se ritenga del tutto intempestive ed inattuabili le disposizioni date con circolare riservata 5 marzo 1965, n. 3, e pervenuta alle amministrazioni ospedaliere, tramite il medico provinciale, solo il 30 marzo 1965 in merito alla determinazione delle rette ospeda-

liere ed alla formazione dei bilanci di previsione per l'anno finanziario 1965.

Infatti le amministrazioni ospedaliere, in applicazione delle vigenti norme di legge, hanno tempestivamente, ed in ogni caso prima dell'inizio del corrente esercizio finanziario, deliberato sia le rette ospedaliere sia i bilanci di previsione per l'esercizio 1965, tenendo particolare conto dei maggiori oneri per il personale derivante dall'accordo Fiaro-sindacati del 10 dicembre 1964, nonché delle maggiori spese di gestione risultate dagli indici del costo della vita e di quelle programmate dalle singole amministrazioni per assicurare il più efficiente funzionamento dell'assistenza.

Le rette ospedaliere 1965 sono state doverosamente comunicate prima dell'inizio dello esercizio finanziario agli enti assicurativi ad evitare la possibilità di contestazioni e di impugnative da parte degli enti stessi per decorrenza di termine.

Le nuove disposizioni, di cui alla circolare ministeriale surrichiamata, pongono delle limitazioni e delle condizioni il cui accoglimento creerebbe, soprattutto a tanta distanza dall'inizio dell'esercizio, un grave disordine amministrativo e funzionale per cui appare evidente la necessità che i bilanci e le nuove rette siano approvate così come deliberate dalle amministrazioni, considerato anche che nuovi oneri, non previsti in sede di deliberazione delle diarie, si stanno già profilando.

D'altra parte, quanto prospettato dalla circolare ministeriale, e cioè di consentire in via eccezionale l'approvazione dei bilanci in linea contabile quando le rette non sono contenute in determinati limiti, appare priva di significato ed in ogni caso di contenuto pratico.

Alla stregua delle considerazioni di cui sopra, gli interroganti chiedono, in particolare, di conoscere quali provvedimenti il ministro della sanità ritenga di dover adottare per ovviare a quanto sopra. (10952)

RISPOSTA. — La circolare del 5 marzo 1965, n. 30, è il risultato di laboriosi accordi intervenuti in sede interministeriale con i Dicasteri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, accordi realizzati per evitare il ripetersi del blocco delle rette che dal 1959 all'anno 1960 ha minacciato seriamente la finanza ospedaliera.

Le disposizioni impartite hanno apportato il beneficio di eliminare ogni motivo di controversia finanziaria (rette contestate, eccetera) tra gli enti che sono tenuti a sostenere l'onere delle degenze e gli ospedali.

Né il ritardo di due mesi, dall'inizio dell'esercizio finanziario degli ospedali, nell'impartire disposizioni per le rette 1965, è da imputarsi al Ministero della sanità in quanto, in tale periodo, si è cercato di comporre tutte le controversie sollevate in sede di accordo da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Né la procedura del preventivo accordo potrà essere evitata fino a che tutte le competenze in materia sanitaria non verranno devolute al Ministero della sanità. L'azione di questo Ministero è diretta al raggiungimento di tale obiettivo.

Si reputa poi opportuno precisare che alla data di emanazione della circolare, di cui è cenno nell'interrogazione, solamente poche amministrazioni ospedaliere avevano deliberato il bilancio e determinato le rette.

Per tali ipotesi sono state emanate ulteriori direttive con l'intento di evitare, in sede di approvazione degli atti, ogni sfasamento derivante dall'applicazione dei criteri fissati nella circolare in rapporto alle previsioni di bilancio.

Il Ministro: MARIOTTI.

GIOMO E BIAGGI FRANCAANTONIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

1) se ritenga che le istruzioni di cui alla circolare riservata del 5 marzo 1965, n. 30, (protocollo 300/R.S./12/3/0.1136 Ministero della sanità, direzione generale AA.AA. e del personale) indizzata ai signori prefetti e medici provinciali della Repubblica (e successivamente trasmessa alle amministrazioni ospedaliere a fine marzo del corrente anno), istruzioni riguardanti la determinazione delle rette di degenza e conseguentemente la formazione dei bilanci per l'esercizio in corso, siano tali per la loro tempestività, da sconvolgere la sostanza e la forma dell'ordinato svolgimento della vita ospedaliera, già duramente minacciato dall'incomprensione di altri ministeri e di istituti mutualistici erogatori di assistenza;

2) se giudichi gravemente nocivo il turbamento che si produce nella vita amministrativa e funzionale degli enti ospedalieri con l'introduzione — a tanta distanza dall'inizio dell'esercizio — di nuove disposizioni che incidono sugli elementi fondamentali della gestione quali la retta e il bilancio. Talché qualunque provvedimento diverso dall'approvazione delle rette e dei bilanci deliberati da amministrazioni responsabili, sarebbe certamente peggiore di qualsiasi inconveniente al quale volesse ovviare;

3) se ritenga necessario, dato che istruzioni sono state date, che le istruzioni stesse tengano conto, oltreché degli accordi sindacali concernenti il personale, ratificati dal Ministero della sanità (tipico è il caso dell'accordo F.I.A.R.O.-sindacati del 10 dicembre 1964) e delle disposizioni di legge che comportano oneri per le amministrazioni ospedaliere, anche della realtà economica del paese, il che non è stato considerato nell'accennata circolare riservata n. 30, quando si limita l'aumento del corso della vita, da ripercuotere nelle rette, ad aliquote assolutamente lontane dalla realtà di fatto;

4) se ritenga necessario che le eventuali future istruzioni per la formulazione della retta e per la conseguente formazione dei bilanci che su dette rette si basano per la voce « entrate » debbano essere date tempestivamente, e cioè non oltre il mese di settembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce la retta da determinare;

5) se ritenga necessario — in via principale — impedire che nel corso dell'anno nuovi gravami fiscali o parafiscali (spesso dovuti alle necessità soggettive di enti parastatali a carattere assistenziale e previdenziale) vengano a turbare la vita economica degli ospedali, con incidenza negativa sulla primaria attività assistenziale degli stessi; in via subordinata, se ritenga indispensabile affrontare le norme che consentano l'immediato adeguamento della retta ai nuovi gravami, in modo vincolante per tutti;

6) se ritenga necessario venire ad una chiarificazione definitiva dell'inquadramento degli ospedali e dell'assistenza sanitaria in genere, attiva e passiva, che devono far capo esclusivo al Ministero della sanità, eliminando le interferenze spesso determinanti e quasi sempre paralizzanti e nocive di altri dicasteri; interferenze dovute, da un lato, ad una mancanza di chiarezza nella materia e, dall'altro, ad una ristretta visione dell'importanza sociale dell'assistenza sanitaria in genere e degli ospedali in specie — che è uno degli elementi che caratterizzano il livello di civiltà di un paese — visione sostituita dall'esclusiva considerazione degli interessi degli istituti mutualistici;

7) se ritenga, non solo necessario, ma indispensabile agli effetti della certezza del diritto e del rispetto della legalità, restituire ai medici provinciali in modo sostanziale — e non puramente formale come in atto — l'autonomia decisoria nei riguardi delle rette deliberate dai consigli di amministrazione, come

chiaramente dispone l'articolo 83 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; in considerazione altresì del fatto che l'autonomo potere decisionale locale consente l'esame concreto e obiettivo delle situazioni locali che non presentano mai uniformità;

8) se ritenga necessario concretare in modo effettivo, e non puramente nominale, come in atto, l'autonomia delle amministrazioni ospedaliere, che sono chiamate a reggere uno dei settori più delicati della vita nazionale, in un campo di vasto contenuto sociale, in condizioni e situazioni che solo localmente possono essere valutate e che invece sono ancor oggi impacciate da norme e disposizioni (superate dalla realtà delle cose) che ancora le considerano alla stregua degli inabilitati e che — anziché stimolarne la responsabilità con l'attribuzione di una effettiva autonomia — ne tarpano la possibilità e la capacità di azione. (11147)

RISPOSTA. — Il ritardo nell'impartire disposizioni per le rette ospedaliere, con la circolare 5 marzo 1965, non è da attribuirsi al Ministero della sanità, inquantoché, intorno a quel periodo, si è cercato di comporre tutte le controversie sollevate in sede di accordo da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Né la procedura del preventivo accordo potrà essere evitata fino a che tutte le competenze in materia sanitaria non verranno devolute al Ministero della sanità. L'azione di questo Ministero è diretta al raggiungimento di tale obiettivo.

Si reputa opportuno quindi precisare che alla data di emanazione della citata circolare, solamente poche amministrazioni ospedaliere avevano deliberato il bilancio e determinato le rette.

Per tali ipotesi sono state emanate ulteriori direttive con l'intento di evitare, in sede di approvazione degli atti, ogni sfasamento derivante dall'applicazione dei criteri fissati nella circolare e le previsioni di esercizio.

Sul 3° punto si precisa che gli indici di aumento del costo della vita sono stati desunti dai dati in possesso delle camere di commercio.

Sul punto 4 si fa presente che è intendimento di questo Ministero di trovare il giusto temperamento fra gli opposti interessi ed emanare tempestivamente le direttive concernenti la determinazione delle rette. Il ritardo è stato causato, come è stato già sopra precisato, dalla necessità di trovare un accordo con gli altri dicasteri interessati.

In ordine al 5° punto, si precisa che non rientra nella competenza di questo Ministero determinare l'applicazione di oneri fiscali e parafiscali. Comunque si prenderà in esame l'opportunità di far gravare tali oneri sulle rette dell'anno successivo e quello in cui i tributi vengono istituiti.

Sul punto 6 si fa presente che è fermo intendimento del Ministero della sanità accentrare presso il Ministero stesso tutte le competenze in materia sanitaria. Si reputa opportuno soggiungere che è stata istituita una apposita commissione interministeriale per studiare la nuova disciplina del settore mutualistico che deve operare sotto il controllo di questo Ministero.

Sul punto 7 si precisa che le direttive emanate da questo Ministero, in materia di approvazione di rette, non sono di carattere vincolante, ma semplicemente orientativo. Si aggiunge che tali criteri direttivi sono il risultato di laboriosi accordi intervenuti in sede interministeriale con i dicasteri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, accordi realizzati per evitare l'insorgere di controversie fra gli enti, che sono tenuti a sostenere l'onere delle degenze e gli ospedali, e il conseguente ripetersi del blocco delle rette, che, dal 1959 al 1960, ha minacciato seriamente la finanza ospedaliera.

In ordine, infine, al punto 8 dell'interrogazione si fa presente che è in corso di approvazione un disegno di legge relativo alla riforma ospedaliera che darà una diversa disciplina alla materia sempre più aderente alle esigenze di un paese sensibile ai problemi di assistenza sanitaria e tutelerà adeguatamente l'autonomia delle singole amministrazioni ospedaliere.

Il Ministro: MARIOTTI.

GIUGNI LATTARI IOLE, CRUCIANI E SANTAGATI. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se e come intendano intervenire per risolvere la situazione venutasi a creare negli ospedali della provincia di Siracusa per la mancata approvazione, da parte degli organi competenti, delle rette 1963-1964 ed in seguito al mancato riconoscimento e pagamento delle rette stesse da parte degli enti mutualistici con conseguente impossibilità di far fronte a tutti gli impegni della gestione degli istituti nosocomiani con pericolo di una completa paralisi funzionale degli istituti stessi, e con grave danno quindi per gli assistiti e fermo il personale ospedaliero che vede in pericolo il proprio lavoro. (5188)

RISPOSTA. — Le deliberazioni delle rette di degenza, adottate dalle amministrazioni ospedaliere di Siracusa, Lentini, Noto e Augusta, per gli anni 1963 e 1964, sono state debitamente approvate.

Si aggiunge, altresì, che il Ministero del lavoro, in conformità alle determinazioni della commissione interministeriale per lo studio dei rapporti fra enti mutualistici ed ospedali, ha invitato gli enti mutualistici al pagamento delle rette ospedaliere 1962-63 nella misura fissata dalla commissione stessa a favore degli ospedali ed ha dato disposizioni per gli aumenti della retta per l'anno 1964.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

GREGGI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se corrispondano a verità le seguenti notizie emerse durante un recente dibattito, che ha avuto luogo in Roma il giorno 15 luglio 1965, sui problemi delle aziende municipali di trasporto:

1) che il *deficit* complessivo delle aziende municipali di trasporto supererà nel 1965 i 120 miliardi;

2) che le spese per il personale rappresentano, con 170 miliardi annui, oltre il 70 per cento delle spese complessive di dette aziende;

3) che, contro orari di lavoro che toccano ancora le otto ore (così come avviene in genere in tutti i settori della produzione) presso tutte le aziende similari straniere dei paesi democratici (vedi Londra, Parigi, Vienna), starebbe un orario di lavoro dei dipendenti delle aziende municipali italiane che non supera in pratica le 6 ore giornaliere.

L'interrogante chiede di sapere quale giudizio il Governo dia, e quali interventi intenda promuovere, di fronte ad alcuni gravissimi fatti denunciati nello stesso convegno, e riguardanti:

1) una forte pressione sindacale, che si manifesta in continui scioperi, e che tra l'altro tende ad impedire l'automazione di molti servizi in dette aziende, ed in particolare l'introduzione della biglietteria automatica;

2) il continuo intervento degli enti locali nella vita delle aziende, che costituisce quasi sempre una spinta al dilatarsi delle spese, non compensata con possibilità di maggiori introiti;

3) la tendenza di dette aziende, ed anche di molti enti locali, di orientarsi — al fine di ridurre in qualche modo i gravissimi *deficit* delle aziende stesse — invece che verso revisione e perfezionamenti interni aziendali,

verso forme di organizzazione del traffico privato, a vantaggio del traffico pubblico con evidenti minacce e conseguenze di depauperamento di tutta la vita economica delle nostre città, che non possono certo vedere ridotte le possibilità di traffico anche privato.

D'altra parte, in vista di una urgente « responsabilizzazione della gestione » delle aziende, l'interrogante gradirebbe sapere quali interventi il Governo intenda svolgere perché sia attuato uno dei voti positivi emersi nel convegno, relativo alla definizione ed aperta assunzione a carico dei bilanci degli enti locali, della parte dei costi delle aziende che possono essere definiti e riconosciuti come « oneri sociali », e che rappresentano sicuramente una parte non indifferente dei *deficit* complessivi, non imputabile alle gestioni delle aziende municipali. (12526)

RISPOSTA. — Le aziende municipalizzate in genere, e quelle di trasporto in specie, hanno in questi ultimi anni registrato disavanzi di bilancio che sono andati aumentando in misura sempre crescente.

Basti considerare che il *deficit* delle aziende di trasporto è stato di 16 miliardi e mezzo nel 1960, ha superato nel 1963 i 71 miliardi e ha raggiunto i 100 miliardi nel 1964, mentre per il 1965 ascenderà a circa 120 miliardi.

Le ragioni del disavanzo sono molteplici: oltre agli oneri sociali, sono influenti, in special modo, il numero e la retribuzione del personale e il mancato adeguamento dei prezzi dei biglietti. In molte aziende tutti gli incassi sono assolutamente insufficienti a fronteggiare la sola spesa del personale.

La gravissima situazione debitoria rende ancor più difficile la nota situazione deficitaria dei comuni.

Allo scopo, appunto, di arginare la preoccupante progressione del disavanzo dei bilanci delle aziende in questione e nello intento di rimuovere le cause di tale situazione, questo Ministero ha promosso la costituzione di un qualificato gruppo di lavoro per lo studio delle più opportune riforme della legislazione — divenuta indubbiamente inadeguata — relativa alla gestione municipalizzata dei pubblici servizi.

Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.

ILLUMINATI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se rispondono al vero le voci secondo le quali gli uffici finanziari e tecnici, dipendenti da codesto Ministero, stanno valutando, ai fini delle imposte di successione,

in maniera incongrua, i beni siti in Pineto (Teramo), ereditati dal signor Vincenzo Caccianini Maturanzi dopo la morte dello zio commendatore Luigi Corrado Filiani, avvenuta lo scorso anno.

In proposito si ritiene far presente che l'asse ereditario è apprezzato in diversi miliardi di lire perché comprende una villa, vari edifici, colonie e soprattutto circa 100 ettari di terreno edificatorio, quasi al centro del Pineto, località balneare di notevole importanza che da diversi anni registra un indice di incremento edilizio tra i più forti dei comuni appartenenti alla provincia di Teramo.

Gran parte delle citate aree fabbricabili si estende nella fascia collinare vicinissima al paese e cioè in una zona stupendamente panoramica e per giunta già valorizzata dalla strada provinciale asfaltata Pineto-Mutignano, dalla pineta che si allinea in diversi filari sul crinale del colle e da un altro magnifico parco posto a metà collina.

Risulta da numerosi atti notarili stipulati in data recente che i terreni edificatori furono venduti dal defunto Filiani a prezzi molto elevati fra le 8 mila e le 14 mila lire al metro quadrato. È da considerare inoltre che le suddette aree vennero alienate sprovviste di qualsiasi opera infrastrutturale. Perciò viva impressione ha destato nella pubblica opinione la constatazione che l'imposta da pagare, in conseguenza della denuncia del Caccianini, ammonta a solo lire 116.180.135, secondo quanto si evince dalla trascrizione ipotecaria avvenuta in data 8 febbraio 1965 a favore dell'ufficio del registro di Atri.

Si chiede pertanto:

1) quali provvedimenti intenda adottare nel caso che realmente i funzionari competenti, nel determinare gli accertamenti di congruità di valore dell'asse ereditario non si attengano alle norme stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e dalle disposizioni in materia di determinazione dei valori delle aree fabbricabili contenute nella circolare ministeriale in data 2 aprile 1955, n. 21/151327;

2) se, comunque, trattandosi di una eredità cospicua da cui derivano elevate imposte successorie, ravvisi l'urgente necessità di predisporre tutte quelle misure atte a garantire la scrupolosa tutela degli interessi dello Stato.

(13830)

RISPOSTA. — Le accurate indagini condotte dall'ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari di Ancona presso l'ufficio registro di Atri ed i controlli

sugli accertamenti di valore afferente la successione del defunto Luigi Corrado Filiani effettuati dall'ufficio tecnico erariale di Teramo, hanno consentito di non riscontrare motivi di rilievo negli adempimenti svolti dagli uffici fiscali, nell'ambito della rispettiva competenza, in ordine all'accertamento e liquidazione delle imposte dovute per la successione anzidetta.

Al riguardo, invero, è opportuno considerare talune circostanze, probabilmente non note all'interrogante, che dimostrano il corretto comportamento degli uffici anzidetti nella pratica successoria in esame.

1) La imposta di successione, compresi gli altri tributi connessi, ammonta a lire 375.618.650 (non a lire 116.180.135 come indicato nell'interrogazione in oggetto), pari al 78,84 per cento del valore definito. A tale somma sono da aggiungere gli interessi sulla parte di tributo il cui pagamento è stato dilazionato per legge. Il tributo principale e complementare risulta iscritto rispettivamente all'articolo 8973 e all'articolo 8996 del campione successioni dell'ufficio del registro di Atri e la sua liquidazione, verificata in sede di ispezione straordinaria, è regolare.

2) La valutazione dei terreni agricoli è stata operata con il sistema dei coefficienti automatici di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044 in lire 165.150.000. Tali terreni, per un'estensione di ettari 266,79, possono certamente avere, nell'opinione popolare cui si richiama l'interrogazione in oggetto, un valore venale assai superiore a quello determinato con il sistema della capitalizzazione dei coefficienti a causa della loro particolare posizione e conduzione. Tuttavia sia l'ufficio tecnico erariale sia l'ufficio del registro competenti hanno dovuto accettare come congruo il valore dei detti terreni determinato con il sistema previsto dalla legge n. 1044/1954, avendone la parte richiesto espressamente l'applicazione, a norma della legge 22 novembre 1962, n. 1706.

3) Le aree edificabili hanno complessivamente una superficie di metri quadri 223.968 e sono state valutate lire 351.150.000.

Si tratta di una valutazione assai complessa perché, pur essendo aree potenzialmente edificabili in quanto situate in zona di espansione edilizia, non tutte sono in atto ugualmente edificabili specie quelle che si trovano in una posizione periferica rispetto al centro urbano. Sono stati per altro tenuti in considerazione in sede di valutazione tecnica anche altri fattori, quali l'esproprio di

vaste zone per uso pubblico, l'inedificabilità di altre perché destinate ad aree verdi trattandosi di zone residenziali, le servitù e gli espropri connessi alla costruzione dell'autostrada che attraversa un lungo tratto delle aree di che trattasi, ecc.

I criteri anzidetti, che richiedono una specifica competenza in materia, sono evidentemente ignorati o trascurati in sede di normale valutazione, portata ad orientarsi soprattutto sulla vastità del compendio ereditario.

4) In ordine, infine, alla richiesta formulata dall'interrogante di conoscere se e quali garanzie intenda assumere l'amministrazione finanziaria a tutela delle cospicue imposte dovute sulla successione, si osserva che lo Stato può avvalersi del privilegio riconosciuto dagli dall'articolo 2780 c.c., per la riscossione dei tributi successori, sui mobili ed immobili cui le imposte si riferiscono.

Nella fattispecie, poi, avendo l'erede per la parte di tributo non ancora corrisposta, chiesto ed ottenuto il pagamento rateale, il tributo ancora insoluto è ulteriormente garantito dall'ipoteca di primo grado iscritta su tutti i beni ipotecari, ai sensi dell'articolo 65 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270.

Il Ministro: PRETI.

JACAZZI E RAUCCI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere se intendano stabilire, con un minimo di comune accordo, quale debba essere il sistema che gli enti locali debbono adottare per le gare di appalto dei lavori edili, in quanto che le disposizioni attuate portano a situazioni assurde come quelle che si sono verificate alla amministrazione provinciale di Caserta, ove in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 14 luglio 1962, n. 3837, furono indette delle gare con il sistema della media mediata, gare annullate dalla prefettura di Caserta, su conforme parere del Ministero dell'interno, in quanto si è affermato che il sistema di appalto previsto dalla legge deve essere quello del massimo ribasso; e per sapere se ritengano di dover normalizzare questa situazione con la massima urgenza.

(6536)

RISPOSTA. — Il problema sollevato dagli interroganti ha dato effettivamente luogo in passato ad alcune difficoltà amministrative in sede di controllo dell'operato delle amministrazioni provinciali e comunali in tema di appalti.

Per ovviare a tale stato di cose il Ministero dei lavori pubblici ha disposto, con circolare 26 febbraio 1965, n. 1799/61/A1 Gab., il ritorno al sistema di aggiudicazione al maggior ribasso (o al minimo aumento) con la possibilità per le stazioni appaltanti di fissare i limiti di minimo o massimo ribasso (ovvero ambedue) o di massimo aumento, ai sensi degli articoli 73, lettera c, e 76 del regolamento di contabilità generale dello Stato e dell'articolo 5 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 — ove particolari circostanze lo suggeriscano.

Tali procedure, che sono ora applicate anche per gli appalti di opere di competenza degli enti locali fruanti di contributo statale, sono conformi a quanto richiedeva sinora il Ministero dell'interno, e cessa quindi al riguardo la discordanza rilevata dagli interroganti.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

LA BELLA, MINIO, NANNUZZI E D'ALESSIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per accelerare l'iter della pratica relativa al trasferimento totale del centro abitato dal comune di Corchiano (Viterbo) ove una serie di crolli, il 13 giugno 1963, ha privato centinaia di famiglie di alloggio ed altre centinaia vivono in ricoveri di fortuna o in fabbricati installati, non sgomberati malgrado le ordinanze del sindaco per mancanza assoluta di qualsiasi altro idoneo ricovero.

Inoltre, constatato che un decreto del Presidente della Repubblica, emesso nel 1955, di parziale trasferimento dell'abitato per lo stesso comune a norma della legge 9 luglio 1908, n. 445, a dieci anni di distanza non ha avuto nessuna pratica attuazione, mentre il centro da trasferire continua a sfaldarsi e a crollare, se ritenga urgente, necessario e giusto accogliere le unanimi richieste della popolazione locale e predisporre l'immediata costruzione di un primo lotto di alloggi almeno per sopperire ai casi più drammatici prima che altri prevedibili crolli creino vittime umane.

(11673)

RISPOSTA. — Il centro abitato del comune di Corchiano (Viterbo) fu ammesso a trasferimento parziale ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 giugno 1955; per la realizzazione di tale opera venne stanziata, nell'anno 1958, la somma di lire 10 milioni.

Nel marzo dello stesso anno 1958 il comune di Corchiano, su istanza della popolazione, chiese che il trasferimento in parola avesse luogo in un'area contigua a quella prevista nel progetto originario di massima.

Il nuovo progetto esecutivo, dell'importo di lire 60 milioni fu trasmesso a questo Ministero il 23 gennaio 1964, affinché fosse provveduto alla relativa approvazione. Detto progetto però venne restituito al provveditorato alle opere pubbliche di Roma affinché fosse rielaborato in conformità ai suggerimenti espressi sia dal Consiglio superiore dei lavori pubblici sia dal servizio geologico d'Italia, nel senso che doveva essere previsto il trasferimento totale dell'abitato di Corchiano.

Il progetto relativo a tale trasferimento totale dell'abitato, dell'importo di lire 560 milioni, è stato esaminato dal comitato tecnico-amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche di Roma, che ha formulato alcune osservazioni e rilievi. Pertanto l'ufficio del genio civile di Viterbo sta provvedendo ad apportare all'elaborato le necessarie modifiche ed integrazioni.

Inoltre detto ufficio ha interessato il servizio geologico d'Italia affinché si pronunzi circa l'idoneità della nuova zona proposta per il trasferimento dell'abitato in parola.

Circa la segnalata necessità di costruire nuovi alloggi, premesso che la suindicata legge 9 luglio 1908, n. 445 prevede soltanto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, s'informa che è stato approvato dal provveditorato alle opere pubbliche di Roma, il progetto relativo alla costruzione in Corchiano di 8 alloggi per lavoratori agricoli dipendenti, ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Altri nove alloggi sono in corso di costruzione da parte di una cooperativa costituita fra lavoratori agricoli.

Le relative esigenze abitative del comune in parola saranno tenute presenti allorché le disponibilità di fondi consentiranno di disporre interventi del genere.

Il Ministro: MANCINI.

LAFORGIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere in relazione ai voti più volte espressi dal consiglio comunale di Modugno (Bari) e dall'interrogante già richiamati in precedente interrogazione sullo stesso argomento, se ritenga opportuno intervenire con urgenza per disporre:

1) la sospensione da parte degli organi esecutivi competenti dell'attuazione del progetto di raccordo dell'autostrada Napoli-Ca-

nosa-Bari con la circonvallazione di Bari in considerazione dei gravi ed irreparabili inconvenienti che tale tracciato comporterebbe a danno delle legittime prospettive di espansione civile ed economica del comune di Modugno;

2) lo studio e la formulazione di idonee soluzioni tecniche per un nuovo tracciato di tale raccordo autostradale che eviti i lamentati gravi inconvenienti. (13878)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 13933, del deputato De Capua, pubblicata a pag. 6815).

LANDI. — *Ai Ministri delle finanze e della difesa.* — Per sapere a quali risultati è pervenuta l'inchiesta sul colossale traffico di merci che, destinate alle forniture di bordo, rifluiscono clandestinamente dalla base navale di La Spezia sul mercato nazionale.

Per conoscere in particolare:

1) se e in quale misura le autorità militari abbiano avuto responsabilità, dirette o indirette, nella grossa operazione di contrabbando;

2) l'entità del danno che la delittuosa attività ha arrecato al fisco e al commercio legale e le sanzioni adottate nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione che eventualmente si fossero resi responsabili;

3) i provvedimenti che l'amministrazione dello Stato intenda assumere ad evitare che evasioni e reati di così grave entità abbiano a ripetersi. (14650)

RISPOSTA. — Gli accertamenti in ordine al contrabbando di generi vari per provviste di bordo scoperto a La Spezia, al quale si riferisce l'interrogazione, sono tuttora in corso, sotto la direzione del giudice istruttore del tribunale di quella città, al quale la competente procura della Repubblica in data 27 gennaio 1966 ha inoltrato richiesta di istruzione formale.

Non si conoscono le conclusioni finora tratte dal magistrato inquirente, per cui non è possibile precisare se e quali responsabilità potranno eventualmente essere addebitate ad appartenenti a comandi militari.

Finché gli accertamenti non saranno conclusi è parimenti impossibile determinare l'entità del danno arrecato all'erario dall'illegittima attività e stabilire di quali sanzioni saranno passibili i responsabili.

Per quanto attiene, infine, gli eventuali provvedimenti particolari da adottare, per evitare il ripetersi di evasioni quali quella

accertata presso la sede di La Spezia, si esprime l'avviso che le disposizioni vigenti siano già sufficienti a consentire la repressione di fatti illeciti della specie, come in concreto si è verificato per il caso specifico in esame.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere in base a quali criteri gli uffici distrettuali delle imposte dirette calcolano il rimborso I.G.E. all'esportazione come reddito netto delle aziende, tassabile all'aliquota normale di categoria B; e per conoscere se, in conseguenza di quanto sopra, egli ritenga di prendere le opportune iniziative al fine di eliminare le numerosissime contestazioni esistenti e di rendere più incisiva l'agevolazione del rimborso dell'I.G.E. all'esportazione sottraendo tale rimborso alla imposta di ricchezza mobile che, allo stato delle cose, assorbe in gran parte i benefici per le aziende interessate. (15144)

RISPOSTA. — Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, nell'effettuare le tassazioni dei rimborsi I.G.E. all'esportazione, si attengono alle disposizioni impartite con circolare 302.770 del 28 agosto 1957 con la quale il Ministero delle finanze, considerando che l'operatore esportatore, per i prodotti che beneficino della restituzione dell'I.G.E. all'esportazione, viene a recuperare l'onere di imposta sull'entrata da esso sopportato nel ciclo di fabbricazione dei prodotti stessi e che il rimborso dell'I.G.E. costituisce per l'esportatore una vera e propria sopravvenienza attiva dell'esercizio nel quale la restituzione viene effettuata, ha dichiarato che il rimborso in questione deve concorrere alla formazione del reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile.

Pertanto la richiesta di un provvedimento di esenzione — già più volte avanzata dagli esportatori interessati — non risulta assecondabile, essendo in contrasto con la norma contenuta nell'articolo 100, secondo comma, del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, la quale stabilisce che « concorrono a formare il reddito imponibile le sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio dell'impresa, comprese quelle derivanti da recupero a qualsiasi titolo di somme ammesse in detrazione in precedenti esercizi e quelle derivanti da sopravvenuta insussistenza di passività » e con l'articolo 81 dello stesso testo unico che indica dette sopravvenienze fra i presupposti dell'imposta di ricchezza mobile.

Per altro è da tener presente che l'eventuale concessione di detta agevolazione non mancherebbe di provocare analoghe richieste da parte di altre categorie di contribuenti, pervenendo in tal modo, fra l'altro, ad un allargamento dell'area delle esenzioni fiscali, in contrasto con i principi di generalità dell'imposta su cui si basa il nostro ordinamento tributario e con l'orientamento che il Governo si propone di tenere presente ed attuare al riguardo.

Il Ministro: PRETI.

LEVI ARIAN GIORGINA E SCIONTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e dell'interno.* — Per sapere: 1) se corrisponda a verità che gli uffici provinciali dell'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.) non intendono più assegnare i viveri per le refezioni degli alunni bisognosi gestite dai patronati scolastici per l'anno 1965-66; 2) per quali motivi sono stati presi questi provvedimenti; 3) a quali enti l'A.A.I. continua a distribuire i viveri nel corrente anno scolastico. (13270)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 13310, del deputato Badini Confalonieri, pubblicata a pag. 6796).

LEVI ARIAN GIORGINA, ALATRI E BERNETIC MARIA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere quali siano attualmente i compiti e le funzioni dell'« Istituto di bonifica umana e ortogenesi della razza », per la erezione della cui sede nei bilanci dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'interno, rispettivamente ai capitoli nn. 5044 e 5181, continuano ad inserirsi stanziamenti annuali per l'estinzione del mutuo contratto dal pio istituto Santo Spirito e ospedali riuniti di Roma in base al regio decreto-legge del 12 maggio 1938, n. 1123, anno in cui il regime fascista, dopo alcuni mesi di sfrenata propaganda razzista ideologicamente diretta dal professor Nicola Pende, iniziò con le leggi del settembre le persecuzioni antisemite che costarono la vita a migliaia di cittadini italiani. (14250)

RISPOSTA. — Con regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 1123, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 375, fu affidato al pio istituto di Santo Spirito l'incarico di costruire nella zona dell'E.U.R. la sede dell'« Istituto di bonifica umana e di ortogenesi della razza ».

Al finanziamento della spesa, prevista in lire 10 milioni, si provvede mediante mutui

concessi — sulla base di apposita disposizione contenuta nel citato decreto — da tre istituti di previdenza (I.N.A., I.N.P.S. ed « Inail ») con le quote di ammortamento a carico del Ministero dell'interno e del Ministero della educazione nazionale e delle corporazioni.

Si fa in proposito presente che mentre l'onere posto a carico del Ministero dell'interno per il pagamento delle predette quote di ammortamento cesserà nel 1967, quello posto a carico del Ministero della pubblica istruzione cesserà nel 1968.

Dopo la fine degli eventi bellici, che avevano ritardato la costruzione della predetta sede, su iniziative dell'allora alto commissariato per l'igiene e la sanità, l'amministrazione degli aiuti internazionali riprese la costruzione del fabbricato e procedette altresì all'acquisto del terreno ed all'arredamento della parte centrale dell'edificio.

Nel 1955, con apposita convenzione stipulata dal pio istituto Santo Spirito ed opere pubbliche di Roma con l'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali e l'A.C.I.S., il complesso edilizio, con la relativa area, fu concesso in uso trentennale al pio istituto stesso con l'obbligo di svolgere nel fabbricato un'attività ospedaliera ed un'attività scientifico-didattica.

Attualmente il fabbricato è adibito ad ospedale generale (Sant'Eugenio) con reparti di medicina e chirurgia generale, di medicina e chirurgia specialistica, con laboratori per studi e ricerche sperimentali e cliniche sui problemi della nutrizione e con servizi di consulenza tecnico-scientifica nel settore della produzione alimentare.

Vi è inoltre un istituto di endocrinologia che si occupa di studi sulle disfunzioni ghiandolari.

Non esiste quindi alcun reparto o istituto che si occupi di problemi razziali, d'altronde assolutamente estranei alle finalità dell'ente ospedaliero romano.

Come è noto, l'intero complesso, insieme con altri sei ospedali della capitale, è gestito dall'amministrazione del pio istituto di Santo Spirito e ospedali riuniti di Roma.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

LUCIFREDI E GHIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sarà possibile ottenere il finanziamento sulla legge 21 aprile 1962, n. 181; dei lavori necessari per la sistemazione delle strade di San Colombano Certenoli (La Pozza-Pian dei Cunei; San Colombano-Vignale; Aveggio-Fronti; San Mar-

tino-Carpenisone; Camposasco-Villa Oneto; Calvari-Romaggi-Cichero-Costa del Canale) in provincia di Genova, secondo proposte partite dagli organi locali dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Gli interroganti sottolineano l'importanza di tali strade, che eccede gli interessi puramente comunali in quanto si tratta, in buona parte, di strade che rappresentano il collegamento di quella vallata con le altre vallate circostanti, e fanno presente l'assoluta impossibilità di effettuare i lavori in questione coi mezzi dell'amministrazione comunale, trattandosi di un piccolo comune montano con limitatissime risorse, del tutto insufficienti rispetto alla grande estensione della rete stradale di che trattasi. (14542)

RISPOSTA. — Il comune di San Colombano ha chiesto i benefici della legge 21 aprile 1962, n. 181, per le seguenti strade:

a) sistemazione della strada di collegamento Calvari-Certenoli-Romaggi-Cichero-Costa del Canale: lire 175.945.000;

b) sistemazione della strada di collegamento San Colombano-Vignale: lire 26.490.000;

c) sistemazione della strada di collegamento San Martino-Carpenisone: lire 16.438.000;

d) sistemazione della strada di collegamento La Pozza-Pian dei Cunei-Calvari: lire 27.220.000;

e) sistemazione della strada di collegamento Aveggio-Fronti: lire 31.020.000;

f) sistemazione della strada di collegamento Campobasso-Villa Oneto: lire 15.725.000.

Dette istanze saranno tenute presenti in sede di formulazione dei prossimi programmi esecutivi, compatibilmente con le disponibilità dei fondi.

Il Ministro MANCINI.

MARRAS. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere in base a quali criteri il medico provinciale di Sassari abbia disposto la nomina del medico condotto interino del comune di Ittireddu, appena qualche giorno prima della riunione del consiglio comunale convocato per la scelta del sanitario sulla base di 4 domande già presentate all'amministrazione comunale; per conoscere se intenda intervenire per la revoca del decreto del medico provinciale, in modo da assicurare agli organi di potere locale una libera ed autonoma scelta secondo i criteri che riterranno di adottare nell'interesse della popolazione amministrata.

(14908)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1966

RISPOSTA. — La condotta medica del comune di Ittireddu si è resa vacante per le dimissioni volontarie del suo titolare, che si è trasferito in altra sede.

Il comune di Ittireddu ha informato in data 11 gennaio 1966 il medico provinciale di Sassari di non avere ancora provveduto alla nomina del sanitario. Allo scopo di assicurare il normale servizio di assistenza e di vigilanza igienico-sanitaria, l'ufficio del medico provinciale ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ha nominato provvisoriamente medico condotto interino il dottor Antonio Frasconi, in attesa dei provvedimenti di competenza dell'amministrazione comunale.

Naturalmente l'incarico affidato al dottor Frasconi ha carattere del tutto provvisorio e resta valido fino alla nomina del nuovo medico interino da parte del comune.

Il Ministro: MARIOTTI.

MATTARELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per la soluzione della grave piaga nell'inquinamento del fiume Ronco nelle province di Forlì e di Ravenna. (14162)

RISPOSTA. — Il problema dell'inquinamento del fiume Ronco è stato già da tempo impostato da questa amministrazione nelle sue linee fondamentali ed essenziali per una razionale e concreta soluzione.

Infatti, è stato deciso:

a) di eliminare tutti gli scarichi inquinanti che derivano dallo sversamento allo stato bruto, nel corso d'acqua in questione, delle fognature di Forlì e Forlimpopoli;

b) di rendere innocue le acque reflue influenti delle industrie della zona;

c) di impinguare le acque del Ronco a mezzo di un bacino artificiale di realizzazione per scopi vari, tra cui quello della bonifica del Ronco, su corsi d'acqua della regione.

La parte più impegnativa del programma da svolgere è affidata al Ministero dei lavori pubblici ed al Ministero dell'agricoltura, per i funzionamenti delle fognature di Forlì e Forlimpopoli e per la realizzazione di bacini artificiali.

Al riguardo quest'amministrazione sanitaria ha sollecitato e continua a sollecitare l'approntamento dei progetti delle opere di fognatura da parte delle amministrazioni comunali. Il comune di Forlì ha già presentato un progetto di massima ed è in attesa di avere

promessa di finanziamento da parte del dicastero dei lavori pubblici, mentre il comune di Forlimpopoli sta approntando il progetto per la fognatura comunale.

Per quanto riguarda la costruzione di bacini artificiali, si tratta di realizzare opere che, per la vastità del comprensorio, per le finalità da raggiungere (regime dei corsi d'acqua di tutta la regione; regolamentazione delle acque di tutto il comprensorio) sono di tale entità che occorre una preventiva programmazione, non realizzabile certamente in poco tempo.

Per quanto riguarda infine gli scarichi industriali, già qualcosa è stata realizzata e questo Ministero confida che, quanto prima, potranno essere concretate le opere definitive per l'innocuità di tali rifiuti.

Ad ogni modo questo Ministero ha ritenuto di riunire una commissione interministeriale, con la partecipazione delle varie amministrazioni comunali e provinciali interessate, nonché dei rappresentanti delle ditte industriali, allo scopo di fare il punto della situazione e di definire, entro un termine compatibile con le varie esigenze, la realizzazione di tutti i provvedimenti necessari per la bonifica del predetto fiume.

Il Ministro: MARIOTTI.

MINASI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere per quali motivi non venne sciolto il consiglio di amministrazione degli ospedali riuniti di Reggio Calabria a seguito della denuncia per peculato dello stesso presidente e di altri; nonché a seguito della situazione caotica in cui quell'amministrazione si trova, particolarmente per le numerose assunzioni di personale. (14719)

RISPOSTA. — A seguito di ispezione predisposta da questo Ministero, dalla quale sono emerse irregolarità d'ordine amministrativo e funzionale commesse dal consiglio di amministrazione degli ospedali civili riuniti « Civico e Melacrino », il prefetto di Reggio Calabria, con decreto del 14 gennaio 1966, ha nominato un commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente stesso, in attesa della nomina della nuova amministrazione ordinaria.

Il Ministro: MARIOTTI.

MONASTERIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo status della pratica di richiesta di contributi statali (su una spesa preventiva in lire 138 milioni e 500

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1966

mila) promossa il 1° giugno 1965 dal comune di Latiano (Brindisi), ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, per la sistemazione di strade urbane. (13890)

RISPOSTA. — La risposta del comune di Latiano, intesa ad ottenere il contributo statale, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, sulla spesa di lire 138.500.000 per la sistemazione delle strade urbane, è stata inclusa nell'apposita graduatoria predisposta dal competente ufficio del genio civile di Brindisi e sarà tenuta presente in occasione della predisposizione dei prossimi programmi esecutivi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Il Ministro: MANCINI.

MONASTERIO, RAFFAELLI, SCARPA E MESSINETTI. — *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* — Per sapere — premesso che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, i redditi delle farmacie rurali, in quanto derivanti prevalentemente dal lavoro autonomo dei professionisti, che ne sono titolari, e dei componenti la famiglia, sono da iscriversi alla categoria C/1, come previsto dall'articolo 85 del vigente testo unico delle leggi sulle imposte dirette — se siano informati che:

1) in aperta violazione delle disposizioni contenute nel citato testo unico, i redditi in parola sono, dalla grande maggioranza degli uffici distrettuali delle imposte, assegnati alla categoria B;

2) l'abusivo gravoso onere tributario che ne consegue, concorrendo sensibilmente a rendere antieconomica la gestione di numerose farmacie rurali, contribuisce a provocare la chiusura e ad aggravarne la sempre più drammatica carenza del servizio farmaceutico nelle zone agricole, particolarmente in quelle montane, carenza di cui è eloquente prova il fatto che circa tremila comuni e centri rurali sono privi di farmacia, con gli intuibili rischi e disagi per le popolazioni che vi risiedono.

Per conoscere i provvedimenti che intendano adottare, con l'urgenza che si impone, perché sia messo fine, da parte degli uffici distrettuali competenti, al denunciato abuso e sia rettamente applicata la legge. (15257)

RISPOSTA. — Il Ministero delle finanze ha già avuto modo di precisare con circolare del 13 aprile 1960, n. 302330, che agli effetti della ricchezza mobile la classificazione in categoria C/1 del reddito mobiliare delle piccole farmacie rurali e di montagna è subordinata

al verificarsi delle condizioni obiettive richieste dalle norme di legge in materia.

È da escludere, di conseguenza, che tale classificazione possa essere indiscriminatamente accordata a tutti gli appartenenti ad una categoria di contribuenti, come, nel caso in esame, si propone per le farmacie rurali.

La disciplina infatti contenuta nell'articolo 85 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, prevede la classificazione in categoria C/1 dei redditi di lavoro autonomo delle persone fisiche, come quelli prodotti nell'esercizio di arti e professioni e di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia ed in categoria B di tutti i redditi di carattere commerciale o industriale, derivanti da capitale e lavoro.

Al riguardo, il Ministero delle finanze ha ritenuto di impartire ulteriori e più dettagliate istruzioni ai dipendenti uffici per la pratica attuazione delle norme anzidette ed ha diramato la circolare del 18 dicembre 1959, n. 304250, sulla base della quale anche nei confronti dei titolari delle farmacie rurali si deve aver riguardo, per la classificazione in categoria C/1 del loro reddito, alla esistenza obiettiva nei singoli casi delle condizioni poste dalla norma stessa.

Non risulta che i criteri fissati nella circolare anzidetta siano applicati dagli uffici competenti senza la dovuta comprensione ed equità: non si ravvisa, di conseguenza, la necessità di emanare ulteriori disposizioni per una più appropriata classificazione ai fini impositivi del reddito mobiliare delle farmacie rurali e di montagna, come cortesemente proposto dall'interrogante.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

MONTANTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali urgenti e concrete iniziative intendano intraprendere per far rimuovere le macerie accumulate sulla strada pubblica a seguito del crollo della rocca Farnese avvenuto un anno fa in Corchiano (Viterbo), in modo da curare il riassetto edilizio e stradale nella località danneggiata con relativo risarcimento dei danni subiti e per conoscere quali sanzioni siano state adottate a carico degli eventuali responsabili del crollo della storica rocca. (5405)

RISPOSTA. — Per la demolizione delle strutture residue della rocca Farnese in Corchiano, nonché per la rimozione delle mace-

rie provenienti dal parziale crollo del castello, sono stati eseguiti, con il rito della somma urgenza, lavori per l'importo di lire 3.700.000.

L'immobile in parola è di proprietà privata e il suindicato intervento di questa amministrazione, ai sensi dell'articolo 81 e seguenti della legge 10 aprile 1947, n. 261, si è reso necessario stante l'inosservanza dei proprietari all'ordinanza del sindaco, con cui venne ingiunto agli stessi l'allontanamento delle macerie.

In seguito al succitato crollo, il cui verificarsi non è, per altro, ascrivibile all'amministrazione, non si verificarono danni a persone ed a cose, poiché a seguito del tempestivo sopralluogo dell'ufficio del genio civile, il comune aveva già provveduto, nella propria competenza, all'evacuazione dell'intero fabbricato.

Al fine di prevenire eventuali danni a terzi per il possibile ulteriore distacco e caduta di pietre, costituenti le restanti murature, si è provveduto a recintare la rocca stessa nonché ad invitare il comune di Corchiano ed emettere nuova ordinanza di sgombero nei confronti dei proprietari di alcune cantine e grotte sottostanti l'edificio.

S'informa, inoltre, che il centro abitato del comune in parola fu ammesso a trasferimento parziale ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 giugno 1955; per la realizzazione di tale opera venne stanziata, nell'anno 1958, la somma di lire 10 milioni.

Nel marzo dello stesso anno 1958 il comune di Corchiano, su istanza della popolazione, chiese che il trasferimento in parola avesse luogo in un'area contigua a quella prevista nel progetto originario di massima.

Il nuovo progetto esecutivo, dell'importo di lire 60 milioni, fu trasmesso a questo Ministero il 23 gennaio 1964, affinché fosse provveduto alla relativa approvazione. Detto progetto però venne restituito al provveditorato alle opere pubbliche di Roma affinché fosse rielaborato in conformità ai suggerimenti espressi sia dal Consiglio superiore dei lavori pubblici sia dal Servizio geologico d'Italia, nel senso che doveva essere previsto il trasferimento totale dell'abitato di Corchiano.

Il progetto relativo a tale trasferimento totale dell'abitato, dell'importo di lire 560 milioni, è stato esaminato dal comitato tecnico-amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche di Roma, che ha formulato alcune osservazioni e rilievi. Pertanto l'ufficio del ge-

nio civile di Viterbo sta provvedendo ad apportare all'elaborato le necessarie modifiche ed integrazioni.

Inoltre detto ufficio ha interessato il servizio geologico d'Italia affinché si pronunzi circa l'idoneità della nuova zona proposta per il trasferimento dell'abitato in parola.

Il Ministro dei lavori pubblici:
MANCINI.

MONTANTI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per conoscere se intenda provvedere con urgenza alla situazione della categoria delle guardie di sanità (come è avvenuto per le guardie forestali e i vigili del fuoco) che da tempo attendono un adeguato riconoscimento sul piano giuridico ed economico in ordine alle attribuzioni loro affidate dalle recenti disposizioni di legge. Tenuto conto inoltre che tale categoria, composta di elementi di adeguata preparazione tecnica, impegnata con convinzione ed assiduità nel proprio lavoro, che rende servizi preziosi nel pubblico interesse e per la collaborazione che il suddetto personale fornisce all'amministrazione sanitaria, al centro ed alla periferia, chiede di conoscere se ravvisi la necessità di definire con urgenza la materia. (12006)

RISPOSTA. — Quest'amministrazione sanitaria sta predisponendo un apposito disegno di legge per la sistemazione della categoria delle guardie di sanità, allo scopo di porre uno strumento valido ed efficiente per la tutela della salute pubblica.

Il Ministro: MARIOTTI.

NANNINI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.*
— Per sapere se siano a conoscenza del provvedimento preso dalla ditta Gargelli, industria confezioni Grelf, nel comune di Firenzuola (Firenze) col quale vengono sospesi dal lavoro cento dipendenti e si prospetta la cessazione completa del lavoro; e se siano stati disposti interventi sia per riattivare l'industria stessa, sia per alleviare la pesante situazione di miseria che incombe sulla popolazione.

La ditta Gargelli, industria confezioni Grelf, rappresenta l'unica iniziativa nell'intero comprensorio che occupi mano d'opera specializzata ed i cento operai sospesi dal lavoro vengono ed ingrossare le file di altri 186 disoccupati iscritti presso l'ufficio di collocamento e quella dei non iscritti che superano i duecento.

Il comune di Firenzuola è uno dei comuni più depressi della montagna tosco-romagnola; lo scarso reddito e la difficoltà di impiego della popolazione attiva in altri centri, a causa della distanza, ed anche la stagione invernale, che incalza e non consente alcuna possibilità di impiego, fanno sì che la situazione venutasi a creare sia da considerarsi drammatica e richiede che si faccia con urgenza quanto è possibile per sbloccarla.

(14404)

RISPOSTA. — Nel giugno 1962 la ditta individuale, Confezioni Grelf di Gargelli Luisana ha iniziato, in Firenzuola, la propria attività con 7 unità operaie e 8 apprendisti, che sono gradatamente aumentati a: 20 unità operaie e 25 apprendisti alla fine del 1962; 46 unità operaie e 46 apprendisti alla fine del 1963; 109 unità operaie e 59 apprendisti alla fine del 1964; 136 unità operaie e 8 apprendisti alla fine del 1965.

Con la motivazione di mancanza di ordinativi la società, in data dicembre 1965, ha richiesto l'intervento della Cassa integrazione guadagni per 84 unità operaie sospese a zero ore che alla fine dello stesso mese è stato esteso a tutto il personale dipendente.

L'attività è stata ripresa in data 8 gennaio 1966, al reparto pantaloni, con circa 60 unità lavorative; successivamente, sono stati riattivati tutti gli altri reparti con la totale rioccupazione delle maestranze in forza in numero di 144.

Il 1° gennaio 1965, la ditta individuale si è trasformata in società in accomandita semplice sotto la denominazione di « Confezioni Gargelli di Francesco Gargelli e C. », (trattasi di società a carattere familiare) di cui il socio Gargelli Francesco è titolare della ditta individuale confezioni Grelf di Firenze, che occupa 90 unità lavorative interne e 10 a domicilio per l'intero periodo annuale senza soluzione di continuità.

Lo stabilimento di Firenzuola, in effetti, è una dipendenza di quello di Firenze, in quanto la produzione viene effettuata per conto e con le materie prime fornite da quest'ultimo.

Le maestranze, in prevalenza personale femminile, occupate nello stabilimento di Firenzuola, provengono dal settore agricolo e alla loro qualificazione ha dovuto provvedere la ditta stessa inserendole, dopo un periodo di apprendistato, nella lavorazione a catena delle confezioni.

Il macchinario installato (110 macchine da cucire di vario tipo, 7 macchine stiratrici e

tutta l'attrezzatura sussidiaria per la produzione a catena) è suddiviso in tre reparti situati in tre diversi e distanziati fabbricati, provvisoriamente adattati, di cui uno di proprietà della ditta e due di proprietà comunale.

La società ha in progetto la costruzione, in Firenzuola, di uno stabilimento per poter riunire le diverse fasi di lavorazione, con notevole aumento di mano d'opera (circa 400 unità), maggiore produzione e riduzione dei costi.

A tal fine la ditta Gargelli ha avanzato all'I.M.I. una domanda per ottenere un mutuo di 300 milioni di lire che è alla fase istruttoria.

Il Ministro dell'industria e del commercio: ANDREOTTI.

ORLANDI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere, tenuto conto che la commissione centrale per la finanza locale ha respinto la richiesta del comune di Ascoli relativa all'istituzione di un posto di medico scolastico nel capoluogo, in quale modo intendano assicurare, nel caso specifico, il rispetto delle norme di legge che prevedono tali istituzioni e la funzionalità dell'attrezzato centro di medicina scolastica ascolano che, privo di titolare, è condannato ad una sostanziale inattività.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere — tenuto conto che la provincia di Ascoli si articola in 73 comuni e che, in uno solo di essi, Montappone, sono stati riscontrati tra gli alunni della locale scuola 20 casi di malattia tubercolare — se ritenga adeguati alle funzioni cui l'ufficio è preposto gli organici dell'ufficio di sanità di quella provincia e se sia dell'avviso di assegnare a detto ufficio provinciale, almeno, un medico « aggiunto » ed altro personale amministrativo di concetto.

(13124)

RISPOSTA. — La commissione centrale per la finanza locale, con ordinanza del 22 giugno 1965, ha rinviato la deliberazione del comune di Ascoli Piceno, n. 935, in data 25 settembre 1963, concernente la istituzione di un posto di medico scolastico, di un posto di assistente sanitaria e di un posto di infermiera, per i seguenti motivi:

a) il bilancio dell'ente, per il 1964, ha conseguito il pareggio economico, oltre che con l'applicazione di eccedenze sulle aliquote massime dei tributi, con l'assunzione di un mutuo di lire 463.400.000;

b) le determinazioni dell'amministrazione sono pertanto incompatibili con la suaccennata grave situazione finanziaria;

c) presso il comune prestano servizio 481 dipendenti, con una spesa globale di organico di lire 674.146.777, pari al 97,36 per cento delle entrate ordinarie;

d) inoltre, la proposta riforma di organico non è stata determinata da effettive inderogabili esigenze tenuto conto che il servizio è sufficientemente assicurato mediante un medico scolastico ed una assistente sanitaria, inquadrati nei ruoli aggiunti del comune;

e) infine, essendo allo studio presso l'amministrazione la riforma generale dell'organico del personale, ogni provvedimento relativo alla istituzione di nuovi posti deve essere rinviato in sede di tale riforma perché sia possibile all'amministrazione stessa ed alla commissione di valutare le effettive esigenze di servizio con criteri di armonica completezza.

Il comune di Ascoli Piceno con deliberazione del 26 ottobre 1965, n. 695, ha controdedotto alla cennata decisione.

La commissione centrale per la finanza locale nella seduta del 13 gennaio 1966, tenuto conto della grave situazione finanziaria del comune di Ascoli Piceno, ha approvato la proposta riforma della pianta organica limitatamente alla istituzione del solo posto di medico scolastico.

Si precisa, per altro, che il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, concernente la disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica, nello stabilire che i comuni, isolatamente e riuniti in consorzi, devono provvedere all'espletamento dei servizi di medicina scolastica, non impone l'obbligo che il personale addetto a tale servizio debba necessariamente ricoprire posti di ruolo degli organici comunali.

Si soggiunge che attualmente il centro di medicina scolastica di Ascoli è operante, in quanto l'ufficiale sanitario di quel comune si avvale, per l'espletamento del servizio, di medici condotti e di una assistente sanitaria.

Per quanto concerne, infine, il personale dei servizi sanitari provinciali, si fa presente che presso l'ufficio del medico provinciale di Ascoli Piceno è stato di recente destinato un funzionario medico aggiunto, vincitore del concorso testè espletato. Oltre al titolare ed

all'aggiunto, l'ufficio è composto di un ragioniere, due assistenti sanitarie, un archivist, due dattilografe, una guardia di sanità ed un usciere. Nei prossimi mesi vi presterà servizio anche un consigliere di recente nomina.

Tale dotazione di personale, sia pure non del tutto adeguata ai numerosi compiti di istituto, è da considerarsi normale rispetto alla situazione della maggior parte degli uffici periferici del Ministero della sanità data la notoria, generale carenza di personale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
GASPARI.

ORLANDI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere — in relazione al fatto che titolari di farmacia, soprattutto se operanti in piccoli centri, sono stati investiti dell'incarico di insegnamento presso scuole che talvolta sono lontane dal comune in cui gli incaricati dell'insegnamento esercitano l'attività professionale — quali direttive siano state impartite per assicurare la continuità del servizio, soprattutto nei centri in cui funziona una sola farmacia, e quali disposizioni siano state impartite, al riguardo, ai medici provinciali, tenendo anche conto delle convenzioni stipulate con i comuni.

In particolare, l'interrogante, constatato che la farmacia rurale di Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno), fruente di convenzione col comune, è normalmente chiusa nelle ore antimeridiane, dato che il titolare ha ottenuto l'incarico dell'insegnamento in altro comune, chiede di conoscere se l'intervenuta limitazione del servizio sia da considerarsi legittima, se sia stata autorizzata dal medico provinciale, quale sia stato il parere espresso in proposito dall'amministrazione comunale.

(13430)

RISPOSTA. — La constatazione che in moltissimi comuni minori, specie in zone sottosviluppate, riesce difficile, e a volte impossibile, ottenere l'apertura ed il funzionamento di una farmacia a causa dell'esito infruttuoso dei concorsi o per la volontaria rinuncia all'esercizio da parte del farmacista titolare ovvero per il mancato reperimento di farmacisti disposti ad assumere, sia pure in via provvisoria, l'esercizio della farmacia stessa — date le assai scarse prospettive di guadagno che detti comuni possono offrire — ha indotto il Ministero della sanità ad occuparsi con attenta cura del problema ed ha consigliato l'adozione d'ogni possibile misura atta a limi-

tare i gravi inconvenienti derivanti dalla mancanza di assistenza farmaceutica nei piccoli centri.

Considerata, pertanto, l'insufficienza delle attuali provvidenze di carattere finanziario (concessione della speciale indennità di residenza) previste dalle vigenti disposizioni legislative per le farmacie rurali, questo Ministero, mentre ha predisposto uno schema di nuove e più adeguate norme in materia, ha ritenuto di dover far ricorso, altresì, ad ogni possibile rimedio d'immediata attuazione per incoraggiare l'apertura e il funzionamento di farmacia nei comuni più piccoli e disagiati.

Previ accordi con il Ministero della pubblica istruzione sono state così diramate, con circolare in data 19 ottobre 1964, n. 180, istruzioni agli organi periferici, intese a consentire, con particolari cautele, ai farmacisti rurali l'espletamento di incarichi o supplenze di insegnamento in scuole o istituti di istruzione secondaria ubicati nello stesso comune o in comune vicino.

Si è dovuto, insomma, ricorrere a veri e propri rimedi di emergenza pur di assicurare nel miglior modo possibile l'assistenza farmaceutica in quei comuni che stavano per perderla o che, addirittura, ne erano privi.

È, infatti, di tutta evidenza che il funzionamento della farmacia ad orario ragionevolmente ridotto — con l'obbligo, da parte del farmacista, di rendersi sempre reperibile per l'eventuale fornitura urgente di medicinali — è senz'altro preferibile alla mancanza assoluta (lamentata, purtroppo, in tanti piccoli comuni) di un esercizio farmaceutico.

Quanto alla farmacia rurale di Francavilla d'Este, cui fa specifico riferimento l'interrogante, occorre precisare che il problema dell'insufficiente assistenza farmaceutica, particolarmente preoccupante e difficile in tutta la provincia, è stato oggetto di accurato esame negli anni scorsi anche in sede locale, tanto che si ritenne necessario costituire una apposita commissione di studio le cui proposte furono pienamente accolte dal consiglio provinciale di sanità di Ascoli Piceno il quale espresse parere, nell'adunanza del 22 gennaio 1964, affinché nei comuni rurali di quella provincia fosse consentita la determinazione di un orario ridotto di apertura delle farmacie che permettesse ai titolari di queste lo svolgimento di eventuali incarichi di insegnamento in scuole secondarie per qualche ora al giorno, ciò al fine di invogliare i farmacisti a non rinunciare al proprio esercizio farmaceutico.

L'apertura al pubblico della predetta farmacia di Francavilla d'Este risulta regolata dal seguente orario di servizio fissato, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, dal locale sindaco: mattino dalle ore 7,30 alle ore 8 e dalle 10,45 alle ore 13; pomeriggio: dalle ore 15,30 alle 19,30, salvo un turno pomeridiano settimanale di riposo e una più estesa apertura mattutina nei giorni in cui il titolare è libero da impegni scolastici.

Il medico provinciale di Ascoli Piceno è stato, comunque, interessato da questo Ministero affinché vigili sull'osservanza effettiva del predetto orario e controlli l'efficienza del servizio in rapporto alle locali esigenze dell'assistenza farmaceutica.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

PEDINI, SALVI E GITTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se il suo Ministero intenda concedere il contributo di legge al comune di Capo di Ponte (Brescia), per l'asfaltatura della strada che unisce il capoluogo con la frazione Pescarzo.

Gli interroganti osservano che si tratta di opera estremamente urgente; da essa dipende l'avvenire della popolazione di Pescarzo, una delle più bisognose della Valle Camonica.

(14661)

RISPOSTA. — Il comune di Capo di Ponte ha chiesto i benefici previsti dalle leggi 15 febbraio 1953, n. 184 e 21 aprile 1962, n. 181, sulla spesa di lire 20 milioni occorrente per la sistemazione della strada di collegamento della frazione Pescarzo.

Detta istanza viene tenuta in evidenza, compatibilmente con la disponibilità dei fondi, in sede di formulazione dei programmi di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 181, in quanto l'opera medesima non risulta più ammissibile ai benefici previsti dalla legge n. 184.

Il Ministro: MANCINI.

PELLEGRINO. — *Al Governo.* — Sulle condizioni del rione San Giuliano di Trapani e, in particolare, se sia vero che mancano: rete stradale interna, rete fognante, rete illuminazione pubblica, recinzione delle palazzine, attacchi rete idrica interna, zona verde, ascensori dove previsti, pronto soccorso, ufficio postale, mercati, farmacie, scuole elementari e medie, centro sociale, corsa notturna di autobus.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1966

L'interrogante chiede al ministro come intenda intervenire per creare condizioni civili di vita alle popolazioni interessate. (12469)

RISPOSTA. — Il quartiere popolare San Giuliano, composto di 825 alloggi — che pur trovandosi alla periferia di Trapani, appartiene per territorio al comune di Erice — fu realizzato negli anni scorsi dall'Istituto autonomo case popolari coi benefici delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 9 agosto 1954, n. 640, e, in massima parte, della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12.

Al funzionamento ed alla esecuzione delle opere di urbanizzazione del quartiere avrebbe dovuto provvedere, a norma delle vigenti disposizioni, il comune di Erice; non potendo farvi fronte la civica amministrazione, a causa delle condizioni assolutamente deficitarie del proprio bilancio, l'Istituto autonomo case popolari di Trapani approntò nel maggio 1962 un progetto dell'importo di lire 113 milioni per la esecuzione delle strade interne, della rete idrica, della fognatura e degli impianti di pubblica illuminazione, nonché per la recinzione delle palazzine e la sistemazione degli spiazzi, per cui chiese il contributo della Regione siciliana, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, e apposito mutuo alla Cassa depositi e prestiti.

L'adesione di massima alla concessione del mutuo è stata data dalla Cassa depositi e prestiti il 6 aprile 1964; il decreto di concessione del contributo regionale è stato emesso dall'assessorato ai lavori pubblici il 27 febbraio 1965.

Allo stato, la pratica si trova all'esame conclusivo della Cassa depositi e prestiti che sollecitata in proposito, ha assicurato che adotterà al più presto i propri provvedimenti.

In attesa della pratica attuazione del citato progetto, la situazione igienico-sanitaria del rione è stata costantemente seguita dalla prefettura di Trapani che, tra l'altro, con ordinanza del 10 luglio 1965, ha fatto obbligo al comune di Erice di provvedere alla immediata costruzione, in via provvisoria, di alcuni pozzi neri ed attuare le opere necessarie per lo smaltimento degli scoli e degli altri rifiuti. Per tali misure straordinarie, l'assessorato regionale per l'igiene e la sanità ha assegnato allo stesso comune un contributo di lire 6 milioni.

Per quanto riguarda gli ascensori, essi sono stati collocati nelle palazzine per cui erano previsti, ma l'Istituto case popolari non li ha messi in funzione, per motivi di sicurezza, nonché per l'anormale situazione de-

rivante dall'abusiva occupazione di gran parte degli alloggi da parte di numerose famiglie non assegnatarie, nei confronti delle quali è in corso apposita azione legale.

La creazione di un posto di soccorso autonomo nel detto rione non si palesa indispensabile, data la modesta distanza dall'ospedale civile di Trapani.

Per l'istituzione di una farmacia nella zona, il comune ha già inoltrato apposita richiesta al medico provinciale.

Quanto ai servizi pubblici di trasporto, il rione è da tempo collegato in modo soddisfacente con il centro di Trapani dall'azienda municipale che gestisce gli automezzi urbani.

La possibilità dell'istituzione di un centro sociale e di un mercato rionale nella zona in questione è allo studio degli organi competenti; ma la relativa realizzazione è, ovviamente, subordinata alla disponibilità degli occorrenti mezzi finanziari.

Per la costruzione, nella stessa località, dell'edificio scolastico, il comune di Erice ha presentato domanda di contributo al Ministero della pubblica istruzione: tale richiesta è tenuta in particolare evidenza per ogni favorevole provvedimento che sarà possibile adottare in sede di programmazione di opere di edilizia scolastica.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
GASPARI.

PELLICANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione di estremo disagio esistente nel comune di Troia (Foggia), a causa della deficitaria somministrazione di acqua potabile e dello stato fatiscente della rete idrica.

Quali misure si intendano adottare, anche attraverso opportuni interventi presso l'ente autonomo per l'acquedotto pugliese gestore del servizio, affinché sia riportata la normalità nel servizio e siano intraprese con sollecitudine le opere necessarie all'ammodernamento e al rifacimento della rete idrica nel comune di Troia. (13606)

RISPOSTA. — Il disagio lamentato dal comune di Troia va configurato nella situazione idrica generale della regione ed, in particolare, della Capitanata. Le cause che determinano attualmente tale situazione sono l'insufficienza della disponibilità idrica alle sorgenti e l'inadeguatezza delle opere di adduzione in rapporto ai forti aumenti dei consumi verificatisi negli anni recenti e per le mutate condizioni sociali ed, in particolare, per il vasto incremento edilizio.

Le soluzioni già studiate e proposte mediante programmi e piano di ammodernamento sono già in corso di esecuzione.

Tuttavia nelle more della soluzione integrale del problema nulla viene tralasciato per venire incontro alle necessità dei comuni con ogni possibile intervento atto a migliorare il servizio idrico.

In particolare per il comune di Troia, l'E.A.A.P. ha provveduto alla radicale e razionale riparazione del gruppo elettrico dell'impianto di sollevamento, che pertanto ora funziona regolarmente, con l'erogazione di 12 litri al secondo.

Inoltre, nel primo stralcio del progetto di automazione degli impianti di sollevamento è compresa anche la trasformazione dell'impianto a servizio di Troia. Con tale trasformazione la portata massima consentita passerà da 12 a 24 litri al secondo.

Dietro apposita richiesta del comune di Troia, è stata esaminata la possibilità di integrare la disponibilità idrica con l'utilizzazione della locale sorgente denominata Vitacchieta.

È risultato, secondo i prezzi considerati nel 1963, che per le relative opere occorrerebbe una spesa di lire 150 milioni.

Nell'impossibilità attuale per l'E.A.A.P. di realizzare l'opera con propri fondi, se il comune ritenesse di impostare un programma finanziario, l'E.A.A.P. stesso opererebbe nel senso desiderato, dando la più ampia collaborazione ai fini della realizzazione dell'opera.

Per quanto riguarda il rifacimento della rete idrica, si soggiunge che il comune ha presentato una istanza intesa ad ottenere i benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la esecuzione di detta opera e per la fognatura.

Con vari decreti si è provveduto al finanziamento dei lavori per un importo di lire 213 milioni.

Non si mancherà di esaminare la possibilità della concessione di ulteriore contributo, necessario per il completamento dell'opera, in sede di riparazione delle future assegnazioni di contributi statali.

Il Ministro: MANCINI.

PIGNI, GATTO, ALINI E NALDINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

a) se risponda a verità la notizia secondo la quale nello spazio di sole 48 ore sono state assunte recentemente in servizio come agenti straordinari, alle dipendenze dell'A.S.S.T. e

del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni oltre 3 mila unità;

b) i criteri in base ai quali sono state effettuate le dette assunzioni. (14549)

RISPOSTA. — Nelle ultime 48 ore precedenti all'entrata in vigore della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, cui si ritiene abbia voluto riferirsi l'interrogante, vennero assunti presso l'azienda di Stato per il servizi telefonici 41 impiegati straordinari di terza e quarta categoria (20 telefonisti, 10 operatori tecnici ed 11 inservienti) mentre presso l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni soltanto 47 agenti straordinari (otto dei quali in sostituzione di altrettante unità precedentemente chiamate, ma non potute immettere in servizio perché non in possesso dei prescritti requisiti).

Dette assunzioni furono disposte in base alla facoltà concessa all'amministrazione postale dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, che consentiva appunto di far luogo a reclutamento di personale straordinario per sopperire con immediatezza ad inderogabili esigenze di servizio.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

QUARANTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che dopo 15 mesi dall'inaugurazione ufficiale del primo tratto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, non sono stati ancora aperti al traffico il raccordo con l'autostrada Salerno-Napoli ed il tronco fino ad Eboli, che, a quanto risulta all'interrogante, rientravano entrambi nel primo lotto — le ragioni della esasperante lentezza con la quale procedono i lavori e quali provvedimenti intenda adottare affinché l'arteria, che è di fondamentale importanza per lo sviluppo economico del Mezzogiorno, venga costruita secondo i tempi tecnici a suo tempo stabiliti. (13464)

RISPOSTA. — I tratti indicati dall'interrogante fanno parte di due lotti distinti del primo tronco dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e precisamente: lotto 1°/bis e lotto 4°.

I lavori del 1°/bis furono approvati in data 8 luglio 1964 ed appaltati il successivo 28 luglio 1965. La consegna dei lavori medesimi all'impresa esecutrice ebbe luogo il 20 ottobre 1964, con tempo utile di 360 giorni per l'ultimazione.

L'inizio effettivo dei lavori fu per altro ritardato per la presenza di numerosi fabbricati da demolire, in massima parte adibiti a civile

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1966

abitazione, e per le difficoltà tecnico-amministrative inerenti alle opere di deviazione della ferrovia Salerno-Mercato San Severino ed allo spostamento di numerose linee elettriche.

I lavori medesimi, una volta iniziati, sono progrediti con celerità ed allo stato attuale restano da eseguire ancora alcune opere al di sotto della locale linea ferroviaria, per cui devono proseguire con lentezza, data la presenza del traffico ferroviario, la cui sede è sospesa da fasci di binari e travate metalliche, sorrette da pile provvisorie in calcestruzzo ed in legname.

Comunque i relativi lavori, che hanno avuto una proroga, sono in fase di ultimazione.

Per quanto riguarda i lavori del tratto fra Battipaglia ed Eboli, facenti parte del lotto quarto dello stesso primo tronco, furono appaltati e consegnati all'impresa esecutrice in data 10 giugno 1963, ed il termine di ultimazione, a norma di contratto, scadeva l'8 giugno 1965.

A seguito di variante tecnica e suppletiva, resasi necessaria per inserire una nuova stazione di svincolo in località San Giovanni di Eboli, su richiesta degli enti locali, il predetto termine di ultimazione è stato prorogato. Per altro i lavori suddetti si sono sempre svolti normalmente, seppur con notevoli difficoltà contingenti.

Si è dovuto, infatti, procedere all'abbassamento della strada statale n. 19 delle Calabrie, per poterla soprapassare con un viadotto scavalcante anche l'adiacente linea ferroviaria Napoli-Potenza.

È stato anche necessario deviare il tracciato dell'adiacente ex strada statale, intersecante pur essa, più a valle, il tracciato autostradale.

Si è dovuto, inoltre, provvedere allo spostamento del cavo telefonico regionale della S.I.P., nonché delle linee elettriche dell'« Enel ».

Si assicura l'interrogante che è cura dell'amministrazione dell'« Anas » non solo di sovrintendere ai lavori, ma di porre in essere ogni accorgimento sia tecnico sia amministrativo, per pervenire alla sollecita attuazione dell'autostrada, non solo per i tratti di cui all'interrogazione, ma nella sua interezza.

Il Ministro: MANCINI.

QUARANTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre per la proroga dell'impiego dei conservanti, attualmente impiegati nella fabbrica-

zione di bibite a base di succhi di agrumi, permessi in tutti gli Stati membri del M.E.C. (13991)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 13900, del deputato Bartole, pubblicata a pag. 6796).

QUARANTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni che inducono la sezione « Anas » di Salerno a non disporre per la liquidazione delle indennità dovute alla ditta Milite Giuseppe e sorelle, proprietaria del fabbricato sito alla via Lamia nel comune di Salerno ed espropriata nell'agosto 1964 in base a decreto prefettizio del 3 agosto 1964. (13993)

RISPOSTA. — Finora non è stato possibile perfezionare la pratica espropriativa, in quanto non si è potuto effettuare l'occupazione del fabbricato di proprietà della ditta Milite Giuseppe, che non lo ha lasciato libero da persone e da cose.

Il compartimento della viabilità di Napoli ha ora interessato la prefettura di Salerno perché disponga l'occupazione forzata dell'immobile anzidetto.

Solo dopo l'entrata in possesso dell'immobile si potrà dare corso alla procedura per il pagamento delle relative indennità nelle forme di legge.

Il Ministro: MANCINI.

REALE GIUSEPPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se l'« Anas » intenda provvedere per una idonea sistemazione secondo le esigenze del traffico odierno la tratta Bianco-Roccella Jonica della litoranea Jonica dove incidenti e sciagure si succedono bellamente, dove ancora qualche giorno fa, tra Bovalino e Ardore, uno scontro ha causato cinque morti e un ferito, dove la larghezza della carreggiata è ancora quella di cinquanta anni fa, e dove l'asfalto della carreggiata è ristretto al punto che se si incontra un autotreno con un rimorchio, di quelli provenienti dal nord, è un miracolo se si riesca a farla franca, fermandosi sulla banchina e per tempo. (9687)

RISPOSTA. — Sul tratto della statale n. 106, Jonica, da Bianco a Roccella Jonica, che ha una estesa di chilometri 37+100, sono stati eseguiti lavori di sistemazione fra: il chilometro 80+900 ed il chilometro 83+600 per metri 270; il chilometro 92+200 ed il chilometro 92+600 per metri 400 (ponte sul Condojanni); il chilometro 108+500 ed il chi-

lometro 109+300 per metri 800 (cavalcavia Gioiosa) per complessivi chilometri 3+900.

Per altro i tratti della statale n. 106, Jonica, che più richiedono interventi, come quello in esame, sono oggetto di attenta considerazione da parte dell'« Anas ».

Infatti sono attualmente in corso i seguenti lavori sulla Jonica:

1) costruzione di una variante tra il termine della circonvallazione di Reggio Calabria ed il chilometro 16+500: importo lire 1 miliardo 600 milioni;

2) ammodernamento ed adeguamento del tratto compreso tra la progressiva chilometro 16+500 e 22+900: importo lire 900 milioni;

3) lavori occorrenti per la sistemazione e miglioramento del tratto compreso tra il chilometro 214+943 ed il chilometro 224+800: importo lire 625 milioni;

4) lavori relativi alla costruzione di una variante tra le progressive chilometriche 125+350 e 126+300 con eliminazione del passaggio a livello in località Femminamorta: importo lire 105 milioni;

5) lavori per l'eliminazione di un passaggio a livello in località Russomanno nei pressi di Soverato: importo lire 155 milioni;

6) lavori per la costruzione della variante di Cutro, compreso tra le progressive chilometro 217+640 e 245+000: importo lire 3 miliardi 260 milioni;

7) lavori per l'ammodernamento del tratto compreso tra il chilometro 245+000 e il chilometro 250+000: importo lire 300 milioni.

I vari interventi sopra elencati raggiungono un importo complessivo di lire 6 miliardi 945 milioni.

Inoltre il consiglio di amministrazione dell'« Anas » nell'adunanza del 27 gennaio 1966 ha approvato il progetto relativo all'ammodernamento del tratto Locri-Roccella Jonica lungo la statale 106 per un importo di lire 1 miliardo 745 milioni.

Infine, nell'adunanza del 18 febbraio 1966 il predetto consesso ha approvato il progetto di ammodernamento relativo al tratto suaccennato, e cioè Roccella Jonica-Manosterace per un importo di lire 1 miliardo 830 milioni.

Tali lavori sulla statale 106 saranno appaltati subito.

Il Ministro: MANCINI.

REALE GIUSEPPE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se a' termini dell'articolo 21 del codice postale e dell'articolo 239 del regolamento per i

servizi postali sia stata riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli celebrativi della nascita del musicista Francesco Cilea. (15302)

RISPOSTA. — Essendo stato da alcuni anni adottato il criterio di contenere entro limiti ristretti le emissioni di francobolli celebrativi o commemorativi, non tutti gli avvenimenti, personaggi, ricorrenze, ecc., anche se di grande importanza, possono essere ricordati, come sarebbe desiderabile.

Per tale motivo non è stato possibile includere un apposito francobollo commemorativo del musicista Cilea nel programma di emissioni per il 1966, approvato dal Consiglio dei ministri, nella riunione del 29 ottobre 1965.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

ROBERTI E CALABRÒ. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intendano intervenire per l'annullamento di talune delibere prese dalla giunta municipale di San Felice a Cancellò (Caserta) avvalendosi dei poteri del consiglio comunale già da tempo sciolto, attraverso le quali sono stati disposti ingenti lavori nel comune medesimo impegnando il futuro bilancio che dovrebbe essere invece deciso dal nuovo consiglio comunale che andrà ad eleggersi domenica prossima 13 giugno 1965.

Per conoscere inoltre se ritengano urgente intervenire per determinare la sospensione delle esecuzioni delle opere predette, affrettatamente concesse a trattativa privata, ed iniziati anche senza la prescritta approvazione dell'attività tutoria. (11780)

RISPOSTA. — La giunta municipale di San Felice a Cancellò, nella seduta del 28 aprile 1965, deliberava l'esecuzione di lavori di sistemazione di alcune strade comunali, motivando i relativi provvedimenti con la necessità di eseguire i lavori stessi con ogni urgenza, in relazione allo stato di intrafficabilità delle strade ed alle pressanti richieste dei cittadini.

Le deliberazioni in questione furono adottate prima della data di scadenza del consiglio comunale, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, l'organo stesso, dovendo essere rinnovato il 13 giugno successivo, era in carica fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni.

L'esecuzione dei lavori, affidati a trattativa privata, fu effettivamente iniziata prima che intervenisse la prescritta autorizzazione prefettizia; è da tener presente, tuttavia, che

l'ufficio del genio civile di Caserta, interpellato nel corso dell'istruttoria dei provvedimenti, si era espresso favorevolmente in merito alla congruità dei prezzi indicati nei computi metrici allegati alle deliberazioni. Inoltre, né l'amministrazione ha deliberato la liquidazione dei lavori né, sinora, l'impresa appaltatrice ha avanzato richiesta di pagamento.

Ora, poiché il consiglio comunale di San Felice a Cancellò, eletto a seguito delle consultazioni del 13 giugno 1965, è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1966, in quanto non è stato in grado di eleggere il sindaco e la giunta, permane la esigenza che in ordine all'adozione delle suindicate deliberazioni da parte della giunta municipale si pronunci, anzitutto, l'organo competente alla relativa ratifica, ossia il consiglio comunale: pertanto, la questione è, per il momento, rinviata al ricostituendo organo ordinario d'amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
GASPARI.

SANTI. — *Ai Ministri del tesoro e per la riforma burocratica.* — Per conoscere se ritengono equa l'abrogazione del limite di 72 anni stabilito dall'articolo 11, comma secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per i dipendenti statali sposatisi in condizioni di quiescenza, limite reso superfluo dalla clausola sulla durata del matrimonio che non deve essere inferiore a 2 anni.

Questo allo scopo di consentire di risolvere in fatto di equità ed umanità pochissimi casi in modo da consentire alle mogli degli interessati di potere fruire della pensione di reversibilità. (8174)

RISPOSTA. — Con la legge 15 febbraio 1958, n. 46, sono state introdotte importanti e sostanziali innovazioni in materia di reversibilità di pensioni ordinarie a favore delle vedove. Tale materia ha formato oggetto della più attenta considerazione, in sede governativa e parlamentare, in occasione dei lavori preparatori e della discussione della citata legge n. 46. Le varie proposte vennero allora vagliate e si accordarono tutte le possibili concessioni, con largo spirito di liberalità e con un notevole aggravio per il bilancio dello Stato.

Circa la richiesta di abrogare, ai fini della reversibilità della pensione, il limite di 72 anni di età, stabilito dall'articolo 11, secondo comma, della cennata legge n. 46, si deve rappresentare che, in base alla legislazione

precedentemente in vigore, perché il matrimonio fosse considerato tempestivo ai fini della reversibilità del trattamento pensionistico, doveva essere contratto dall'impiegato durante l'attività di servizio e, nel caso di matrimonio celebrato dopo che il dipendente aveva compiuto l'età di 50 anni, doveva essere di due anni almeno anteriore alla data del collocamento a riposo, fatta eccezione per i casi di cessazione dal lavoro per infermità dipendente da causa di servizio.

La suddetta legge n. 46 ha, quindi, elevato in modo più che adeguato il limite di età già esistente per la tempestività del matrimonio ai fini della reversibilità della pensione, estendendone l'applicazione anche ai dipendenti sposatisi dopo la cessazione dal servizio.

D'altra parte, se l'esistenza di particolari situazioni potrebbe far ritenere auspicabile una riforma nei sensi desiderati, non si può non considerare che, ad una quantità minima di casi meritevoli farebbe indubbiamente riscontro una maggioranza di casi con latenti finalità speculative; il che avrebbe conseguenze finanziarie sul bilancio dello Stato, non esattamente prevedibili, ma certamente non trascurabili.

Tale aspetto della questione non è sfuggito al legislatore che, non ritenendo sufficientemente cautelative le altre due condizioni previste dalla menzionata legge n. 46 e cioè quelle della durata minima di due anni del matrimonio e della differenza massima di 20 anni fra i coniugi, ha voluto introdurre anche il limite di 72 anni di età, elevato a 75 anni per i titolari di pensioni privilegiate, che — come detto — appare già notevolmente elevato.

Ad ogni modo, il problema di che trattasi potrebbe essere esaminato nel quadro generale di un eventuale riordinamento di tutta la legislazione pensionistica, attualmente in corso di studio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
AGRIMI.

SCALIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, in vista della soppressione del tronco ferroviario Dittaino-Valguarnera-Piazza Armerina-Caltagirone (Catania), per il miglioramento concreto della rete stradale della zona suddetta. Il comprensorio, cui si riferisce l'interrogante, pur essendo suscettibile di uno sviluppo industriale e turistico, è oggi caratterizzato da una fortissima depressione economica, nella quale ha il suo ruolo anche la attuale rete viaria. (12985)

RISPOSTA. — L'itinerario in questione risulta costituito da strade statali limitatamente ai seguenti tratti:

1) statale n. 192 da stazione Dittaino a bivio provinciale Valguarnera;

2) statale n. 117-*bis* da Grottafalda a bivio Gigliotto;

3) statale n. 124 da bivio Gigliotto a Caltagirone.

L'« Anas » ha in corso di esecuzione lavori di ammodernamento ed allargamento della statale n. 192, a seguito dei quali la sede stradale risulterà di metri 7,50+2,00.

Per quanto concerne le strade statali n. 117-*bis* e 124 si rileva che il volume del traffico non è intenso e si svolge con sufficiente scorrevolezza.

Tuttavia l'« Anas » effettua sulle predette strade gli interventi che, di volta in volta, si rendono necessari.

S'informa, inoltre, che ai lavori di trasformazione e ammodernamento della parte dell'itinerario in parola costituita da strade provinciali debbono provvedere le amministrazioni provinciali di Enna e Catania, che potrebbero richiedere le provvidenze di cui alle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 21 aprile 1962, n. 181.

Il Ministro: MANCINI.

SCARASCIA MUGNOZZA. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere se, in relazione a quanto disposto dal decreto 17 luglio 1964, ritengano opportuno estendere anche ai conducenti delle autovetture in servizio presso le intendenze di finanza i benefici del soprassoldo previsti dal decreto suddetto nel quale sono considerati solo gli operai dipendenti dal provveditorato generale dello Stato ed in servizio presso i magazzini compartimentali stampati delle intendenze di finanza. (10143)

RISPOSTA. — L'attribuzione dei soprassoldi di cui al decreto 17 luglio 1964, n. 604, in favore dei salariati del provveditorato generale dello Stato è stata autorizzata in virtù del disposto dell'articolo 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente le norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato, atteso che nei confronti dei salariati medesimi ricorrono i requisiti previsti dal predetto disposto di legge.

Analoghi benefici sono stati estesi, con i medesimi criteri e con identica procedura, anche ai salariati delle altre amministrazioni dello Stato, ivi compresi quelli in servizio presso il Ministero delle finanze.

Premesso quanto sopra, si comunica, in base a quanto rappresentato dallo stesso Ministero delle finanze, che i conducenti delle autovetture in servizio presso le intendenze di finanza non appartengono alla categoria dei salariati dello Stato, bensì a quella impiegatizia del personale della carriera ausiliaria, per cui non è possibile l'estensione a loro favore del beneficio del soprassoldo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
AGRIMI.

SERVADEI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza delle condizioni generali di detenzione nel carcere militare di Forte Boccea (Roma), con particolare riferimento agli obiettori di coscienza, recentemente riferite da organi di stampa.

L'interrogante chiede ancora al ministro quali provvedimenti intenda prendere per porre immediatamente fine allo stato di cose denunciato considerando che le garanzie sancite dalla Costituzione repubblicana a tutela della dignità della persona valgono per tutti i cittadini in ogni circostanza, ed in ossequio al principio comune ad ogni paese moderno e democratico, che il periodo di detenzione ha funzioni di recupero e di educazione e non di abbruttimento. (15089)

RISPOSTA. — Le informazioni riferite da organi di stampa sulle condizioni di vita nel carcere militare di Forte Boccea non sono obiettivamente fondate.

I militari detenuti sono alloggiati in piccole camerate di 10-12 posti, non tutti occupati, situate sotto gli spalti del forte da tempo liberati dalla terra che li ricopriva, con soffitti insolaiati e incatramati; un divisorio, a mezza altezza per ovvie esigenze di sorveglianza, isola in fondo alle camerate stesse lo spazio per l'impianto igienico, fornito di lavandino con acqua corrente.

Le celle di punizione, pur poste su un lato degli spalti non liberato dalla terra, affacciano sul fossato.

La razione viveri dei militari detenuti non differisce sostanzialmente da quella ordinaria e nel caso di Forte Boccea, dato il numero non elevato dei detenuti e dei sorveglianti, un unico condimento è preparato nelle cucine per gli uni e per gli altri.

Quanto alle comunicazioni con l'esterno e alle attività ricreative si chiarisce che ai detenuti è consentita la lettura di giornali di informazione e sportivi e dei più diffusi settimanali illustrati; la corrispondenza è sottoposta a censura per necessità processuali e di

controllo. I pacchi sono aperti ad evitare che i detenuti vengano in possesso di oggetti non consentiti dai regolamenti. Viene permesso l'uso di radioline; tre volte alla settimana i detenuti possono assistere a trasmissioni televisive e una volta alla settimana ad uno spettacolo cinematografico. Nessuna discriminazione viene praticata nei riguardi degli obiettori di coscienza.

Pur nei limiti imposti dal tipo di costruzioni a volte vetuste, ogni possibile iniziativa viene attuata per migliorare le condizioni di vita dei detenuti e la loro situazione materiale e morale è considerata con ogni umanità dal personale di sorveglianza il quale non manca, con i mezzi a disposizione, di svolgere opera di recupero e di rieducazione.

Il Ministro: TREMELLONI.

SINESIO. — *Ai Ministri della sanità e dell'industria e commercio.* — Per conoscere lo stato della pratica che riguarda l'eliminazione dello smog industriale a Porto Empedocle (Agrigento). Infatti, malgrado reinterati interventi che si sono avuti da parte di gruppi di cittadini, di enti e dell'amministrazione comunale, il grave inconveniente, da parte delle industrie che operano nella zona industriale del Caos, non è stato eliminato. Nelle giornate in cui spira lo scirocco, il fenomeno dello smog, in questa città, innervosisce i cittadini, molti dei quali devono allontanarsi a causa delle difficoltà respiratorie derivanti dall'intenso e grave inquinamento atmosferico.

(13069)

RISPOSTA. — Gli inconvenienti segnalati sono provocati dalle lavorazioni eseguite nello stabilimento Akragas di Porto Empedocle e il Ministero della sanità è ripetutamente intervenuto per eliminarli avvalendosi dell'azione svolta dal medico provinciale di Agrigento ed inviando *in loco*, per un accurato esame della situazione, tecnici dell'istituto superiore di sanità.

A seguito dei predetti interventi, i dirigenti dello stabilimento, pur avendo inizialmente manifestato delle resistenze per l'adozione di misure atte ad eliminare le emissioni di anidride fosforica e solforosa nonché di gas ammoniacali, hanno applicato accorgimenti tecnici agli impianti di depurazione che limitano notevolmente quegli inconvenienti accennati. Lo stabilimento Akragas si è impegnato altresì a provvedere alla eliminazione delle esalazioni con apposite apparecchiature che saranno fornite da una ditta specializzata.

Si assicura che il medico provinciale di Agrigento non mancherà di svolgere attenta vigilanza su quello stabilimento.

Il Ministro: MARIOTTI.

SINESIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere come mai non siano stati ancora espletati, da parte di chi di competenza, i previsti adempimenti per il riscatto degli alloggi del secondo lotto « Incis » di Agrigento, dal momento in cui gli inquilini, in seguito ad apposito bando del predetto istituto hanno inoltrato la relativa domanda sin dal luglio 1963.

L'interrogante fa presente al riguardo come tutto l'iter previsto dalla legge 17 gennaio 1959, n. 2, modificata dalla legge 27 aprile 1962, n. 231, si svolge con ingiustificata lentezza, con grave danno e malcontento degli inquilini interessati, i quali pagano da oltre due anni il canone di affitto, laddove avrebbero potuto perfezionare i contratti di acquisto e divenire proprietari degli alloggi, adrendosi a tal guisa allo spirito della legge surrichiamata.

Si desidera conoscere altresì, con quali criteri sia stata effettuata la valutazione dei descritti alloggi, poiché essa appare eccessiva, tenuto conto del carattere ultrappopolare delle costruzioni.

(13419)

RISPOSTA. — Effettivamente 15 dei 16 assegnatari degli alloggi « Incis », costituenti il secondo lotto in Agrigento, produssero la prescritta domanda di cessione in proprietà degli alloggi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 231, in giorni diversi, nel mese di luglio 1963; mentre il sedicesimo inoltrò l'istanza di riscatto sotto la data del 25 agosto 1964.

L'« Incis » provvede, entro lo stesso mese di luglio, a chiedere alla competente commissione provinciale, a' termini dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, la valutazione degli alloggi, che fu deliberata dalla commissione stessa in data 15 febbraio 1964.

L'« Incis », riscontrati alcuni errori nelle valutazioni di cui sopra, impugna la cennata delibera 15 febbraio 1964 con ricorso alla competente commissione regionale di Palermo.

La commissione regionale, ritenne, per suo conto, con delibera 8 marzo 1965, di rinviare gli atti alla commissione provinciale per le opportune rettifiche.

In relazione a quanto sopra, non essendo attualmente noto il valore venale definitivo

da attribuire agli alloggi in parola, non è stato ancora possibile stipulare gli atti di vendita degli alloggi stessi con gli interessati.

S'informa, comunque, che si è provveduto a sollecitare la commissione provinciale di Agrigento, perché affretti l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Per quanto riguarda, poi, i criteri in base ai quali viene effettuata la valutazione degli alloggi da parte dell'organo competente, si fa presente che viene tenuto conto di vari elementi fra i quali la vetustà degli alloggi stessi, la loro ubicazione, lo stato attuale di conservazione, le caratteristiche più o meno economiche della costruzione, ecc.

Qualora però gli assegnatari non ritenessero equi i valori venali attribuiti agli alloggi dalla commissione provinciale, essi potranno esperire ricorso, entro trenta giorni dalla data della relativa comunicazione, alla commissione regionale, a' termini del menzionato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 2.

Il Ministro: MANCINI.

SINESIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se risulti loro come da parte della gestione « Gescal », ex I.N.A., a distanza di oltre un anno dall'assegnazione degli alloggi, sia stato lasciato nel più completo abbandono il nuovo e grande quartiere popolare di Mazara del Vallo (Trapani), costruito in contrada Gorgorosso.

Malgrado in detto quartiere abitino circa mille persone, nulla è stato sin qui fatto per la sistemazione delle strade, in merito alla pubblica illuminazione ed alla dotazione dei giardini previsti.

Atteso quanto sopra l'interrogante sollecita che sia disposto o richiesto a chi di competenza un pronto e riparatore intervento che valga a smorzare il malumore esistente fra la cittadinanza di Mazara del Vallo. (13420)

RISPOSTA. — Effettivamente il quartiere Gorgorosso di Mazara del Vallo necessita di alcune opere di completamento delle sistemazioni esterne e tale esigenza ha già da tempo formato oggetto di esame sia da parte della competente stazione appaltante, sia da parte della « Gescal ».

Sono stati eseguiti gli accertamenti necessari ed è stato provveduto ad approntare apposita perizia di spesa che gli organi deliberanti della « Gescal » hanno approvato in data 11 novembre 1965. È stata, quindi, autorizzata la gara di appalto delle opere previste

per la sistemazione esterna del quartiere in parola, la cui spesa ammonta a lire 35 milioni.

Poiché l'esito di detta gara è stato negativo, gli uffici della gestione, d'intesa con la stazione appaltante, hanno predisposto i necessari adempimenti per la ripetizione della gara stessa.

Il Ministro dei lavori pubblici:
MANCINI.

SPADOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, in relazione alle precarie condizioni igieniche del comune di Monterosso Almo (Ragusa), intenda disporre con priorità l'inclusione del progetto, nella spesa di lire 145 milioni, per la costruzione dell'acquedotto del predetto comune, ammettendolo ai benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589. (14554)

RISPOSTA. — I lavori sono inclusi nella graduatoria compilata dall'ufficio del genio civile di Ragusa e saranno tenuti in evidenza in sede di formazione dei programmi esecutivi delle opere da ammettere a contributo, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Il Ministro: MANCINI.

TAVERNA. — *Ai Ministri della sanità, dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per ovviare alla situazione di allarme venutasi a creare tra le 4 mila piccole aziende produttrici di bevande gassate alla notizia che non sarà ulteriormente prorogata, oltre il 31 dicembre 1965, la possibilità prevista dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 di impiegare l'acido benzoico ed i suoi derivati nella produzione di bibite analcoliche, gassate e non gassate, a base di succhi di frutta. Considerato che il termine del 31 dicembre 1965 fu fissato tenendo presente la possibilità che per tale data fosse attuata l'armonizzazione delle legislazioni prevista in sede C.E.E. — armonizzazione che è attualmente allo studio — l'interrogante chiede ai ministri interessati se ritengano di prorogare la regolamentazione attualmente in vigore al fine di evitare che le piccole aziende che operano nel settore considerato siano costrette ad affrontare ingenti spese per la trasformazione degli impianti, con la prospettiva che, entro pochi mesi, essa sia resa inutile dalla introduzione della normativa comunitaria, che sembra sin da ora orientata nel senso di ammettere l'impiego di conservativi nelle bevande analcoliche. (14170)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1966

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 13900, del deputato Bartole, pubblicata a pag. 6796).

TRIPODI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano al corrente dell'ingiusto trattamento fatto dal comune di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) ai custodi delle locali carceri, i quali, a differenza di quanto prescritto dalla legge 29 novembre 1941, n. 1405, non sono stati equiparati ai vigili urbani, ma lasciati privi di un effettivo stato giuridico e in condizioni di assoluto disfavore economico. Chiede altresì di conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per ovviare a quanto sopra. (14011)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1941, n. 1405, al personale di custodia delle carceri mandamentali « si applicano le disposizioni vigenti per i salariati comunali; ai medici ed ai cappellani quelli vigenti per gli impiegati comunali ».

Ciò posto, si fa presente che, finora, il comune di Laureana di Borrello ha attribuito ai custodi delle carceri mandamentali un trattamento economico sostanzialmente analogo a quello dei vigili urbani; inoltre, i posti di custode o di vigile urbano sono qualificati salariati e per l'accesso ad essi è richiesto il titolo di studio della licenza elementare.

Di recente, con deliberazione del 28 ottobre 1963 concernente la revisione del trattamento di tutti i dipendenti, il comune ha previsto l'inquadramento dei vigili urbani nella categoria degli impiegati, prescrivendo, per la nomina ai posti relativi, il requisito della licenza di scuola media inferiore: di conseguenza, ai vigili urbani viene riconosciuto il trattamento economico corrispondente al coefficiente 190, con progressione ai coefficienti 229 e 250, dopo una anzianità rispettivamente, di quattro e cinque anni.

Per quanto riguarda i custodi delle carceri mandamentali, la amministrazione ha ritenuto opportuno mantenere immutati sia il titolo di studio per l'accesso ai posti, sia la qualifica di salariati. Per altro, anche per tali dipendenti sono previsti coefficienti di stipendio più elevati. Infatti, al secondo custode è attribuito il coefficiente iniziale 151, con progressione ai coefficienti 170 e 190 dopo una anzianità, rispettivamente, di 4 e 5 anni, ed al primo custode il coefficiente iniziale 190 con progressione i coefficienti 229 e 250 dopo una anzianità rispettivamente, di 4 e 5 anni.

L'apposito provvedimento sarà sottoposto al più presto alla giunta provinciale amministrativa per l'esame di merito ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
GASPARI.

URSO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per impedire che l'amministrazione aiuti internazionali (A.A.I.) si veda costretta a sospendere — per carenza di finanziamento — la tradizionale erogazione di viveri alle refezioni gestite dai patronati scolastici, dai centri di assistenza, dagli istituti educativi-assistenziali e dai soggiorni estivi marini e montani.

Detta grave determinazione, prossimamente in atto come annunciato dagli uffici provinciali A.A.I., comporterà un esteso disagio nel campo dell'assistenza minorile, quando si consideri che solo in provincia di Lecce circa 24 mila bambini hanno goduto sino ad oggi di tanto beneficio, che oltretutto non può essere assicurato nemmeno in parte dai patronati scolastici o dagli altri enti interessati, che versano in evidenti ristrettezze economiche e che in tal maniera vedono annullate — ad anno scolastico iniziato — le iniziative assistenziali. (13469)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione 13310, del deputato Badini Colfalonie:i, pubblicata a pag. 6796).

USVARDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere cosa intenda fare nel settore dei detersivi, dopo che accurate inchieste hanno largamente dimostrato i gravi danni provocati alla flora e alla fauna dalle acque di superficie, dove siano immessi rifiuti nei quali siano tracce di detersivi, prodotti secondo gli attuali procedimenti in vigore in Italia. A tale proposito si ricorda come recentemente la repubblica federale tedesca abbia varato una legge che obbliga la fabbricazione di detersivi biodegradabili. Analogamente si sta decidendo al parlamento belga ed è stata annunciata consimile iniziativa al congresso americano. (14887)

RISPOSTA. — Il problema dei detersivi sintetici è già da tempo allo studio di questa amministrazione, la quale avverte sempre più la necessità di provvedere alla protezione della flora e della fauna dagli inquinamenti organici e chimici provenienti dagli insediamenti umani e dalle lavorazioni industriali.

Infatti tale problema è stato sottoposto all'esame ed al parere del consiglio superiore di sanità, il quale ha ritenuto opportuno affidarne lo studio ad un comitato di esperti. Non appena detti esperti si pronunzieranno sulla materia, questo Ministero predisporrà uno schema di disegno di legge in proposito.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

VEDOVATO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e degli affari esteri.* — Per conoscere quali passi intendano intraprendere per porre termine allo stato di incertezza creato, nell'industria conserviera italiana, dal regime dei contingenti tariffari concessi dalla C.E.E. per il tonno grezzo; e più specificatamente:

a) per perseguire in sede C.E.E., contingenti tariffari, a dazio zero, adeguati e crescenti nel corso degli anni, al fine di consentire lo sviluppo di questa industria nazionale, la diminuzione dei suoi costi industriali e una sufficiente offerta di prodotto finito a convenienti prezzi;

b) per ottenere, sempre in sede C.E.E., un azzeramento della tariffa doganale esterna sul tonno grezzo, che è stata fissata al 25 per cento *ad valorem* e cioè allo stesso livello determinato per le importazioni di prodotto finito, anche considerando che l'industria italiana deve per la materia prima rifornirsi quasi completamente da paesi terzi;

c) per assegnare per l'anno in corso, ossia senza attendere il superamento delle difficoltà comunitarie, un contingente integrativo a dazio zero nella misura di 7.200 tonnellate per garantire la continuità industriale, che attualmente avviene con importazioni a daziati sospesi, e il mantenimento dei prezzi al consumatore.

In proposito si fa notare che l'industria italiana del tonno inscatolato ha avuto un crescente sviluppo, sia per la convenienza dei prezzi al consumo delle sue produzioni, sia per l'agevole reperimento della materia prima, importata sino al 1962, a dazio nullo, dai conservieri italiani. A decorrere da quell'anno, essendo dalla C.E.E. vietate le importazioni a dazio zero dai paesi terzi, si pone il problema della concessione di contingenti tariffari a dazio zero, per importazioni di tonno grezzo dai paesi terzi, che consentissero il mantenimento delle attività industriali che occupano circa 10 mila unità lavorative; e tali contingenti furono annualmente esaminati e concessi dalla commissione della C.E.E. Nello stesso 1962, discutendosi a Bruxelles della

prima concessione all'Italia di detto contingente tariffario per importazioni da paesi terzi, fu accennato, da parte francese, la possibilità di approvvigionamenti di materia prima nell'ambito dei paesi associati alla C.E.E., senza limitazioni quantitative e a dazio zero. E per quell'anno veniva fissato per l'Italia un contingente tariffario, a dazio zero, per sole 32 mila tonnellate, quantitativo che si rivelava poi insufficiente ai fabbisogni dell'industria conserviera italiana, non potendosi in effetti ottenere alcun invio di tonno grezzo dai paesi associati, con la conseguenza che alcune industrie furono costrette ad importare oltre le quote loro assegnate, assoggettandosi al pagamento di un dazio del 7,5 per cento per le eccedenze di dette quote, con evidenti riflessi sui prezzi al consumatore.

Successivamente al 1962 e per ogni anno, le competenti autorità italiane hanno avanzato alla commissione C.E.E. richieste di contingenti tariffari a dazio zero, per importazioni di tonno grezzo dai paesi terzi; e dette domande hanno provocato annualmente lunghe negoziazioni che si sono sempre concluse in concessioni di contingenti tariffari inferiori alle richieste italiane e autorizzate con notevoli ritardi, con conseguente difficoltà di approvvigionamento e onerose pratiche di daziati sospesi. Il quantitativo totale concesso in esenzione doganale, comprensivo dei quantitativi autorizzati e delle successive integrazioni concesse, è stato di tonnellate 32 mila nel 1962, 40 mila nel 1963, 37.500 nel 1964, là dove il fabbisogno italiano è stato, negli stessi anni, rispettivamente di tonnellate 37.094, 44.746 e 42.730. Per l'anno in corso il quantitativo autorizzato dalla commissione della C.E.E. è stato di 36 mila tonnellate a dazio nullo, ed è stata avanzata una richiesta integrativa di 7.200 tonnellate.

Dalle analisi delle provenienze, è facile rilevare che sono pressoché inesistenti le importazioni dai paesi associati, per l'impossibilità di reperire adeguate fonti di rifornimento in quei paesi medesimi.

Si fa notare infine che le prospettive di incremento della produzione e dei consumi del tonno inscatolato in Italia, messe in evidenza negli anni anteriori al 1962 e attribuibili soprattutto ai bassi prezzi del tonno inscatolato, accessibili ai meno abbienti, ed al suo elevato potere nutritivo, appaiono fortemente menomate; gli attuali, già inadeguati contingenti tariffari a dazio zero, dovrebbero essere ancora progressivamente ridotti fino

alla loro abolizione, con l'instaurazione della tariffa doganale comune anche per il tonno grezzo, tariffa che prevede un dazio del 25 per cento. Donde la prevedibile impossibilità di sopravvivenza dell'attività italiana nelle conserve del tonno. (14382)

RISPOSTA. — Da parte italiana è stato svolto e si sta svolgendo ogni possibile intervento presso gli organi della comunità economica europea per l'ottenimento di contingenti tariffari di tonno a dazio nullo adeguati ai fabbisogni dell'industria nazionale.

Tale azione, per altro, trova ostacolo nell'asserita disponibilità da parte di un altro paese comunitario, precisamente la Francia, di una certa quantità del prodotto in questione. In effetti, si tratta di una disponibilità molto limitata in rapporto alle esigenze dell'industria conserviera e, per di più, a prezzi più alti di quelli del mercato internazionale e di qualità non rispondenti ai consumi di massa.

Purtroppo, la commissione C.E.E., cui è demandato, in base alle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 3 del trattato di Roma, il potere di decisione per il rilascio dei contingenti tariffari, continua ad adottare nella fattispecie criteri restrittivi.

Ciononostante, per gli anni dal 1962 al 1965 è stato possibile ottenere contingenti tariffari di tonno, a dazio nullo, aventi ammontare uguali o non di molto inferiori a quelli richiesti.

In data 29 novembre 1965, la commissione ha concesso all'Italia l'aumento del contingente tariffario da 36 mila a 40 mila tonnellate, contro una richiesta suppletiva di 8 mila tonnellate.

Per il 1966 sono ancora in corso, con i servizi della commissione C.E.E., discussioni per il contingente in questione e si spera ottenere un risultato positivo come per gli anni precedenti.

In attesa di definire la questione, per altro, la commissione C.E.E. ha già deciso una prima assegnazione al nostro paese di tonnellate 14 mila di tonno a dazio nullo per assicurare la continuità degli approvvigionamenti.

Per quanto concerne il problema relativo all'eventuale sospensione, in via definitiva, del dazio doganale del 25 per cento previsto in tariffa esterna comune per il tonno fresco, refrigerato o conservato, va rilevato che la quanto si tratta di dazio stabilito a seguito di laboriose e difficili trattative condotte tra gli Stati membri della C.E.E. per la lista di allegati al trattato di Roma.

D'altra parte l'interesse a conservare l'attuale protezione doganale non è soltanto dei paesi membri che dispongono di quantitativi di tonno esportabili, ma anche del settore italiano delle tonnare.

Si assicura per altro che le amministrazioni responsabili ben conscie dell'importanza economica e sociale della attività dell'industria conserviera ittica nazionale, seguono il problema con la massima cura.

Il Ministro dell'industria e del commercio: ANDREOTTI.

VILLANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare e quali iniziative intraprendere, per ovviare alla gravissima situazione venutasi a determinare con la mancata assegnazione degli alimenti A.A.I. ai patronati scolastici.

Con l'approssimarsi della stagione invernale, infatti, la impossibilità di provvedere alla refezione calda nelle scuole, influirà negativamente sulla frequenza degli alunni e potrebbe avere ripercussioni sull'ordine pubblico. D'altra parte, se non interviene il Governo, i patronati scolastici, anche per l'esiguità del contributo del Ministero della pubblica istruzione e per l'impossibilità materiale di un concreto intervento dei comuni (in particolare quelli del Mezzogiorno), non potranno in alcun modo far fronte alla situazione e tutta la popolazione scolastica resterà priva di questa forma di assistenza. (13664)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 13310, del deputato Badini Confalonieri, pubblicata a pag. 6796).